

CORTE DI ASSISE DI APPELLO - PALERMO
SEZIONE SECONDA

* * * * *

S E N T E N Z A

C O N T R O

B A G A R E L L A L E O L U C A + 59

VOLUME II



I COLLABORANTI DEI MANDAMENTI DI ALTRE PROVINCE

SINACORI Vincenzo:

Era entrato far parte di Cosa Nostra nel dicembre 1981 nella famiglia di Mazara del Vallo, costituente anche mandamento, capeggiata da Agate Mariano. Dopo l'arresto dell'Agate nell'82, la reggenza era stata assunta da Tamburello Salvatore e da Messina Francesco sino alla scarcerazione dell'Agate medesimo; riarrestato quest'ultimo, la carica era stata assunta da esso Sinacori quale reggente nel 1992 sino al suo arresto in data 17 luglio 1996.

La sua affiliazione era avvenuta col solito rituale del giuramento in presenza di Agate Mariano, di Gancitano Andrea, Giovanni Leone, Bruno Calcedonio, Messina Francesco, Nino Riserbato, Tamburello Salvatore, Giovanni Bastone ed altri.

Colpito da ordine di custodia cautelare in carcere nell'ambito del processo "Agrigento", si era dato alla latitanza ed il 17 luglio 1996 era stato catturato. Dopo un lungo travaglio interiore, il 16 settembre successivo aveva iniziato a collaborare, confessando omicidi, estorsioni, sequestri di persone, attentati.

Ha sostenuto di essersi deciso alla collaborazione "*perché lo Stato mi ha dato la possibilità di... mi ha dato questa possibilità è l'ho colta, è stato anche un'opportunità*".

Sinacori ha ammesso di aver conosciuto Agrigento Giuseppe, col quale aveva partecipato allo strangolamento di quattro alcamesi; Bagarella Leoluca, col quale aveva partecipato ad omicidi; Biondo

Salvatore della famiglia di S. Lorenzo; Brusca Bernardo che aveva trascorso un periodo di latitanza a Mazara nell'84; Brusca Enzo Salvatore e Giovanni; Calabrd Gioacchino della famiglia di Castellammare del Golfo; Ferrante Giovan Battista, uomo d'onore di S. Lorenzo; Ganci Domenico, Raffaele e Calogero della famiglia della Noce; Geraci Francesco, uomo d'onore della famiglia di Castelvetrano, amico di Matteo Messina Denaro e col quale aveva commesso omicidi; Messina Denaro Matteo, capo mandamento e capo provincia di Trapani; Messina Denaro Francesco, figlio di Matteo e uomo d'onore di Castelvetrano; Montalbano Biagio, uomo d'onore di Camporeale; Riina Salvatore, più volte incontrato.

Sinacori ha confessato di avere partecipato alla uccisione di Milazzo Vincenzo e della fidanzata Antonella Bonomo. L'ordine di sopprimerli era stato dato dal Riina che si trovava a Mazara del Vallo col Sinacori e con Matteo Messina Denaro e che era stato informato da Giovanni Brusca, Gioacchino Calabrd, Peppe Ferro e Leoluca Bagarella che il Milazzo, convinto che Riina e Brusca Bernardo erano stati soppressi, aveva invitato i suoi accoliti a brindare dicendosi dispiaciuto solo per Giovanni che era un ragazzo; tale convinzione era scaturita dal fatto che il Milazzo, il quale era stato in carcere per l'episodio della raffineria di droga di c.da Virgini in Alcamo, si era recato a S. Giuseppe Jato per cercare Riina e Brusca e non li aveva trovati.

La Bonomo era stata soppressa, perchè conosceva molti posti del palermitano ove si nascondevano latitanti.

La carica di reggente del mandamento di Mazara del Vallo ha consentito al Sinacori di accedere a livelli di conoscenza assai elevati al pari di altri capi mandamento quali il Messina Denaro, Riina, Brusca e Bagarella, appartenendo ad una delle locali articolazioni mafiose che hanno consolidato nel tempo le loro alleanze con il *fl*

gruppo facente capo alla fazione vincente dei corleonesi di Totò Riina, protrattesi fino ai giorni nostri.

Lo specifico contributo prestato da questo collaborante nel presente processo attiene oltre alla conferma della identità di personaggi di primo piano in posizione di vertice dell'organizzazione Cosa Nostra, a taluni segmenti temporali del lungo sequestro del piccolo Di Matteo, sia con riguardo al momento della genesi e della determinazione del rapimento del bambino, sia con riferimento al periodo trascorso a Purgatorio, avendo come sua principale fonte informativa Messina Denaro Matteo, astuto e temuto capo mandamento, ancora oggi latitante.

h

FERRO GIUSEPPE

Sottoposto ad esame all'udienza del 21 ottobre 1998 - ha ammesso di aver fatto parte dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, rivestendo negli ultimi tempi la carica di capo del mandamento di Alcamo, che raggruppava le famiglie di Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi.

Aveva conosciuto Leoluca Bagarella e aveva con lui mantenuto buoni rapporti e, pur ignorando se costui, dopo l'arresto di Riina Salvatore, avesse assunto il ruolo di capo di Cosa Nostra o se fosse stato qualche altro a dirigere l'organizzazione, è stato sempre un suo fedelissimo: per lui *"era un carissimo amico"*.

Ferro era stato arrestato il 31 gennaio 1995 ed era stato informato nel settembre successivo dell'omicidio dei gemelli Pirrone che era stato eseguito il 24 gennaio dello stesso anno durante il periodo in cui egli era fuori Alcamo.

Ignorava chi fossero stati gli esecutori materiali del duplice omicidio, che aveva mandato il Bagarella e che egli non era in grado di identificare, salvo Antonino Mangano col quale aveva avuto diretti rapporti. Trattavasi di quattro o cinque ragazzi che una sera il Mangano, in sua assenza, aveva accompagnato ad Alcamo perché dovevano sequestrare i Pirrone.

Ferro aveva conosciuto nel giugno o luglio 1993 Nino Mangano, che gli era stato presentato come "uomo d'onore" dal Bagarella e da Giuseppe Graviano. Aveva capito che il Mangano aveva preso da ultimo le redini del mandamento di Brancaccio, ma nessuno gli aveva confermato la circostanza. Tra costui e Bagarella vi erano *"rapporti buoni di Cosa Nostra"*. f

Giuseppe Ferro aveva conosciuto Giovanni Brusca nel 1984; lo aveva rivisto nel 1989, allorchè infuriava ad Alcamo la "guerra di mafia" ed era intimamente legato con Vincenzo Milazzo; lo aveva ancora rivisto nel 1993, allorquando si erano tra loro creati rapporti tesi a causa di un precedente dissidio tra il Brusca e Leoluca Bagarella.

Ferro era stato in quel periodo detenuto nelle carceri di Messina; era stato scarcerato verso la fine di aprile 1993 e subito dopo erano avvenuti i fatti di Firenze. Vi era stata poi nel giugno 1993 una riunione a Bagheria o a Misilmeri, nel corso della quale il Bagarella gli aveva detto che ognuno di loro doveva rispettare i propri confini territoriali, nel senso che ciascuno doveva gestire il rispettivo mandamento. Evidentemente Bagarella intendeva riferirsi al fatto che il Brusca in precedenza si era intromesso nel mandamento di Alcamo, come quando aveva diretto nell'89, '90 e '91 tutte le operazioni omicidiarie in quel territorio ed aveva pure partecipato all'omicidio di Vincenzo Milazzo al quale aveva cooperato lo stesso Ferro.

In quella riunione del giugno 1993 col Bagarella e con Matteo Messina Denaro si era stabilito di sopprimere Vito Mutari di Balestrate: ciò che in concreto era poi avvenuto. Brusca però non ne era stato informato ed un giorno si era recato a trovarlo, chiedendogli che fine avesse fatto il Mutari e Ferro gli aveva risposto che non ne sapeva nulla. Il boss di S. Giuseppe Jato era andato, quindi, a protestare dal Bagarella, che lo aveva rimproverato per tale suo comportamento presumendo che egli sapesse o dovesse sapere come fossero andati fatti.

In questo modo Brusca aveva saputo che il Mutari era stato eliminato da quelli di Alcamo ed aveva compreso che era stato tenuto all'oscuro dei fatti di quel mandamento. Aveva tuttavia continuato a mantenere contatti con gli alcamesi e, in particolare, con gli esponenti

di Castellammare del Golfo, cercando di tirare dalla sua parte Agostino Lentini, Antonino Valenti e Vito Coraci, quest'ultimo consigliere della famiglia di Alcamo.

Agostino Lentini non era ancora divenuto parte integrante della famiglia alcamese durante la guerra di mafia; era "vicino" a loro e molto amico di Giovanni Brusca, il quale, dopo la rottura dei rapporti con Ferro, aveva allacciato più intensi rapporti con lui, con Valenti e Coraci, anche per isolare il Ferro.

Con Brusca vi erano ancora contrasti per la divisione del denaro versato dalla cantina che ricadeva a confine tra Partinico ed Alcamo; Brusca aveva cercato di seminare zizzania tra i due mandamenti relativamente a questioni che erano state da tempo appianate con l'intervento di Filippo Nania e Nenè Geraci da una parte e Milazzo dall'altra.

Giuseppe Ferro era stato arrestato il 31 gennaio 1995 e nel febbraio 1996 era stato pure arrestato il figlio Vincenzo che aveva quasi subito iniziato a collaborare.

Aveva scelto la stessa strada della collaborazione nel dicembre dello stesso anno, dopo che gli era piovuta sul capo la "tegola" del figlio e dopo che si era suicidato in carcere Giuseppe Giacomo Gambino, al quale era molto legato. Aveva riflettuto a lungo, aveva capito che il fenomeno mafioso stava distruggendo tutto e tutti, aveva temuto che il figlio facesse fatto la stessa fine e si era conseguentemente deciso a vuotare il sacco confessando tutti i delitti che aveva commesso, senza aver ricevuto alcuna formale contestazione.

Le informazioni rese da Ferro Giuseppe sono di considerevole importanza avendo egli fornito, nell'ambito della vicenda del piccolo Di Matteo, elementi rilevanti d'accusa nei confronti degli imputati Coraci Vito, Lentini Agostino e di altri complici nella fase in cui il *fr*

FERRO VINCENZO

Interrogato all'udienza del 23.9.1998, ha precisato di essere figlio di Giuseppe Ferro, oggi pure collaborante, di avere conseguito la laurea in medicina all'Università di Palermo e di avere deciso di collaborare per varie considerazioni che lo avevano portato a compiere una "scelta radicale".

Egli ha così motivato il suo pentimento: "*... non mi sentivo mafioso per cui... non capivo le motivazioni per cui dovevo agire da tale; infatti io sin dall'inizio ho detto sempre di non essere mafioso, perchè non mi sento mafioso; il discorso di avere, essere stato iniziato a quel rito là, mi fu detto di farlo e dovevo farlo, non potevo rifiutare, però io non mi sentivo di essere mafioso e non l'ho fatto, anche perchè non potevo... Vedavo una cosa che andava svanendo, io praticamente avevo studiato per fare il medico ed ora mi ritrovavo ad essere un mafioso, addirittura un capo mandamento dopo l'arresto del Melodia, io che non avevo nessuna cognizione di questo modo di fare tra l'altro, per cui ho deciso che bisognava farla finita subito, perchè non poteva essere così, perchè mio padre non mi aveva detto di fare il mafioso, io ero solito accompagnare mio padre dove voleva, però questo non vuol dire che io venivo inquinato in quelle cose, mentre subito dopo il suo arresto quello che accadde purtroppo, però l'unico rimedio a tutto era questo e così l'ho fatto*".

Adottata tale decisione, aveva subito fornito indicazioni di carattere investigativo alla DIA, tra cui i luoghi in cui si nascondevano alcuni latitanti, come Spatuzza, Grigoli, Michele Mercadante e Mariano Asaro, che si erano stabiliti a Trapani nella borgata di Marausa. In quel

bambino era stato trattenuto nella zona di Castellammare del Golfo,
che faceva parte del mandamento mafioso di Alcamo.

ll

posto non erano stati tuttavia trovati perché erano andati via poco tempo prima.

Il genitore era stato detenuto per associazione mafiosa, sequestri di persona ed altri reati.

Vincenzo Ferro era entrato in Cosa Nostra proprio durante il periodo in cui il padre era in stato di detenzione. In tale periodo era solito accompagnare Antonino Melodia, reggente del mandamento di Alcamo, nei suoi vari incontri con esponenti mafiosi tra i quali Matteo Messina Denaro. Normalmente egli rimaneva fuori, ma un giorno nel periodo prenatalizio del 1995 il Melodia gli aveva detto di entrare perché non aveva nulla di importante da discutere col Messina Denaro dovendogli soltanto porgere gli auguri di Natale. Era, invece, avvenuto che la discussione si era incentrata sulla esistenza di una grande famiglia mafiosa presente in Belgio. Dopo qualche giorno il Melodia gli aveva comunicato che Matteo Messina Denaro aveva commesso una *gaffe*, perché in sua presenza non avrebbe dovuto parlare di vicende di Cosa Nostra, atteso che egli non era affiliato; pertanto bisognava correre ai ripari associandolo ritualmente all'organizzazione: ciò era avvenuto senza che nessuno si fosse dato cura di spiegargli le regole dell'organizzazione.

La sua militanza era tuttavia durata ben poco, giacchè il 20 febbraio 1996 era stato arrestato a seguito delle accuse contro di lui rivolte da Tony Calvaruso e subito dopo aveva deciso di collaborare con la Giustizia ed, in particolare, con l'autorità giudiziaria di Firenze, essendo stato a torto implicato nel processo delle stragi per una vicenda insignificante che era stata ritenuta collegata all'attentato dinamitardo di via dei Georgofili.

Infatti, mentre il padre era detenuto nelle carceri di Messina, su richiesta di Gioacchino Calabrò, reggente della famiglia

Castellammare del Golfo aggregata al mandamento di Alcamo, ed amico del genitore, Vincenzo Ferro si era recato a Firenze presso lo zio in cerca di un garage che il Calabro aveva chiesto di avere a disposizione per un solo giorno; lo zio gli aveva risposto che non era possibile trovare il locale ed egli si era limitato a comunicare tale notizia allo stesso Calabro, che aveva poi provveduto autonomamente, recandosi egli stesso a Firenze.

Egli non si era allora reso conto che il reperimento del detto locale era collegato alla strage, ma lo aveva capito in un secondo momento.

Aveva avuto, infatti, modo di conoscere Giorgio Pizzo, Cosimo Lo Nigro, Giuseppe Barranca e Francesco Giuliano, i quali avevano alloggiato presso la casa dello zio, che non aveva gradito la loro presenza, tant'è che li aveva mandati via. Costoro se ne era lamentati e lo avevano riferito a Matteo Messina Denaro che, a sua volta, si era rivolto al Calabro; lo zio aveva dovuto subire per la seconda volta la presenza dei detti individui nella sua casa, ma aveva preteso che anch'egli fosse presente. Proprio in quell'occasione aveva conosciuto i predetti, che poi aveva rivisto ad Alcamo, ma costoro non gli erano stati presentati come uomini d'onore, qualità che del resto neppure egli allora rivestiva.

Quando era avvenuta l'esplosione a Firenze, Vincenzo Ferro era presso lo zio ed in quella città erano pure presenti Giorgio Pizzo, Cosimo Lo Nigro, Giuseppe Barranca e Francesco Giuliano. All'inizio non si era reso conto del coinvolgimento di costoro nell'attentato, anche perchè in un primo tempo le notizie giornalistiche erano nel senso che fosse scoppiata una bombola di gas; poi, quando si era parlato di autobomba e del tipo di macchina usata aveva collegato tutte le notizie in suo possesso intuendo che quei soggetti, che quella sera aveva visto arrivare con un Fiorino (cioè lo stesso tipo di furgone) 

imbottito di esplosivo che era esploso nella via dei Georgofili), erano responsabili dell'attentato.

Quegli stessi individui nel gennaio 1995 erano tornati ad Alcamo per commettere l'omicidio dei gemelli Pirrone. All'impresa delittuosa avevano partecipato Pizzo Giorgio, Giuseppe Barranca, Salvatore Grigoli, Spatuzza Gaspare, Cristofaro Cannella, Nino Mangano, Coraci Vito di Alcamo, Melodia Antonino, Giuseppe Calabro ed altre persone. Anch'egli aveva fatto parte dell'organizzazione, giacchè era rimasto nel capannone da dove i killer si erano mossi per accompagnarli nelle loro autovetture dopo l'impresa criminosa.

I Pirrone, fratello e sorella, e successivamente anche un cugino, erano stati uccisi perchè avevano attentato alla vita di Antonino Melodia; vi era infatti una specie di guerra tra i due gruppi.

Durante la sparatoria era rimasto accidentalmente ferito ad un piede Salvatore Grigoli, forse colpito da un fucilata di rimbalzo; era stato subito soccorso da lui e dal dr. Melodia e gli erano stati estratti un pallino di piombo e un pezzettino dello stesso metallo.

Lo avevano medicato e Nino Mangano lo aveva portato a Palermo. Apparentemente non si trattava di una ferita grave, ma comunque avevano consigliato una indagine radiografica che essi non erano in condizioni di fare.

Il collaborante, oltre che per la vicenda delle stragi e per il duplice omicidio di Alcamo, aveva avuto altri contatti con Mangano, Pizzo e gli altri. Al primo, su incarico del padre, aveva diverse volte recapitato bigliettini. Una volta aveva accompagnato il genitore in una località tra Villabate e Bagheria e lì aveva conosciuto Leoluca Bagarella, Giuseppe Graviano, Cristofaro Cannella ed un ragazzo che stava fuori, certo Benigno, che era pure imputato nel processo delle stragi.

Aveva pure accompagnato il genitore a Partinico, incontrando il Mangano, Giuseppe Barranca, Giovanni Brusca, Matteo Messina Denaro e tante altre persone, che egli non conosceva, anche perchè rimaneva fuori in macchina ad aspettare.

Anche in altri posti aveva accompagnato sia il padre che il Melodia per partecipare a riunioni tra esponenti di vertice di Cosa Nostra. In tali occasioni il genitore gli aveva presentato un soggetto - a volte col nome di "zio Vito", altre volte col nome di "zio Franco" - che poi aveva saputo essere Leoluca Bagarella.

Il collaborante Ferro Vincenzo ha rivelato molti particolari riguardanti la storia della famiglia mafiosa di Alcamo, da anni al centro di cruente guerre intestine ed entrata ormai nell'orbita dei "corleonesi" di Totò Riina.

Egli ha confermato l'identità e l'attività delittuosa dei componenti di detta famiglia, a cominciare da Melodia Antonino che ne è stato il capo effettivo e di Calabrò Gioacchino precedente capo, prima dell'arresto, parlando anche degli stretti rapporti intrattenuti con i maggiori esponenti corleonesi, tra cui Bagarella, Brusca, Messina Denaro Matteo, Sinacori Vincenzo e Mercadante Michele.



GERACI FRANCESCO

È stato esaminato in questo processo all'udienza del 25 settembre 1998. Era stato arrestato il 29 giugno 1994 ed aveva iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria il 6 settembre 1996. Era stato colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere per concorso nell'omicidio di Bonomo Antonella (al quale egli non aveva partecipato) a seguito delle accuse contro di lui rivoltegli dal collaborante Gioacchino La Barbera.

Quel giorno aveva accompagnato Matteo Messina Denaro a Castellammare del Golfo e gli erano state presentate tutte le persone presenti: Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca, Nino Gioè, Gioacchino La Barbera, Peppe Ferro, Gino Calabrò, Vincenzo Sinacori. Lo avevano fatto entrare in una stanza e, quando era uscito, aveva visto il corpo inanimato della Bonomo, fidanzata di Vincenzo Milazzo, che egli aveva conosciuto in occasione di altro omicidio in Campobello di Mazara, allorchè era stata sequestrata una persona poi strangolata a Triscina.

Geraci aveva fatto parte dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, anche se non era stato affiliato col rito tradizionale. Matteo Messina Denaro, del quale era stato il fedele accompagnatore, gli aveva detto che era stato inserito in un gruppo di persone superiore ai mafiosi "punciuti", perchè votati ad imprese di vitale importanza, come le stragi, delle quali dovevano sapere soltanto in pochi.

Il collaborante aveva, infatti, accompagnato il Messina Denaro, che usava il falso nome di "Paolo Forte" a Roma per progettare gli attentati al presentatore Maurizio Costanzo, al ministro Martelli e al

PL

giudice Falcone; avevano preparato nella capitale armi e gli aveva assegnato il compito di pilotare una macchina pulita per pedinare i personaggi presi di mira.

Tra i pochi che erano a conoscenza della preparazione degli attentati era verosimilmente Mariano Agate di Mazara del Vallo, che, prima di partire, si era appartato col Messina Denaro e aveva poi loro detto: "*Occhi aperti, picciotti!*" . Nessuno gli aveva detto che egli era un "riservato", bensì che qualcuno aveva costituito questo gruppo di ragazzi.

Quando aveva iniziato a collaborare aveva confessato tutte le imprese delittuose cui aveva partecipato, ad eccezione di quello della Bonomo del quale non si riteneva responsabile; era coinvolto in circa sei omicidi e nel tentato omicidio del commissario di Polizia dr. Germanà.

La trasferta romana era avvenuta nel 1991 o '92; la data era desumibile da quella in cui aveva noleggiato nella capitale un'autovettura presso la Herz, pagando con la sua carta di credito e da quella dell'acquisto di due camicie nella via Condotti, pagate pure con la carta di credito.

Geraci esercitava allora il commercio di generi di oreficeria e aveva accompagnato il Messina Denaro a Roma per una verifica sui luoghi; non gli erano stati meglio specificati i particolari. Avevano caricato le armi a Mazara del Vallo, poi si erano recati a Palermo a casa di Salvatore, poi il Messina Denaro gli aveva detto che dovevano raggiungere Roma; facevano parte della comitiva anche Vincenzo Sinacori, Giuseppe Graviano, Cristofaro Cannella e Lorenzo Tinnirello. Egli ed il Sinacori erano giunti a Roma con l'aereo ed erano stati prelevati da Antonio Scarano; Messina Denaro era partito con gli altri a bordo di una Fiat Uno di proprietà del Tinnirello. Si

erano dati appuntamento presso la Fontana di Trevi ed avevano dormito in un alloggio che aveva procurato lo Scarano.

Geraci aveva conosciuto Salvatore Riina; era stato intestatario di un'azienda agricola di proprietà di quest'ultimo e custode di una valigetta contenente tutti i gioielli della famiglia e lingotti d'oro, che aveva fatto ritrovare all'inizio della sua collaborazione.

Aveva sentito dire al Messina Denaro che i collaboranti erano un grosso problema, ma non ricordava di progetti specifici per colpirli. Nulla aveva saputo, nè prima nè dopo, della vicenda del sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo.

fr

MAZZOLA Giovanni:

Esaminato all'udienza del 25 settembre 1998, ha ammesso di avere fatto parte di Cosa Nostra. Era stato "combinato" col rito tradizionale della "puncitina" nei primi mesi del 1980 nella famiglia di Montelepre, aggregata al mandamento di Partinico, il cui capo era all'epoca Nenè Geraci "il vecchio".

Il padre di Giovanni Mazzola era stato capo famiglia di Montelepre e si era volontariamente dimesso o era stato comunque "posato".

Il collaborante era stato all'estero sino alla fine del 1980 e, prima ancora che rientrasse in Italia, era stato "combinato" in occasione di un suo soggiorno a Montelepre nel dicembre 1979 per volontà del cugino Salvatore Vito Candela.

Era stato arrestato la prima ed unica volta il 29 maggio 1996 per associazione mafiosa. Aveva sempre rivestito il ruolo di soldato nella predetta famiglia, che era capeggiata da Salvatore Lombardo.

Quando aveva iniziato a collaborare con la Giustizia, aveva confessato di aver fatto parte dell'organizzazione mafiosa ed anche gli omicidi e le estorsioni che aveva commesso, dei quali non era neppure sospettato.

Al momento del suo arresto il capo del mandamento di Partinico era ufficialmente Giovanni Bonomo, ma di fatto coloro che comandavano erano i fratelli Vitale, che erano "*il braccio esecutivo della famiglia*".

Aveva conosciuto Giovanni Brusca, col quale però non aveva commesso omicidi; gli era stato presentato come uomo d'onore e verso la fine del 1984 lo aveva ospitato nel suo villino: si fermava con la sua famiglia per i weekend, mentre nell'estate del '95 era rimasto in permanenza per un paio di mesi.

Della famiglia di S. Giuseppe Jato aveva conosciuto Salvatore Genovese e Giuseppe Agrigento, che gli erano stati presentati ritualmente, un fratello dell'Agrigento ed altri soggetti della stessa consorteria mafiosa, come Giuseppe Monticciolo, che si recava a trovare Giovanni Brusca allora già latitante ed il fratello di quest'ultimo Enzo Salvatore. Nè Monticciolo nè Enzo Salvatore Brusca gli erano stati però presentati come uomini d'onore; col primo aveva avuto rapporti unicamente in relazione alla presenza di Giovanni Brusca nella sua abitazione e forse per il recapito di messaggi dello stesso boss mafioso.

Nel villino nel quale aveva ospitato il Brusca, costui aveva avuto periodici incontri con Leoluca Bagarella, Francesco Di Piazza, Vito Vitale e il fratello Leonardo; questi ultimi due non gli erano stati mai presentati come uomini d'onore, mentre gli erano stati ritualmente presentati dallo stesso Brusca sia il Bagarella che Salvatore Biondo, che per l'occasione lo accompagnava.

Il Biondo era un soggetto che aveva la barba ed era di statura abbastanza alta; lo aveva rivisto all'Ucciardone, essendo stato arrestato pochi giorni prima di lui. Non aveva conosciuto altro soggetto omonimo.

PATTI ANTONIO

È stato sottoposto ad esame all'udienza dibattimentale del 23 settembre 1998. È stato concordemente indicato da più collaboranti come uno dei più pericolosi e spietati killer della famiglia mafiosa di Marsala, rappresentata da D'Amico Vincenzo e ricompresa nel mandamento di Mazara del Vallo, capeggiato da Mariano Agate e fedele alleato dei corleonesi.

Oltre a tale mandamento nella provincia di Trapani esistevano quelli di Alcamo, quello di Trapani e quello di Castelvetrano; capo provincia era Francesco Messina Denaro di Castelvetrano, padre di Matteo Messina Denaro, che sostanzialmente faceva le veci del genitore, già vecchio e malandato in salute, oggi deceduto.

Iniziata la propria carriera criminale come rapinatore, ben presto era passato nelle fila della locale famiglia mafiosa marsalese e aveva acquisito maggiore prestigio divenendo ben presto il sicario più affidabile per la commissione di numerosi omicidi, di cui la maggior parte (circa 38) confessati.

Antonio Patti era detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo inflittagli per il reato di omicidio. Aveva fatto parte dell'associazione mafiosa Cosa Nostra dall'ottobre 1979 sino al giugno 1995.

Era stato arrestato l'1 aprile 1993 e, a seguito di colloqui investigativi, nel periodo natalizio del 1994 aveva deciso di collaborare con la giustizia.

Mentre era ancora in stato di libertà, nel 1991 aveva conosciuto Leoluca Bagarella. Lo aveva incontrato per la prima volta nella sua abitazione di Mazara del Vallo, ove il boss trascorreva la latitanza; gli era stato presentato da Mariano Agate.

Dopo l'arresto di Salvatore Riina, aveva appreso da Andrea Mangiaracina, uomo d'onore di Mazara del Vallo, che capo di Cosa Nostra era divenuto Mariano Tullio Troia; Mangiaracina gli aveva detto: “*O zu Totò l'arristaru, ormai c'è u zu Mariano Tullio Troia*”, che egli neppure conosceva.

Riina era stato arrestato con Salvatore Biondino; Patti aveva conosciuto quest'ultimo durante il periodo estivo del 1990, ma ignorava quale ruolo questi avesse nel mandamento di San Lorenzo: era comunque un personaggio “*importante*”. Parimenti sconosceva che il Mariano Tullio Troia facesse parte dello stesso mandamento.



I COLLABORANTI DI ALTRI MANDAMENTI DELLA PROVINCIA DI PALERMO

BARBAGALLO Salvatore Giuseppe:

È stato esaminato all'udienza del 24 settembre 1998 ed ha dichiarato di avere fatto parte dell'associazione mafiosa Cosa Nostra dal dicembre 1982. Era stato affiliato alla famiglia di Caccamo, ricompresa nell'omonimo mandamento, per volere di Lorenzo Di Gesù che ne era il capo, senza che fosse celebrato il rito tradizionale del santino e della "puncitina".

Era stato fermato ed in seguito arrestato nel marzo 1995, allorchè abitava nella borgata di Portella di Mare, frazione di Misilmeri, per associazione mafiosa ed omicidio. Il fermo era stato originato da intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito di indagini relative a fatti che si erano verificati in Villabate.

Non appena fermato, aveva deciso di collaborare ed aveva dato, nell'immediato, indicazioni di carattere investigativo rivelando che era in corso un piano per la eliminazione dei Di Peri, padre e figlio, che infatti quella sera stessa erano stati uccisi. Aveva altresì informato gli investigatori, secondo quel gli aveva confidato il suo capo Giuseppe Panzeca, dovevano essere uccisi, con l'autorizzazione del Bagarella, tutti gli altri componenti del gruppo Di Peri e tra questi Gaetano Buscemi e Giovanni Spataro erano stati subito eliminati. Aveva ancora segnalato il nascondiglio di alcune armi, che erano stati ritrovate soltanto in parte.

Aveva, infatti, accompagnato sul posto i Carabinieri che avevano rinvenuto un mitragliatore M12, un mitra artigianale, delle pistole,

esplosivo ed altro che serviva per commettere omicidi ed attentati. Aveva fatto sequestrare altre armi nella sua abitazione: due revolver, uno cal. 44 ed altro cal. 38 special.

Nell'indicare i motivi della sua scelta collaborativa, il collaborante ha dichiarato: "... *Il motivo essenziale è stato il primo quello di potere dare finalmente una svolta ad una scelta che in passato avevo fatto, ma non mi era riuscita di risolvere, in quanto, già nel '91 avevo cercato di uscire da quell'ambiente, ma con le sole mie forze non ce l'ho fatta, in quanto ci sono ritornato di nuovo. Poi, dovendomi trovare forzatamente ad una scelta, forzatamente nel senso di... nessuno mi ha minacciato e nessuno mi ha ricattato o obbligato, nel senso forzatamente, perché mi è stata messa una scelta davanti e ho dovuto scegliere, consensualmente, volutamente, la collaborazione, proprio per dare un taglio netto all'ambiente che avevo frequentato un tempo e piano piano ho continuato sempre a mantenermi su questa linea, riuscendo a confermarla sempre, in quanto non è una scelta facile e non consiglio a nessuno di farla, però una volta che viene fatta, la si deve portare fino in fondo, nonostante tutti gli ostacoli e le difficoltà che si possono trovare; l'unica cosa che dico oggi è che la mia collaborazione è una conseguenza del mio pentimento, pentimento che non è di questo Tribunale, ma di ben altro, quello che io ho da offrire a questo Tribunale è solo la mia collaborazione, come supporto investigativo, quello che invece non rifarei più è quello di ritornare come collaboratore.*

Io non vorrei più ritornare come collaboratore di giustizia, in quanto vorrei stare seduto qui, su questa sedia, come cittadino comune e non come un ex delinquente, tutto qui".

Barbagallo Salvatore non è un collaboratore di primo piano.

E' rimasto accertato che nel novembre 1994 era stato ucciso Francesco Montalto e nel paese si stavano formando due gruppi contrapposti: da un lato i Di Peri, Giuseppe e Salvatore padre e figlio, e dall'altro i Montalto, Salvatore e Giuseppe, padre e figlio e, a loro volta, padre e fratello di Francesco.

Inizialmente lo scontro tra i due gruppi era stato originato dalla designazione delle candidature al Comune, poi nell'ambito delle estorsioni.

Le estorsioni erano state da sempre prerogativa dei Montalto che disponevano di uomini per la imposizione e la riscossione del "pizzo" a tutti i commercianti della zona, alle industrie e alle cooperative agricole.

Dopo la morte di Francesco Montalto i Di Peri avevano iniziato ad imporre il pizzo per mezzo dei loro uomini, tra cui Antonino Messicati Vitale, che aveva comunicato al Barbagallo "...che non bisognava più pagare ai Montalto, ma pagare ai Di Peri, anzi le cose si dovevano sistemare in paese una volta e per tutte con questi Montalto". In questo periodo avevano addirittura ideato di sopprimere Vincenzo Montalto, fratello di Salvatore, che aveva preso il posto del congiunto.

H

GANCI Calogero:

Relativamente agli imputati di questo processo il collaborante aveva conosciuto:

- Agrigento Giuseppe, capo della famiglia di San Cipirello che aveva incontrato in una villa vicino Dammusi (nella quale erano stati uccisi Santino Inzerillo e Calogero Di Maggio), ed il fratello Agrigento Gregorio, il cugino Anzelmo Francesco Paolo che rivestiva la carica di sottocapo della famiglia della Noce e col quale aveva commesso diversi omicidi.
- Bagarella Leoluca, che si recava a trovare Salvatore Riina ospite per un certo tempo nella casa del proprio suocero.
- Biondo Salvatore, uomo d'onore della famiglia di S. Lorenzo; con costui aveva commesso l'omicidio di Alfio Ferlito in Viale Regione Siciliana.
- Bommarito Bernardo, uomo d'onore della famiglia di S. Giuseppe Jato. Lo aveva conosciuto in occasione del sequestro e del susseguente omicidio di Giordano Giovanni.
- Brusca Enzo Salvatore, figlio di Bernardo, conosciuto quando era ancora un bambino.
- Brusca Giovanni, col quale aveva partecipato alla strage Chinnici. Aveva conosciuto anche l'altro fratello Brusca Emanuele che svolgeva l'attività di "tramite" tra Riina e Balduccio Di Maggio, quando quest'ultimo aveva preso la reggenza del mandamento di San Giuseppe Jato.

Aveva conosciuto altresì Montalbano Biagio, uomo d'onore della  famiglia di S. Giuseppe Jato.

DI MATTEO Mario Santo:

Esaminato all'udienza del 5 novembre 1998 ha ripercorso la sua storia criminale riferendo di essere stato arrestato il 4 giugno 1993 a seguito delle accuse contro di lui rivolte da Di Maggio Baldassare e di avere iniziato a collaborare il 24 ottobre successivo rivelando subito di avere partecipato alla strage di Capaci e facendo i nomi dei suoi correi. Era stato il primo a parlare di tale vicenda e dopo di lui aveva iniziato a collaborare Gioacchino La Barbera.

Nel mese di novembre 1993, quando già la sua collaborazione era divenuta di dominio pubblico, era stato sequestrato il suo bambino. Ne era stato informato dalla moglie, la quale gli aveva comunicato che per salvare il ragazzo doveva ritrattare le sue accuse.

Nel periodo in cui il bambino era ancora in mano ai sequestratori, alcune volte si era avvalso della facoltà di non rispondere per il suo stato d'animo non sempre sereno. Nello stesso periodo non aveva mai incontrato il genitore né aveva parlato con lui.

Di Matteo Mario Santo era entrato a far parte di "Cosa Nostra" nel 1975 in qualità di affiliato della famiglia di Altofonte, il cui capo era all'epoca Francesco Di Carlo. Suoi "padrini" nella cerimonia di iniziazione erano stati Di Carlo Andrea e Giulio, Antonino Gioè e il padre di quest'ultimo.

Prima di essere affiliato aveva commesso danneggiamenti e dopo essere divenuto "uomo d'onore" aveva partecipato all'omicidio di tale Baio (o Baglio), il macellaio di San Giuseppe Jato, parente di Brusca.

Aveva poi partecipato al duplice omicidio di Pillari e Tortorici.

Aveva conosciuto, tra gli imputati del presente processo, Agrigento Giuseppe, capo della famiglia di S. Cipirello; Agrigento Gregorio,

fratello del primo; Agrigento Romualdo, figlio di Gregorio; Anzelmo Francesco Paolo della famiglia della Noce; Bommarito Bernardo, uomo d'onore della famiglia di S. Giuseppe Jato; Brusca Emanuele ed Enzo Salvatore, figli di Bernardo.

Egli ha anche riferito dei suoi stretti rapporti con Giovanni Brusca, divenuto capo mandamento di S. Giuseppe Jato in sostituzione del padre Bernardo, affermando di essere stato un suo "soldato" per due anni e di avergli dato persino ospitalità nella sua casa. *f*

GLI IMPUTATI COLLABORANTI

BRUSCA Enzo Salvatore:

È stato tratto in arresto in Agrigento, nella località Cannatello, il 20 maggio del 1996.

Pendevano a suo carico provvedimenti restrittivi della libertà personale in relazione, tra l'altro, al sequestro ed alla scomparsa del piccolo Giuseppe Di Matteo.

- Mentre si trovava detenuto in regime custodiale in relazione ad imputazioni per gravissimi reati, in data 1 ottobre 1996, esprimeva la sua volontà di collaborare con la Giustizia, riferendo quanto a sua conoscenza in ordine all'associazione mafiosa Cosa Nostra ed alle sue personali responsabilità nell'esecuzione di numerosi gravissimi delitti, tra cui il sequestro e la soppressione del piccolo Di Matteo.

In particolare il Brusca Enzo Salvatore dichiarava di volere:

- riferire una serie di delitti, dei quali si era reso responsabile;
- fornire indicazioni in merito a numerosi altri episodi, dei quali era comunque a conoscenza;
- svelare l'esistenza di un progetto di depistaggio che anch'egli aveva contribuito ad elaborare, portato avanti fino a quel momento dal fratello Giovanni e finalizzato a non accusare alcune persone che lo avevano aiutato durante la latitanza e, soprattutto, a "destabilizzare alcuni processi", screditando le già acquisite fonti collaborative.

In altri termini i due Brusca, che conoscevano perfettamente sia gli atti processuali che la normativa e la giurisprudenza in materia di

chiamata in correità, volevano contrapporre le loro dichiarazioni a quelle di altri attendibili collaboratori di Giustizia allo scopo di metterne in dubbio la credibilità complessiva e, quindi aiutare le persone accusate da questi ultimi.

Si trattava di assumere la veste di falsi pentiti per penetrare nei meccanismi di applicazione della relativa legislazione e per scardinare ciò che le AA.GG. avevano costruito negli anni in termini processuali, con grande fatica e dispendio di tempo ed energie; una strategia per indebolire e dissacrare lo strumento del pentitismo per delegittimare la credibilità dei collaboranti.

Brusca Enzo Salvatore ad un certo punto decideva di abbandonare definitivamente il piano originariamente preparato con il fratello e confermava la sua scelta di campo manifestando la sua volontà di riferire effettivamente quanto a sua conoscenza.

La desistenza dal progetto di falsa collaborazione era anche dovuta alla constatazione che il tentativo di depistaggio ideato e messo in atto con il fratello non poteva resistere di fronte alle precise contestazioni derivanti dalle coeve acquisizioni probatorie provenienti da dichiarazioni di altri propalanti e dall'esito di imponenti attività investigative, le quali, lungi dallo screditare omologhe differenti fonti informative, avevano evidenziato ben presto le palese falsità e le calunnie dalle quali i primi discorsi dei fratelli Brusca risultavano infarciti.

Brusca Enzo, dunque, si decideva a smentire alcune delle più rilevanti informazioni fatte fino a quel momento dal di lui congiunto e, in ordine alla specifica vicenda del sequestro e della soppressione del piccolo Di Matteo, sia pure con qualche difformità in ordine alle fasi finali, confermava la veridicità delle dichiarazioni rese dal Monticciolo.

Il Brusca, con il volto inedito dell'aspirante collaborante, compariva il 17 gennaio 1997 davanti alla Corte d'Assise nel processo a carico di Agrigento Giuseppe + 62, all'udienza dibattimentale del 17 gennaio 1997.

E' necessario premettere che nel suddetto processo la Corte di Assise di Palermo, con sentenza del 25.7.1997, lo aveva condannato alla pena di anni 17 di reclusione, riconoscendolo colpevole dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e dell'omicidio di Filippi Vincenzo; in quel giudizio al Brusca era stata negata la concessione della speciale attenuante, di cui all'art.8 L. n. 203/91, a causa del ritenuto equivoco comportamento processuale.

Il verbale delle dichiarazioni, rese in pubblico contraddittorio nel suddetto procedimento, è stato prodotto dal P. M. ai sensi dell'art. 238 comma 1° c.p.p. ed acquisito al fascicolo per il dibattimento.

Nell'ambito di tali dichiarazioni, egli aveva raccontato di essere entrato a far parte dell'associazione mafiosa senza la prestazione del rituale giuramento, pur avendo ripetutamente chiesto di essere "combinato" ed interessando in tal senso Agrigento Giuseppe perchè intercedesse presso il fratello Giovanni che gli aveva riferito che era meglio lasciar perdere per evitare il suo riconoscimento ufficiale da parte dei pentiti. Aveva comunque partecipato a danneggiamenti, estorsioni ed omicidi; aveva detenuto armi; egli stesso si era interessato per far costruire il deposito nella contrada Giambascio e vi aveva deposto le armi.

Aveva partecipato allo strangolamento di Filippi Vincenzo che il fratello Giovanni, il Di Matteo, il Di Maggio e i due fratelli Madonia (Antonino e Salvino) avevano sequestrato travestiti da carabinieri con l'appoggio di Mercadante Michele e di Milazzo Sebastiano. Lo strangolamento era avvenuto a Dammusi ed era presente anche Vitino *fl*

Brusca; il corpo era stato dissolto nell'acido in un fusto di lamiera che egli aveva preparato; inoltre era stato incaricato di bruciare i documenti del Filippi.

Per essere scagionato dall'accusa di aver partecipato al suddetto omicidio, rivoltagli dal Di Maggio, il fratello si era adoperato per mezzo del Dott. Aragona per alterare documenti clinici: l'idea era stata sua ed il congiunto l'aveva attuata.

Brusca ha affermato che il fondo in contrada Dammusi era di proprietà di Riina Salvatore; il padre era stato arrestato il 24.11.1985 nel fondo limitrofo (quello del dr. Barbaro) e da quel momento non si era più interessato di Cosa Nostra: la carica di capo mandamento era stata conferita prima al Di Maggio e poi era stata assunta dal fratello Giovanni.

In quella sede egli ha escluso qualsiasi responsabilità del fratello Emanuele che si occupava esclusivamente della coltivazione delle loro terre e di quelle in comproprietà col Riina Salvatore.

Aveva effettivamente avuto dei discorsi col fratello Giovanni circa la possibilità di una loro falsa collaborazione per salvare le persone a loro più vicine, ma egli non era stato d'accordo ed aveva maturato per proprio conto l'idea di una collaborazione piena per rompere col passato criminale. Di un suo falso pentimento aveva anche parlato con Monticciolo, ma erano state solo ipotesi prive di concretezza.

Brusca ha cercato di minimizzare il senso delle sue dichiarazioni in ordine ad una proposta fatta al fratello Giovanni e tendente a fingersi pentito per infiltrarsi tra i collaboratori ed uccidere Monticciolo.

Ha dichiarato il senso della frase "*salvare le persone a noi vicine*", asserendo che si riferivano all'omicidio avvenuto a Corleone, nel quale egli avrebbe dovuto sostituirsi a Vitale Vito.

Ha reiteratamente ribadito alle domande dei difensori che aveva il
sospetto che alla cattura del genitore avesse contribuito Di Maggio,
che aveva assistito da altro fondo all'operazione.

M

La sua storia personale e l'iter della sua collaborazione

Nell'ambito del presente processo l'imputato Brusca Enzo Salvatore, nel corso del suo esame, ha riassunto la sua vicenda umana e criminale.

Egli non era uomo d'onore, in quanto non era stato affiliato, però aveva agito all'interno dell'organizzazione mafiosa come se lo fosse, avendo partecipato a tutte le attività criminali del fratello Giovanni.

Aveva deciso di collaborare con la Giustizia, spinto inizialmente dal desiderio di salvaguardare l'incolumità propria e dei familiari; in seguito si era reso conto che la sua era stata una scelta felice, avendo condannato le atrocità che aveva commesso.

Aveva avuto modo, infatti, di meditare, "...di riflettere, di valutare la mia vita, valutare tutto. Anche le azioni che avevo commesso", ed aveva chiesto di incontrare il maresciallo Di Bella, che aveva prestato servizio in San Giuseppe Jato con il quale aveva instaurato un buon rapporto.

La sua richiesta era stata fraintesa e, al posto del Di Bella, era stato portato al cospetto del dr. Sabella, sostituto procuratore della Repubblica Di Palermo e la presenza di un magistrato, che non aveva avuto il coraggio di chiamare prima, aveva accelerato la sua sofferta decisione di "...dire tutta la verità, cioè, a sfogarmi, a scaricare...".

Nel corso di tale sua collaborazione aveva confessato interamente il suo passato criminale, rivelando la sequela di delitti, quali omicidi, estorsioni ed altro, di cui era stato autore o coautore e relativamente ai quali non era stato neppure sottoposto ad indagini.

Durante la sua militanza in Cosa Nostra aveva avuto modo di imbattersi in numerosi uomini d'onore e di conoscere coloro che gravitavano nell'ambiente mafioso.

La sua collaborazione era iniziata l'1 ottobre successivo. Nel periodo intermedio aveva avuto modo di incontrarsi nell'aula bunker dell'Ucciardone col fratello, che gli aveva suggerito di assumere determinati atteggiamenti di falsa collaborazione per vanificare le dichiarazioni accusatorie di Baldassare Di Maggio. Egli, però, non aveva seguito i suggerimenti del congiunto disvelando subito agli inquirenti i segreti intenti. Sostanzialmente il piano del fratello consisteva nel fornire false indicazioni in modo da rendere inattendibili le dichiarazioni dei collaboratori e salvare gli esponenti di Cosa Nostra. A questo piano egli non si era affatto adeguato ma sconosceva quali eventuali diverse dichiarazioni avesse reso il fratello Giovanni.

Aveva comunque confessato di avere partecipato a sette omicidi ed aveva fatto ciò non per essere ammesso al programma di protezione che non aveva neppure richiesto.

Enzo Salvatore Brusca ha rivelato qual'è stato il suo proposito: *“Ho deciso: cambio vita, cioè, tentare di una nuova possibilità...; fino ad ieri io non è che avevo..., cioè ero un robot meccanizzato. Sono nato, educato, costruito per eseguire certe determinati atteggiamenti, per poter... cioè, ho fatto quello che gli altri si aspettavano da me. E invece poi ho detto: “basta, faccio di testa mia!“ . Io posso dire che la mia prima vera decisione è stata questa, cioè, essenziale nella mia vita”.*

L'imputato non ha avuto remore a condannare il suo vissuto familiare ed il suo passato criminale:

fr

“... Non è che è un mistero dov'è che sono nato, cresciuto, cioè, che mio padre... cioè, da dove vengo fuori, non è che potevo venir fuori altrimenti.

Cioè, io sono nato; all'età di 12-13 anni già conoscevo, capivo che quelli che decidevano eravamo noi.

Quindi, il culmine della mia vita era crescere per essere quella bestia, per... ; cioè, era per me era normale condurre quel tipo di vita; era... per esempio, per me, lo Stato.... mi avevano insegnato sempre che i Carabinieri sono i nemici, gli sbirri... Questa era la cognizione. Non si parla mai, avere un certo tipo di atteggiamento...

Non so, è tutto un culmine di cose che portano, diciamo, avevo un limitato... Non è che avevo la possibilità di avere autocritica di poter stabilire se questo era bene...

Oppure, nei parametri in cui ho stabilito, il bene era uccidere; il male era andare a fare quello che sto facendo, il collaboratore”.

Era così entrato in Cosa Nostra, quasi per naturale vocazione (“*Sono nato per Cosa Nostra io*”), in quanto figlio di Bernardo Brusca, senza neppure la celebrazione del rito ufficiale del santino e della “puncitina”. Più volte aveva sollecitato una sua formale affiliazione.

Chiestogli dal Presidente della Corte di Assise come mai conoscesse le regole di Cosa Nostra, dato che non era stato mai formalmente “combinato”, ha affermato: “... perché sono cresciuto... Cioè, io non sono mai stato punciuto, però di Cosa Nostra so tutto. Cioè, io ho la “terza scuola”, come seconda scuola d’obbligo avevo la scuola della mafia”.

Sulle regole di Cosa Nostra Brusca ha affermato di essere vissuto in quell’ambiente e di averle apprese da autodidatta, prendendo rimproveri: “*Man mano che andavo crescendo. Non è che mi sono seduto e mi hanno detto: si fa così, così, così.*



Quando sbagliavo, bacchettate e sapevo che quella cosa non si faceva”.

Ha riconfermato che in Cosa Nostra chi non eseguiva ciò che gli veniva ordinato prima o poi sarebbe stato fatto scomparire.

Ha ribadito che egli, pur non essendo uomo d'onore, non avrebbe potuto comunque mai permettersi di sottrarsi ad un ordine del fratello, proseguendo: “...anche se non ero punciuto, di fatto facevo parte di Cosa Nostra, cioè, tutti... ho commesso cose che.... quindi il discorso punciuto è una specie di farsa è diventata, per regolarizzare tutto dentro Cosa Nostra. Ma nei fatti non c'era bisogno”.

Ha ancora affermato che egli non era autorizzato ad assumere alcuna iniziativa ad insaputa del fratello, come nell'ambito delle estorsioni o degli attentati. Se avesse fatto una cosa del genere, sarebbe stato eliminato.

Brusca ha ribadito che egli era sottoposto al fratello: “..., lui quando mi comandava di fare un omicidio, quando mi comandava qualsiasi cosa, essendo sottoposto, non è che ... la mia volontà, ne parlavamo. Lui mi diceva: “vai a fare questo” e io andavo a farlo.

E come era, che come comandarmi a fare un omicidio, o: “tu devi dire, devi fare queste dichiarazioni”, ed io dovevo fare quelle dichiarazioni”.

Aveva comunque commesso estorsioni, danneggiamenti, omicidi, condividendo, da ultimo, le strategie di attacco ai collaboratori di giustizia che erano il loro “pallino fisso ..., cioè, dalla mattina alla sera non si pensava altro come demolire i pentiti: o cercarli per ucciderli o cercare di smontarli processualmente”.

Nell'ambito delle specifiche accuse mossegli, Enzo Salvatore Brusca ha illustrato la vicenda del sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo.

Il dichiarante, alle domande del presidente in ordine alle ragioni della sua pedissequa sottomissione all'ordine impartito dal fratello, ha affermato : “ *Io non vorrei ora... però io ho tentato nei limiti che è concesso a noi, potersi rifiutare. Però gli ordini sono quelli e qualsiasi cosa mi avrebbero ordinato, anche una cosa più orrenda.... non credo ci sia una cosa più orribile di questa, ma qualsiasi cosa mi avrebbero ordinato io ero costretto, o lo facevo o venivo ucciso e prendevano il posto quegli altri.* ”

Quindi, signor Presidente, non è che c'è una cosa giustificabile nelle azioni di Cosa Nostra. Cioè, qualsiasi cosa che si fa, nella prigione, .. non è che... in tutta questa faccenda non c'è niente di ragionevole, di umano, di... però non esiste una coscienza per noi”.

E, all'ulteriore domanda se egli provasse o meno rimorso per il suo comportamento criminale, ha aggiunto: “ *E come non potere non provare rimorso. ... Senta, a parte questo che era un bambino, però... non si pensa, non è che c'è... Io, per esempio, ho visto una volta un altro omicidio, ho visto quasi La Rosa mettersi a piangere per una vittima, dice: "ora qui ci collassa u' picciriddu".* ”

Ha affermato di avere chiesto perdono ai familiari: “ *E' una cosa privata, cioè, non vorrei per apparire... l'ho chiesto... E spero che il Signore mi dia la forza per potermi perdonare, anche se credo che sia impossibile”.* ”

L'imputato ha negato poi di essere stato l'autore o il coautore del biglietto di minacce fatto recapitare al Chiodo prima che questi si determinasse a collaborare, affermando: “ *L'ho appreso dal mandato di cattura, ma io non ne ero a conoscenza. Non ho mai saputo niente di questo biglietto.* ”

*Non posso escludere che sia stato mio fratello Giovanni, ma io non
sono a conoscenza di questo particolare”.*

Effettivamente conversando con La Rosa Francesco era stata pronunziata una frase del tipo “*ci beviamo il sangue.. dei suoi figli*”, ma non proprio “*in quel modo*” e nemmeno riferita al Chiodo; erano “*...discorsi fatti da noi ed era uscita fuori questa frase, non c'entrava con il Chiodo*”: era una coincidenza il fatto che fosse uguale a quella scritta in quel biglietto.

Hanno sostenuto gli altri collaboranti, gravitanti nello stesso circuito criminale, che Brusca Enzo era ben inserito in un gruppo abbastanza coeso, del quale facevano parte, oltre allo stesso, anche Chiodo Vincenzo, Riccardo Schirò, Francesco La Rosa e Giuseppe Monticciolo, che era il referente di Giovanni Brusca, il quale impartiva ordini. Del gruppo, lo Schirò era colui che curava gli interessi di Enzo Brusca, ma non partecipava ad imprese delittuose.

Enzo Brusca godeva della stima di Chiodo Vincenzo, il quale ha detto tra l'altro: “*Ho sentito che Enzo era un ragazzo di cucina, si diceva così, pero` per come l'ho conosciuto io, io sfiderei chiunque ad un cervello di quello...*”.

Ricorda il Chiodo che, “*Enzo Brusca si occupava a tenere a bada la zona nostra e Giovanni Brusca curava altri interessi in altre zone*”.

Dal loro gruppo, composto da quattro o cinque persone, era considerato il “*capo piccolo*”, per differenziarlo dal “*capo grande*”, che era Giovanni Brusca.

I rapporti tra i due fratelli Enzo e Giovanni Brusca, per la verità, non erano molto sereni; vi erano frequenti litigi, anche perchè Giovanni faceva il duro col fratello diversamente che con altri soggetti e lo rimproverava anche di fronte a terzi.

Monticciolo si era spesso trovato in mezzo a questi due fuochi: da un lato Giovanni Brusca che diceva: “*Non ammazzo mio fratello Enzo, perchè è mio fratello*” e, dall'altro, Enzo Brusca che affermava: “*Non* 

l'ammazzo perchè è mio fratello maggiore". Se ne dicevano di tutti i colori e a volte Giovanni Brusca per lunghi mesi non faceva avere al fratello neppure una lira. Giovanni in certi periodi imponeva al Monticciolo di non ascoltare assolutamente il fratello Enzo, che di contro imponeva a Monticciolo di raccontargli tutto, minacciando scenate.

Le decisioni comunque competevano sempre al fratello maggiore e se Enzo Brusca prendeva qualche decisione, si preoccupava di avvertire il congiunto.

Antonio Calvaruso aveva incontrato Brusca Enzo Salvatore, diverse volte in occasione degli appuntamenti avvenuti in Partinico nella stalla dei Vitale o nella villetta di Giuseppe Lo Bianco o in altra villetta, di cui non ricordava il titolare, e qualche volta nel fondo Patellaro.

Brusca Enzo Salvatore non aveva un ruolo di spicco nell'organizzazione: aveva maggior peso Michele Traina, che alcune volte si permetteva pure di rimproverarlo:

Il Brusca ha sostenuto anche che, da quando aveva iniziato a collaborare il 1 ottobre del 1996, nel corso dei due unici colloqui investigativi che aveva fatto, aveva riferito notizie inesatte sul Di Maggio secondo la versione in precedenza concordata col fratello, ma non era stato verbalizzato nulla.

Neppure Di Maggio aveva mentito, giacchè aveva rivelato - per quanto lo concerneva - fatti veri.

Di Maggio non aveva mentito nelle dichiarazioni accusatorie rese al processo Agrigento, aveva omesso di accusare Maniscalco: "... non è che ha costruito l'omicidio falso, ha detto tutta la verità; però ha evitato di fare il nome del Maniscalco.

E oggi, il Maniscalco stesso, conferma le mie dichiarazioni perché si ... almeno da quanto ho appreso dai giornali, si accusa di omicidio".

Soltanto nel tentato omicidio Dragotta aveva indicato Agrigento Giuseppe al posto del Maniscalco.



BRUSCA Giovanni:

La sua collaborazione con i magistrati della Procura della Repubblica di Palermo è iniziata il 26 luglio 1996 e, secondo il suo punto di vista, si era comportato lealmente, anche se aveva cercato inizialmente di salvare qualche suo “amico” e di screditare il collaborante Baldassare Di Maggio, verso il quale nutriva sentimenti di odio e di rancore e, secondo il suo assunto, non a torto, come fatti recenti gli davano ragione (n.d.r. l’arresto del Di Maggio, indiziato di essere il mandante di un omicidio e di un tentato omicidio in danno di persone “vicine” al Brusca).

Dal 10 agosto 1996 aveva tuttavia deciso di vuotare interamente il sacco, *“raccontando tutto e tutto e cercando (ancora) di salvare due persone, che - ripeto - per me erano cari, sono sempre cari. Capisco che non accetteranno la mia decisione, però i sentimenti, ognuno rimangono quelli che sono... volevo salvare Francesco Di Piazza e Vito Vitale....volevo salvare queste persone, perché, nell'ultimo periodo della mia latitanza, mi hanno dato aiuto, ma non tanto per me, ma per i miei familiari, per il mio bambino. Quindi cercavo come meglio potermi, in modo sbagliato, disobbligarmi in questo modo”*.

Sostanzialmente aveva omesso di indicare come correi, il Di Piazza ed il Vitale che erano coinvolti in due gravi episodi delittuosi (n.d.r.: la soppressione del dr. Antonino Di Caro di Canicattì e il duplice omicidio Saporito – Giammona di Corleone). Brusca Giovanni aveva raggiunto un accordo col fratello Enzo Salvatore, nel senso che li avrebbero scagionati dai due predetti delitti, di cui si sarebbe accusato Enzo Salvatore. Tale accordo era stato preso nell’aula bunker 

dell'Ucciardone durante una pausa del dibattimento relativo al procedimento a carico di Agrigento Giuseppe ed altri.

In definitiva, la prima fase delle sue dichiarazioni rese all'Autorità Giudiziaria era stata contrassegnata da due obiettivi: quello di salvare due persone a lui particolarmente care e quello di colpire una persona a lui particolarmente invisa, come Baldassare Di Maggio.

* * * * *

L'imputato ha ammesso di avere fatto parte di Cosa Nostra dal 1976-77, confermando di avere riportato condanna alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione proprio per la sua partecipazione al sodalizio mafioso (nell'ambito del primo maxi-processo).

Era stato "combinato" nella contrada Dammusi, in un fondo di proprietà di Giuseppe Calò e in seguito donata al genero Barbaro, alla presenza del genitore Bernardo Brusca, di Riina Salvatore (che era stato il suo "padrino"), Bagarella Leoluca, Nicolò Salamone, Genovese Giovanni, Genovese Salvatore, lo zio Brusca Mario, Brusca Giuseppe, Bommarito Bernardo e Salvatore Lazio. La famiglia di appartenenza era appunto quella di San Giuseppe Jato che costituiva un mandamento che comprendeva Piana degli Albanesi, S. Cristina Gela, Alfonte, Monreale, San Cipirello e nell'87 anche Camporeale. Capo mandamento era il padre.

Prima di essere combinato aveva commesso piccoli reati "*..bruciare macchine, fesserie..*". Già dall'età di 13 o 14 anni si prestava a portare i viveri ai latitanti (Provenzano Bernardo, Calogero Bagarella *buon'anima*, Salvatore Riina) in sacchetti che gli preparava il genitore. Aveva commesso il suo primo omicidio, sparando ad un individuo di Camporeale, certo Lorenzo davanti al cinema Basile a poco distanza dalla locale Caserma dei Carabinieri. Aveva il ruolo di "soldato" semplice, ma, essendo il figlio del capo mandamento e il figlioccio di *le*

Riina, godeva di una situazione di privilegio, mantenendo rapporti con altre province “per portare qualche ambasciata o... per discutere qualche piccola cosa.. per appuntamenti” di incontri con Salvatore Riina o *per andare a raccomandare una qualche ditta della provincia di Palermo, per fuori provincia.*

Pur avendo svolto il ruolo di “soldato semplice”, era divenuto, nell’ottobre-novembre 1989, reggente del mandamento di S. Giuseppe Jato.

Nell’assenza del genitore Brusca Bernardo, la carica di reggente del mandamento era stata prima ricoperta da Di Maggio Baldassare e successivamente assunta da lui medesimo.

Aveva mantenuto in via esclusiva rapporti con i Salvo per conto di Salvatore Riina per problemi personali, per aggiustare processi (come quello dell’omicidio del capitano Basile), per avere agevolazioni o contributi. Tutte le porte per lui erano aperte: non c’erano ostacoli né negli assessorati né nelle banche ed egli si sentiva importante.

Dall’80 in poi per potere raggiungere i Salvo occorreva l’intervento di Riina ed egli frequentava spesso l’ufficio di Nino Salvo in Palermo, Via Ariosto 13, quarto piano.

Quando era scoppiata la guerra di mafia, il cui fatto scatenante era stato un acceso contrasto tra Riina Salvatore e Pietro Marchese e contrapposti schieramenti si erano creati in conseguenza di tale attrito, egli vi aveva preso parte attivamente: aveva partecipato ad appostamenti per colpire Stefano Bontate; aveva partecipato alla uccisione del fratello di Inzerillo Salvatore (Santino) e dello zio Calogero Di Maio; aveva partecipato alla uccisione del colonnello Russo, alla collocazione dell’autobomba che aveva ucciso il giudice Chinnici, all’omicidio Marfia nel ‘78 o ‘79, ad un duplice omicidio a

Riesi (trattasi dell'attentato a Giuseppe di Cristina); era stato uno dei protagonisti della c.d. guerra di Alcamo.

Era stato arrestato nell'ambito del primo maxi processo il 29.9.1982 ed era rimasto detenuto nel carcere di Busto Arsizio per 5 mesi e dieci giorni; scarcerato era stato inviato al soggiorno obbligato a Linosa e, il 31 gennaio 1986, in vista della celebrazione del dibattimento che doveva iniziare il 10.2.1986, era rientrato a S. Giuseppe Jato.

Quando il genitore era stato arrestato, egli era a Linosa e rientrando aveva retto il mandamento unitamente a Baldassare Di Maggio, che lo aveva informato del sequestro Giordano, disposto dal Riina per appurare se il cugino Brusca Calogero avesse avuto una qualche parte nella cattura di Bernardo Brusca.

Il genitore non si era mai dimesso dalla carica di capo mandamento e la reggenza era affidata al Di Maggio, al quale si era in seguito affiancato; chi di fatto gestiva il mandamento era però Riina, “*cioè noi potevamo fare e sfare tutto quello che volevamo, però l'importante è che ne parlavamo sempre con Salvatore Riina*”.

Tra la sua famiglia e quella del Riina vi erano legami molto stretti, cioè era “*tutta un'unica famiglia*”.

Aveva tuttavia appreso che Cancemi aveva rivelato, nel corso di un'udienza dibattimentale, che Riina, prima di essere arrestato, aveva in animo di uccidere lui Brusca e Salvuccio Madonia per presunte violazioni commesse e tale circostanza gli aveva dato “*il massimo fastidio*”, anche perché egli si era adoperato per la uccisione di Saporito e Giammona a Corleone ed aveva pure rischiato di essere ucciso in un posto di blocco dai Carabinieri.

Aveva letto tale notizia sui giornali, mentre era latitante a Cannatello ed era rimasto sconvolto, perché ormai tutte le regole erano state travolte, “*...quindi io oggi non mi sento un traditore*”. *PL*

Non era vero che fosse stato "posato" e che vi fosse stata una proposta in tal senso; nel periodo in cui Di Maggio era reggente, lo aveva affiancato in ogni decisione. Nel 1989-90 Di Maggio era stato allontanato dall'incarico e il mandamento era stato preso in mano esclusivamente da lui.

Di Maggio era stato estromesso dal ruolo di reggente dal padre Bernardo Brusca per fatti personali estranei a Cosa Nostra ("... *l'unico fatto eclatante che non si può perdonare a nessun uomo d'onore era il fatto che Di Maggio aveva lasciato la moglie per andare a convivere con l'attuale moglie che ci ha*"). Ciò era avvenuto a metà '89 e l'ex reggente era stato degradato a soldato semplice e non aveva partecipato più a omicidi né ad affari illeciti. Con lui aveva avuto l'ultimo incontro nel marzo/aprile '92 nella casa di Guddo Girolamo. Nelle feste natalizie del '93 era stata decretata la sua uccisione.

La Barbera Gioacchino era stato destituito da reggente della famiglia di Altofonte contemporaneamente alla destituzione di Di Maggio ed il suo posto era stato preso da persona più matura, Giuseppe Marfia.

Giovanni Brusca ha narrato che, nel periodo che precedette la sua cattura, aveva a sé vicino poche persone fidate, tra le quali ovviamente il fratello Enzo Salvatore, Monticciolo Giuseppe, Bommarito Bernardo, Bommarito Stefano, Montalbano Biagio e soprattutto Vitale Vito e Francesco Di Piazza.

Trattavasi di soggetti che, sotto le sue direttive, esercitavano il controllo del territorio ed avevano larghe disponibilità di armi del tipo di quelle rinvenute in contrada Giambascio ed in altri siti: "C'erano bazooka, bombe a mano, bombe anticarro, c'era esplosivo...c'era tutto il peggio del peggio".

Questo arsenale si apparteneva ai mandamenti di San Giuseppe Jato e di Corleone: "... *chi ne aveva di bisogno, chiedeva qualche cosa, ci mettevamo a disposizione*".

Durante la latitanza aveva chiesto ospitalità a diverse persone ed utilizzato non meno di venti o venticinque rifugi. Aveva cambiato posto tutte le volte che ne aveva ravvisato la necessità. Nessuna delle persone, alle quali si era rivolto, gli aveva negato il proprio appoggio apertamente; tutt'al più gli aveva fatto capire che aveva dei problemi.

Aveva trascorso la latitanza in territorio di Palermo, Agrigento e Trapani. In provincia di Palermo era stato a Partinico, a Monreale (casa di Romano), a Borgo Molara (fondo Patellaro), a Lascari (Campofelice di Roccella presso Benedetto Capizzi), a Gangi da Cataldo Franco, a Piana degli Albanesi, a San Giuseppe Jato, da Monticciolo. Si era mosso in auto "tranquillamente"; adoperava auto diverse - una Y10 o una Clio - cambiandole settimanalmente o chiedendole in prestito. Erano in genere auto di sua proprietà, che acquistava presso rivenditori.

Prima che iniziasse a collaborare, si era incontrato col fratello Enzo, nel corso delle udienze del processo Agrigento nell'aula bunker dell'Ucciardone ed avevano conversato a gesti, come già altre volte era accaduto. Dopo la collaborazione era stato messo a confronto con lui.

Non aveva mai incontrato il fratello Emanuele, col quale era stato messo pure a confronto. Aveva saputo nel mese di agosto 1997 che il congiunto gli aveva scritto una lettera, con la quale lo invitava a collaborare, ma non gli era stata mai consegnata.

Con sentenza del 25.7.97, la prima sezione della Corte di Assise di Palermo lo aveva condannato alla pena di anni 17 di reclusione, *fl*

perchè riconosciuto colpevole - con la concessione dell'attenuante speciale di cui all'art. 8 L. n.203/91 - dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e di numerosi omicidi tra cui quelli in danno di Napoli Fedele, Ala Giuseppe, Stallone Salvatore, Baio Rosario, Calderara Ignazio, Dragotta Rosario, Loria Calogero, Vinci Giovanni, Daidone Giovanni, Filippi Vincenzo, Melodia - Costantino - Colletta – Varvaro, Milazzo Vincenzo e Bonomo Antonella.

Precedente condanna aveva riportato in data 13.12.1996 nell'ambito del processo c.d. Graziani + altri, alla pena di anni 21 di reclusione e L. 7.500.000 di multa per gravi imputazioni in materia di armi e stupefacenti, pronuncia passata in autorità di cosa giudicata.

Nell'ambito del processo a carico di Agrigento Giuseppe + 62 (il cui verbale è stato prodotto dal P.M. ed acquisito agli atti del presente processo), Brusca aveva cercato di giustificare il suo iniziale tentativo di una falsa collaborazione con le Autorità dello Stato (*“..all'inizio vorrebbe collaborare, però c'è il cuore di mezzo, cioè cerca di salvare qualche persona, ma non perchè non sono colpevoli, siccome mi rendevo conto di averli, in qualche modo, trascinato in fatti... criminosi, mi sentivo colpevole.. in qualche modo cercavo di scagionarli..”*). Egli, confermava sul punto le dichiarazioni del fratello Enzo Salvatore.

Anche Enzo Salvatore, mentre erano latitanti, gli aveva manifestato la volontà di collaborare per depistare le indagini, ma soprattutto per desiderio di vendetta contro Monticciolo Giuseppe, dal quale si sentiva tradito; a suo dire, però, glielo aveva vietato.

Giovanni Brusca, sconfessando le sue prime dichiarazioni, ha affermato che anche il fratello Emanuele era stato “combinato”, ma solo perchè era un figlio di Bernardo Brusca, riconoscendo di avere mentito al proprio precedente difensore, Avv. Vito Ganci.

Quando Di Maggio aveva iniziato a collaborare, egli non aveva mai saputo che costui avesse ripreso a frequentare San Giuseppe Jato; non lo aveva mai visto, anche perchè, se lo avesse visto, avrebbe certamente cercato di eliminarlo, come aveva tentato già altre volte.

Ne aveva percepito la presenza attraverso l'atteggiamento dei suoi parenti, familiari ed amici, ma, per prudenza, non aveva agito, attendendo che costoro commettessero qualche passo falso.

Il primo segnale in questa direzione era stato l'attentato incendiario ai danni dell'impresa Miceli Giuseppe e, dal quel momento, si era messo in movimento per sorprenderlo, senza riuscirvi.

Aveva ciò riferito agli investigatori, li aveva informati del tentato omicidio di Fascellaro avvenuto in settembre; l'aveva dichiarato pubblicamente durante il processo per la strage di Capaci.

Aveva rivelato la presenza del Di Maggio in S. Giuseppe Jato sin dal giugno/luglio 1996. "... *Io ho detto, prima nei colloqui investigativi, il 9 agosto ho detto chi aveva sparato a Fascellaro. E poi ho cominciato a raccontare tutto quello che sto raccontando qui nell'aula, l'ho raccontato pari pari alla Procura di Palermo*".

* * * * *

Brusca ha affermato che, nel periodo in cui era ancora saldamente inserito nella compagine associativa di Cosa Nostra, il fenomeno del pentitismo era considerato da tutti gli adepti la rovina dell'organizzazione medesima: si era cercato all'inizio di colpire i collaboratori con delitti trasversali, ma a seguito del pentimento di Marchese Giuseppe e di Drago Giuseppe, i cui familiari erano intoccabili in quanto parenti di Bagarella, questa strategia era stata abbandonata.

Brusca ha confermato che, nel suo primo contatto con l'Autorità Giudiziaria, quando ancora sostanzialmente non aveva operato una *ffl*

scelta di collaborazione, aveva pensato di inserirsi con le sue dichiarazioni in quelle di taluni collaboratori di Giustizia, aggiungendo che questo gli sarebbe stato facile, perché taluni di essi o avevano mentito o non avevano detto esattamente tutta la verità.

La strategia di attacco ai collaboratori era stata del resto per lui un obiettivo costante sino a pochi giorni prima della sua cattura, in particolar modo nei confronti del Di Maggio, per il quale non aveva mai nascosto di nutrire un rancore profondo, un odio viscerale.

Anche nei confronti di Monticciolo Giuseppe aveva provato sentimenti di malanimo: di tale collaborante, che era stato il primo che aveva disvelato la orrenda storia del piccolo Di Matteo e gli autori del sequestro, aveva cercato di mettere in luce le crepe delle sue propalazioni, in particolare, facendo risaltare che egli aveva omesso di accusare il padre; non aveva segnalato agli inquirenti il nascondiglio di tutte le armi celate nel fondo di Giambascio, che poi aveva fatto trovare Chiodo; aveva omesso di indicare che il suocero Agrigento Giuseppe aveva un suo arsenale, da lui ben conosciuto; aveva raccontato nel processo Musotto fatti che non corrispondevano alla verità, come la circostanza che egli avesse riso quando era stato arrestato Bagarella o il suocero.

In particolare, aveva sostenuto che Monticciolo aveva dichiarato una serie di fatti non veritieri *"Diceva che con me si era conosciuto a fine del '92, inizio del '93, quando già all'87-'88... '89, io gli ho fatto avere dei lavori, ci conoscevamo. Per conto mio lui già camminava, anche se non c'erano fatti reati, però gli ho fatto avere dei subappalti della SIRAP, piccoli lavori. Cioè, già c'è un certo contatto."*

Nell'anno '92 io fui ospite in campagna sua in contrada Giambascio. C'erano tanti elementi che io potevo contestare al Monticciolo. Per il ritrovamento del bunker che serviva per il

sequestro di Cambria e lui non ne ha parlato. No, perlomeno io non so se ne ha parlato. Sono stato io, che con le mie indicazioni ho fatto scoprire il bunker”.

Ancora al processo Agrigento aveva affermato, cercando di screditare il suo ex braccio destro degli ultimi anni “... *che la nostra conoscenza, la nostra amicizia è venuta perché lui ha subito dei danneggiamenti, allora si è dovuto mettere a disposizione, quando non è vero, perché cercavamo chi gli ha fatto questi danneggiamenti. E poi in particolar modo il mezzo, che era la pala meccanica su camion, era mia. Quindi non capisco che mi vada a dare fuoco a una cosa di me stesso*”.

fl

BOMMARITO Stefano:

In data 25 luglio 1996, Bommarito Stefano, detenuto per i delitti di cui all'art. 416 bis, 630 e 411 C.P., in quanto indicato da alcuni collaboratori di Giustizia come uno degli appartenenti alla famiglia di San Giuseppe Jato, nonchè dal Monticciolo come uno dei responsabili del sequestro del piccolo Di Matteo Giuseppe, decideva formalmente di collaborare con la Giustizia (ma già nel giugno dello stesso anno aveva iniziato a fare colloqui investigativi con ufficiali della DIA).

Egli era figlio di Bommarito Bernardo, uomo d'onore della famiglia di San Giuseppe Jato e ad un certo momento della sua esperienza criminale, aveva avvertito la necessità di interrompere una "tradizione" familiare che vedeva gli uomini della sua famiglia regolarmente inseriti nel sodalizio masioso di Cosa Nostra.

Immediatamente si era accusato di aver partecipato alla predetta associazione, aveva confessato gli omicidi in cui era stato coinvolto, aveva confermato la sua partecipazione a numerosi atti intimidatori aventi come destinatari amministratori e politici della zona di S. Giuseppe Jato – Corleone, aveva svelato gli incontri avvenuti tra esponenti di vertice dell'associazione mafiosa, quali Brusca Giovanni, Bagarella Leoluca e Messina Denaro Matteo ed aveva ammesso altresì di avere partecipato alla vicenda della lunga prigione di Di Matteo Giuseppe.

Stefano Bommarito, il cui esame ha avuto luogo all'udienza dibattimentale del 29.7.1998, era stato tratto in arresto il 10 giugno 1996 ed anche il proprio genitore Bernardo Bommarito era in stato di detenzione per la stessa vicenda del sequestro Di Matteo: quest'ultimo era stato arrestato nel febbraio 1996 in Gangi presso la masseria di 

Franco Cataldo. Aveva iniziato a collaborare l'indomani del suo arresto - e cioè l'11 giugno 1996 - ed era stato rimesso in libertà nel gennaio 1997.

I provvedimenti cautelari adottati nei confronti suoi e del proprio padre erano stati emessi sulla base delle dichiarazioni accusatorie di Baldassare Di Maggio, prima, e di Monticciolo Giuseppe, dopo.

Non si era allontanato da S. Giuseppe Jato, anche se era consapevole che, in relazione alle dichiarazioni di Monticciolo, prima o poi sarebbe stato arrestato.

Aveva fatto la scelta collaborativa, pur avendo la possibilità di darsi come il padre alla latitanza, perchè voleva rompere col passato.

Relativamente a tale sua decisione, l'imputato ha affermato: "*La mia collaborazione nasce dal fatto che ho vissuto, praticamente, gli anni della latitanza di mio padre come un peso; sapendo chi collaborava in quel periodo e che sarebbero arrivati gli investigatori, prima o poi, a me, ho preferito rimanere a San Giuseppe Jato e non continuare, cioe', non perpetuare, più che altro, la latitanza di mio padre, perchè ... ho capito che non era una cosa che portava a dei risultati del tutto positivi ... In sostanza mi sono stancato di questa vita, perchè era fatta da tensioni, ansie, paure, disagi, quindi.. cioe', quando io avrei continuato a rendermi irreperibile, non avrei fatto altro che aggravare sia la mia posizione processuale e non avrei ottenuto dei risultati, anzi, avrei peggiorato ancora di più quella che era la mia posizione*".

Sia il padre che il nonno erano stati coinvolti nell'organizzazione mafiosa "Cosa Nostra", perchè legati da vincoli parentali alla famiglia Brusca; in particolare il nonno era cognato di Emanuele Brusca, "*l'anziano patriarca di San Giuseppe Jato*", il padre era ovviamente cugino di Bernardo Brusca.

Aveva ignorato che il padre era stato "uomo d'onore", formalmente combinato, lo aveva appreso dalle dichiarazioni del Di Maggio, ma non aveva mai ricevuto questa confidenza dal genitore.

Era entrato a far parte dell'organizzazione mafiosa "spontaneamente", senza alcun rito ufficiale, come un fatto del tutto naturale, solo per ragioni familiari.

Quando Brusca lo aveva chiamato per partecipare ai danneggiamenti prima e agli omicidi dopo, avrebbe potuto tranquillamente rifiutarsi per i danneggiamenti, ma non per gli omicidi.

Quando Monticciolo gli aveva offerto un posto per la latitanza del padre a condizione che si occupasse del bambino, non aveva mosso obiezioni di sorta, nè chiesto maggiori ragguagli.

Stefano Bommarito non era stato mai formalmente affiliato, aveva tuttavia partecipato ad omicidi, tra cui il sequestro Reda. Tra la fine del '90 e gli inizi del '91, egli aveva fatto da "battistrada", nell'ambito di un altro omicidio commesso a Camporeale, in danno di tale Ilardi Giuseppe. Nel '93 a S. Cipirello aveva preso parte, come detto, anche all'omicidio di Domenico D'Anna.

Non aveva mai partecipato ad estorsioni, bensì a danneggiamenti a scopo intimidatorio commissionati da Giovanni Brusca. Ricordava in particolare il danneggiamento di un vigneto a S. Cipirello in pregiudizio di un esponente politico.

Aveva avuto conferma ufficiale dell'avvenuto sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo nel febbraio 1995 in occasione del trasferimento del padre latitante da una località ad un'altra. Aveva avuto sentore del sequestro già verso la fine del '93, ma non aveva mai ricevuto certezze: erano voci insistenti che circolavano all'interno dell'organizzazione, a parte le notizie di stampa.

Nell'ambito del sequestro Di Matteo, il Bommarito ha confermato - chiamandoli in correità - la partecipazione del Monticciolo, del Brusca Enzo Salvatore, di Agrigento Giuseppe e Romualdo, del proprio padre Bommarito Bernardo, di Mazzara Vito, del Genova Francesco e del "nipote" di Mazzara Vito, Costa Giuseppe.

PL

CHIODO Vincenzo

Assunto in esame all'udienza del 28 luglio 1998, ha tratteggiato la sua storia criminale, attratto nell'orbita del più piccolo dei fratelli Brusca nel mandamento di San Giuseppe Jato.

L'iter delinquenziale di questo collaborante era stato intenso ma breve e si era concluso la sera del 6 marzo 1998, quando si era spontaneamente presentato presso gli uffici della D.I.A. di Palermo, dopo avere ricevuto un bigliettino, col quale l'organizzazione mafiosa lo preavvertiva che, nel caso in cui fosse stato arrestato ed avesse collaborato, *"avrebbero bevuto il sangue dei suoi figli"*.

Tale messaggio aveva fatto seguito ad una sequela di avvenimenti in relazione ai quali era caduto da ultimo nel mirino degli investigatori.

Il collaborante aveva distrutto il bigliettino indicato per non incutere timore alla moglie che era terrorizzata; lo aveva letto dinanzi a lei e si era messo a ridere, meditando tuttavia sulla sorte dei propri figli, che avrebbero potuto fare la fine del piccolo Giuseppe Di Matteo: da ciò era nata appunto la sua scelta di collaborare.

Vincenzo Chiodo ha in proposito specificato che taluni fatti delittuosi ed, in particolare, l'omicidio del bambino erano stati episodi che lo avevano sconvolto: *"mi ha distrutto letteralmente, che il prezzo che dovrò pagare anche con mille anni di carcere, due mila anni di carcere, io.. e` una cosa che mi porterò... e` un dolore che mi portero dentro pensando al dolore che ho trasmesso ad altre persone. Lo dico, per cui in quel momento, pensando a che cosa avevo fatto ... , sconvolto da come mi trovavo allora con l'uccisione del bambino, che ci ho vissuto insieme, ci ho dato da mangiare, ci ho portato tutte le f2*

cose, lo curavo come se era un mio figlio, e poi mi sono trovato a vederlo bruciare nell'acido, a raccoglierlo lì dentro, a fare questo, a fare quell'altro; con quel bigliettino la mia vita era sconvolta, io non e` che pensavo solo alla collaborazione, io non sapevo piu`.. io ero sconvolto, ne pensavo mille, ne pensavo due mila, ne pensavo cinque mila".

Ha anche aggiunto: "...io mi devo scrollare addosso questa colpa, questa cosa che ho, non devo nascondermi dietro, perchè anche in altre sedi io ho contestato. Adesso è facile venire qui a dire "io ho fatto, se ci potevo pensare, se possiamo andare indietro, tutte queste cose", per me, anche se sbagliato, io lo interpreto in altro modo, è offendere ancora di più quel bambino, perchè bisogna accettare, io ho accettato quella cosa nel bene e nel male di quella cosa. Poi saranno le persone umane, il Tribunale, il signor Presidente, tutti a potermi dire diciamo di questo. Io non risparmio niente a nessuno, io devo dire tutte le cose che so, che sono la verità e rendere giustizia diciamo al meglio di questo; io ero consapevole di affrontare questa situazione e tutte queste cose, io l'ho detto pure ieri e lotto e faccio guerra con chiunque, con chiunque, con chiunque, notte e giorno con chiunque, e non permetto mai a nessuno di ostacolare il percorso dei miei figli, se prima io.. e le mancanze che ho fatto, adesso lotterò, lotto con tutti, con me stesso, con chiunque ostacoli il percorso dei miei figli".

Quando aveva confidato alla moglie che aveva partecipato all'omicidio del bambino, la donna aveva manifestato paura e sgomento e gli aveva detto: "Con quale coraggio ti sei presentato con un peccato così mortale ad andare a battezzare tuo figlio?".

Negli ultimi giorni del mese di febbraio 1996 era stato arrestato Giuseppe Monticciolo; contemporaneamente, era stata eseguita una

perquisizione nella casa di campagna ed erano state sequestrate le armi custodite nel bunker, costituite da lanciamissili, kalashnikov, pistole di vario tipo, bombe a mano, esplosivo, lampeggianti in dotazione ai mezzi delle Forze dell'Ordine, palette d'ordinanza, ivi ammassate dal collaborante, da Brusca Enzo Salvatore, dall'omonimo cugino di Giovanni Brusca, da Salvatore Reda e da Francesco La Rosa. Avevano intuito che Monticciolo "aveva vuotato il sacco" e che era stato proprio questi a portare sul luoghi il personale della DIA. Soltanto in pochi conoscevano, infatti, il luogo segreto di custodia delle armi, che persino Giovanni Brusca verosimilmente ignorava, dal momento che Enzo Brusca aveva dato ordine al Chiodo di non indicare al fratello tale luogo. Monticciolo ne era invece a conoscenza, tanto più che era stato lui stesso assieme ad Enzo Salvatore Brusca a dirigere i lavori per la realizzazione di questo bunker.

Resosi conto che Monticciolo aveva iniziato a collaborare, Chiodo, il 24 o 25 febbraio 1996 si era dato alla macchia, rifugiandosi sulle montagne e recandosi saltuariamente nella propria casa in paese, ove pure lo avevano cercato gli agenti della DIA. Per avere istruzioni sul modo come avrebbe dovuto comportarsi, aveva scritto una lettera a Salvatore Reda, chiedendo di incontrarlo; aveva consegnato la missiva alla propria moglie con l'incarico di farla avere al Reda tramite tale Salvatore Cordaro, soprannominato "u tignusu". L'unica risposta che gli era stata data era che il Reda non era reperibile.

Sostanzialmente il collaborante, avendo intuito attraverso i notiziari diffusi dai telegiornali che non erano state ritrovate tutte le armi nascoste nel fondo Giambascio, intendeva verificare se le Forze di Polizia avessero lasciato il fondo, onde recuperare il resto delle armi e sapere dal Reda quali giustificazioni avrebbe dovuto eventualmente

dare circa la presenza della Fiat Uno, intestata a Reda Giuseppe, rinvenuta nel medesimo fondo.

Prima di rendersi definitivamente irreperibile, Chiodo si era trasferito presso l'abitazione dei suoceri, ove una sera di domenica aveva ricevuto la visita di Riccardo Schirò, il quale gli aveva chiesto di consegnargli i passaporti in suo possesso, adducendo che gli bisognavano. Trattavasi di quattro documenti di espatrio apparentemente rilasciati dalle autorità brasiliene, sui quali erano apposte, rispettivamente, le fotografie di Giuseppe Monticciolo, di Enzo Brusca, della moglie di quest'ultimo e dello stesso Schirò e vi erano annotati nomi stranieri, che il Chiodo non ricordava, salvo quello dello Schirò, del quale rammentava l'indicazione "Ricardo".

Nella stessa serata aveva consegnato i quattro passaporti ad un fratello dello Schirò, il quale frattanto a scopo cautelativo si era reso anch'egli irreperibile.

Schirò Giacomo Riccardo era compare di Enzo Salvatore Brusca e teneva con lui stretti contatti: era la sua persona di fiducia, lo accompagnava nei suoi spostamenti, ne accompagnava anche la moglie, gli gestiva tutti gli affari, tutelava la sua latitanza.

Nel periodo in cui Vincenzo Chiodo era stato lontano da casa, Enzo Brusca gli aveva fatto avere la somma di lire 1.000.000, facendola recapitare alla di lui moglie e dei biglietti, con i quali lo esortava a stare tranquillo, e lo rassicurava affermando che non lo avrebbe abbandonato e al più presto si sarebbero riuniti per trascorrere insieme la latitanza. Latore di questi messaggi, erano stati o il fratello dello Schirò o Salvatore Cordaro "u tignusu", i quali erano le uniche persone che provvedevano a queste incombenze.

In uno dei biglietti consegnati alla moglie, con la quale egli s'incontrava furtivamente molto spesso verso sera per sapere se vi

fossero delle novità, Enzo Brusca gli aveva comunicato che, se eventualmente fosse stato fermato, egli avrebbe dovuto dichiarare che era stato minacciato di morte dai Monticciolo, padre e figlio, addossando loro interamente ogni colpa, sia con riguardo alla costruzione della casa che con riferimento alle armi ivi custodite.

Lo stato di irreperibilità del Chiodo si era protratto per una settimana circa, dal 24/25 febbraio al 6 marzo 1996, ed apparentemente tutto sembrava funzionare per il giusto verso, sino a quando aveva cercato di mettersi in contatto con Reda Salvatore senza riuscirvi; gli era stato, infatti, riferito che questi non era reperibile e che avrebbe potuto incontrare Vincenzo Reda. Anche quest'ultimo aveva però disertato l'appuntamento, che gli era stato dato. I bigliettini erano stati consegnati da Salvatore Cordaro; in un ultimo biglietto aveva appunto chiesto come avrebbe dovuto giustificare, nel caso che fosse stato arrestato, la presenza della Fiat Uno intestata a Reda Giuseppe, che il personale della DIA aveva rinvenuto nel piazzale della casa di campagna del fondo Giambascio. Tale macchina era ivi custodita, in quanto se ne serviva Enzo Salvatore Brusca.

Sfumata la possibilità di un incontro con Salvatore Reda prima e con Vincenzo Reda dopo, la sera del giorno 5 o 6 marzo 1998 la moglie preoccupata gli aveva consegnato il biglietto, nel quale gli erano state rivolte minacce nel caso che avesse collaborato con la Giustizia.

Insieme alla stessa aveva deciso di consegnarsi alle Autorità dello Stato e di collaborare, a condizione che tutta la famiglia lo seguisse. Si era presentato alla DIA chiedendo protezione per la moglie ed i figli, pur conoscendo la sorte riservata ai figli dei collaboratori di giustizia.

Nell'occasione, aveva raggiunto Palermo, aveva telefonato alla D.I.A., rivelando chi egli fosse e mettendosi a loro disposizione,

purchè fosse assicurata protezione alla moglie e ai figli. Con i propri mezzi si era recato presso quegli uffici e subito aveva reso le sue prime dichiarazioni, indicando dove era custodito il resto delle armi, precisamente sotto la scala della parte anteriore della casa, che era raggiungibile scavando sottoterra. Al personale aveva indicato però la via più breve, suggerendo di abbattere il muro della doccia del piano sottostante. Aveva ancora indicato altri nascondigli costituiti da bidoni di plastica interrati, ove erano conservate altre armi, tra cui i kalashnikov che erano stati adoperati negli omicidi di Corleone.

Tali armi erano state puntualmente recuperate nei luoghi che egli aveva indicato anche mediante una rappresentazione grafica. Aveva ancora rivelato alcuni casi di "lupara bianca" e i luoghi in cui erano reperibili resti di macchine.

* * * * *

Nel corso delle dichiarazioni rese, Chiodo ha confermato che era stato intestatario di un vasto fondo con annessa casa rurale, ubicato nella contrada Giambascio in territorio di S. Giuseppe Jato, che aveva acquistato con denaro che i fratelli Brusca gli avevano fatto avere tramite Giuseppe Monticciolo.

Chiodo aveva collaborato alla realizzazione del fabbricato, nel quale l'impianto elettrico era stato in un primo tempo eseguito da tal Francesco Borruso, che faceva parte della cosca, come aveva dedotto dal fatto che Enzo Brusca teneva degli incontri nella casa di campagna di questa persona. L'impianto era stato poi completato da un cugino del Monticciolo, tal Giuseppe Martorana. Nessuno dei fratelli Reda aveva prestato in questa fase la propria opera; Salvatore Reda e Giuseppe Reda erano, infatti, intervenuti in occasione della realizzazione del bunker sottoterra.

fl

Il fabbricato costruito nella prima fase, seguendo l'andamento scosceso del suolo, era distribuito su due livelli: la parte superiore era estesa circa 140 metri quadrati; quella inferiore circa la metà. Nella seconda fase si era proceduto alla realizzazione del bunker, ove era stato alloggiato il piccolo Giuseppe Di Matteo, procedendo allo sbancamento del suolo sottostante alla parte superiore del manufatto.

Tali lavori erano stati eseguiti nell'estate del '95, ma verosimilmente dovevano essere realizzati in prosecuzione dei primi, solo che non ce ne era stato il tempo, in quanto si era presentata l'urgenza di trovare immediatamente un rifugio all'ostaggio, che doveva essere rimosso dal posto dove era stato portato.

I lavori di sbancamento erano stati eseguiti tutti a mano con picconi e badili per evitare di dare eccessivamente nell'occhio con l'impiego di rumorosi scavatori e pale meccaniche, che oltretutto non potevano nemmeno entrare dentro la casa; vi avevano partecipato Chiodo, La Rosa Francesco, Monticciolo Giuseppe, Salvatore Reda e Giovanni Brusca, omonimo cugino del capo mandamento di S. Giuseppe Jato.

Lo scavo era stato completato in circa tre settimane ed aveva interessato una superficie di oltre mq. 60 per un profondità di mt. 2,50, senza considerare la preesistente soletta di cemento armato. Indi, sotto le travi erano stati realizzati i muri adeguatamente rinforzati con blocchi di cemento, erano stati realizzati contromuri per evitare infiltrazioni di acqua ed una soletta con adeguata camera d'aria nel pavimento. Giuseppe Martorana aveva provveduto all'impianto elettrico. L'accesso tra la stanza superiore e quella interrata era stato realizzato attraverso un pistone idraulico che permetteva il saliscendi di una piattaforma mimetizzata nel pavimento del piano superiore. Per la installazione di tale congegno, che funzionava elettricamente a mezzo di telecomando a raggi infrarossi, si era dovuto procedere ad

uno scavo supplementare a sezione obbligata di metri 2 x 3; l'apparecchiatura era stata in parte fornita da Borruso Francesco, che aveva pure provveduto all'assemblaggio dei vari pezzi ed ai collegamenti elettrici. Per l'acquisto del pistone si era interessato un meccanico di Cinisi, tale Giuseppe Tripoli, soprannominato "u 'mpallatu", il quale lavorava nella zona industriale di Capaci o Cinisi; la pompa col compressore ed altri pezzi erano stati acquistati dal Borruso, il quale aveva avuto problemi di fatturazione, intendendo intestare i documenti al collaborante. I vari pezzi erano stati trasportati sul posto con i mezzi del Monticciolo.

Il locale bunker così realizzato ricadeva al di sotto del pavimento dei vani del piano superiore e a contatto con il vano inferiore, dal quale era separato da una parete in cemento armato dello spessore di circa mt. 1,20; ma l'accesso era praticabile unicamente dal pavimento del piano superiore col congegno sopra descritto. Tale locale era stato usato per prima volta come rifugio del piccolo Giuseppe Di Matteo ed in seguito come luogo di custodia di parte delle armi, che erano state poi rinvenute dalle Forze dell'Ordine.

Con riferimento alla genesi dei suoi rapporti con i Brusca, figli del capomafia del paese, Vincenzo Chiodo ha dichiarato che aveva conosciuto Enzo Salvatore Brusca tramite Salvatore Reda, che era cliente della propria officina. Frequentando l'uno aveva allacciato rapporti con l'altro; tali loro rapporti si erano intensificati a tal punto da consentire ad entrambi di portare presso di lui autovetture rubate, che egli aveva riparato. In seguito era sorto il problema del reperimento di un terreno da adibire a discarica pubblica e dell'acquisto del primo appezzamento nella contrada Giambascio. *fl*

Aveva, invece, incontrato per la prima volta Giovanni Brusca in occasione del primo omicidio che era stato commesso in Corleone. Lo conosceva di vista come compaesano, ma non aveva avuto con lui rapporti, così come del resto conosceva prima il fratello Enzo Salvatore.

Era stato Salvatore Reda, col quale intratteneva peraltro un rapporto societario, avente ad oggetto attività di disinfezione, a chiedergli di dare una mano ai due fratelli Brusca.

Aveva acconsentito a far da prestanome ai Brusca nell'acquisto del terreno di Giambascio, ritenendo che potesse ricavare vantaggi dal mettersi a disposizione dei Brusca stessi. Non aveva affatto avuto promessi maggiori vantaggi economici dopo che era divenuto a tutti gli effetti membro dell'organizzazione. Era in prospettiva che egli avrebbe potuto diventare "qualcuno" in Cosa Nostra per i meriti che avrebbe avuto la possibilità di acquisire, guadagnando potere e, di riflesso, vantaggi economici.

Quando Enzo Brusca gli aveva precennunziato che stava per arrivare il bambino e gli aveva detto "*non è che ti sconvogli se adesso arriva un bambino?*", Chiodo non aveva obiettato alcunchè, essendo ben consapevole a che cosa andava incontro.

Nessuno aveva mai detto al Chiodo che Cosa Nostra si occupava di sequestri ed uccisioni di bambini. Si era parlato di "*onore.. l'onore, ... dignita` , ... rispetto*", come valori fondamentali, ma, dopo quanto era accaduto, ... *posso dire* - ha affermato il collaborante - ... *di questo rispetto, la dignita` , queste cose, non e` che esistevano piu` di tanto; era solo un'illusione, noi eravamo persone preparate a negare qualsiasi cosa. Ricordo anche un particolare di Enzo Brusca, che diceva che, se un giorno veniva arrestata una persona, mentre stava sparando una persona, anche con la pistola in mano e c'erano dieci*

agenti, mille agenti di Carabinieri, Polizia, quello che erano, doveva dire che erano tutte matte e che non era vero che lui.. cioe` negare era diciamo la forza maggiore”.

Quando Brusca gli aveva chiesto se fosse stato disponibile a commettere omicidi, Chiodo non aveva ancora commesso azioni delittuose.

I bigliettini che consegnava alla moglie nel periodo in cui si era reso irreperibile, non erano conoscibili dalla consorte, perchè erano sigillati. Costei sapeva che frequentava i Brusca, ma non che aveva commesso omicidi. Riteneva, infatti, che si fosse occupato solo della latitanza di Enzo Brusca e non era perciò impensierita della collaborazione del Monticciolo.

Dall'epoca in cui Chiodo era entrato a far parte dell'organizzazione mafiosa non si era più parlato di mandamenti, ne' di famiglie nè di altro. Giovanni Brusca era un capo e comandava a S. Giuseppe Jato.

Una volta aveva chiesto ad Enzo Brusca come funzionasse il discorso della “puncitina”, e questi gli aveva risposto che questi riti erano ormai in disuso; “... *una volta c'era tutta una situazione che adesso non esisteva più, una persona andava avanti, veniva affiliato, si rendeva uomo d'onore solo con la presentazione degli uomini, cioe` degli uomini come sarebbe che io conoscevo.. cominciavamo ad assumere responsabilita` individuali, conoscendo Bagarella, conoscendo questo, io non dicevo a Bagarella che grado era, di che mandamento era o meno...*”.

A S. Giuseppe Jato esisteva ancora la famiglia mafiosa, capeggiata dai Brusca. Il vecchio Bernardo Brusca era capo di quella famiglia, fino a quando, dopo il suo arresto, era stato sostituito dal figlio Giovanni, che era indicato come “il grande capo”. Il Brusca Enzo era indicato come “il capo piccolo”. 

Per un certo periodo, durante l'assenza da S. Giuseppe Jato di Bernardo Brusca, le sue funzioni erano state svolte temporaneamente da Baldassare Di Maggio: sostanzialmente "... *teneva i fili per come li ha tenuti Monticciolo ... Lo sapevano tutti... voci di paese, si camminava a viso aperto che Balduccio era...*" il reggente; come Balduccio Di Maggio era in grado di prendere decisioni autonome nell'ambito del territorio, informandone comunque i capi.

Monticciolo era stato colui che aveva preso il posto del Di Maggio: "... *lui prendeva, lui portava avanti, portava notizie di vita, portava questo...*".

Vincenzo Chiodo, prima di essere cooptato nell'organizzazione criminale, gestiva un'autofficina meccanica. Viveva discretamente col ricavato del suo lavoro, non aveva debiti, era proprietario della sua casa di abitazione, non gli mancava nulla. Cercava tuttavia di estendere il ramo delle sue attività, anche perchè i suoi guadagni non gli consentivano maggiori agi. In un primo tempo aveva costituito un'impresa di disinfezione in prospettiva di assumere dei lavori, sfruttando le sue amicizie politiche.

All'epoca era già sposato, tant'è che l'officina meccanica era intestata alla moglie; era già padre di una bambina, Francesca, nata nel 1990.

Quando aveva iniziato a delinquere, il suo stato economico non era affatto mutato, era anzi peggiorato, giacchè aveva abbandonato il suo lavoro di meccanico e, per camuffare la sua attività delinquenziale, aveva iniziato a lavorare alla Forestale, percependo un magro stipendio. Arrotondava le sue entrate con il denaro che Enzo Brusca quasi mensilmente gli versava nella misura di lire 500.000 o un

AC

milione. Se ne lamentava anche La Rosa, il quale diceva: "Ma noi cosa stiamo regalando a questi?"

All'inizio, quando era stato inserito nel gruppo legato ai fratelli Brusca, gli era sembrato di "*avere toccato il cielo con un dito*", ma man mano si era reso conto che era soltanto un'illusione: "... chi entrava, ... non poteva piu` abbassare il dito, pero` il cielo non riusciva piu` a toccarlo".

Prima che fosse stato incaricato della custodia del bambino, aveva partecipato ad attentati, ad un occultamento di cadavere, alla sparizione di ossa umane.

Aveva avuto a che fare con cadaveri per la prima volta quando era arrivato a Giambascio il camion con resti umani che erano stati gettati nei cassonetti della spazzatura e si era ricordato solo in un secondo momento della presenza di Francesco Monticciolo.

I suoi familiari erano consapevoli in parte della vita che conduceva: sapevano che tutelava la latitanza di Enzo Brusca, ma non che avesse commesso delitti.

La madre lo aveva più volte invitato a non rovinarsi; la moglie, che era abituata a sottostare al marito, non aveva mai protestato per le sue lunghe assenze da casa.

Chiodo era così ligio ai suoi doveri che, quando la moglie stava per partorire, anziché stare ad assistirla, si era recato sul rettilineo di Partinico, per sorvegliare il passaggio di Enzo Brusca.

Tra Chiodo e la Rosa, entrambi padri di figli, era stato scelto lui per il ruolo di carceriere e di esecutore dell'omicidio per il suo carattere più fermo. Glielo aveva confermato una volta lo stesso Enzo Brusca, il quale gli aveva detto: "Mica ci possiamo dare a "trema tremi", quello

almeno si fa infinocchiare e fa scappare il bambino, almeno tu sei più duro".

Chiodo stesso si era spontaneamente offerto di partecipare allo strangolamento del piccolo Giuseppe nel rispetto delle regole che gli erano state impartite da Enzo Brusca, secondo le quali colui che voleva aspirare ad un ruolo stabile all'interno dell'organizzazione Cosa Nostra doveva essere sempre disponibile.



GAROFALO Giovanni:

Era stato arrestato il 2 luglio 1997 dopo una lunga latitanza, che perdurava dal giugno 1995. Era stato infatti colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere ed era ricercato per associazione per delinquere, rapine, omicidio ed estorsioni a seguito delle rivelazioni di diversi collaboratori di giustizia, e, particolarmente, di Di Filippo Pasquale, Romeo Pietro, Carra Pietro, Agostino Trombetta ed altri. Costoro lo avevano accusato di far parte dell'organizzazione Cosa Nostra, come associato alla famiglia di Corso dei Mille – Brancaccio.

Quando era stato arrestato, aveva subito deciso di collaborare con la giustizia ed aveva dato indicazioni agli investigatori, favorendo la cattura di Gaspare Spatuzza e Antonino Lucchese.

Era stato catturato proprio nel momento in cui aveva deciso di rompere col suo passato criminale in concomitanza con la nascita del proprio figlio. Non appena fermato, aveva informato il personale operante che aveva un appuntamento con lo Spatuzza e che avrebbe potuto fare da esca. Aveva, quindi, telefonato al catturando, fissando il luogo dell'appuntamento, ove si era presentata la Polizia. Aveva poi indicato il luogo ove si nascondeva il Lucchese, che era stato parimenti arrestato.

Aveva ancora fornito utili indicazioni per la ricerca di altri latitanti. Quando aveva appreso dai notiziari del telegiornale che era fuggito tale Pasquale Cuntrera, aveva rivelato agli investigatori i nomi delle persone che favorivano la latitanza di costui e, grazie a tali sue indicazioni, il Cuntrera era stato arrestato.

Nel corso della sua collaborazione aveva confessato tutte le sue attività delittuose, comprese quelle per le quali non era neppure

sospettato; in particolare rapine ed estorsioni, un traffico di hashish ed altri fatti illeciti. Aveva consentito di far luce anche su fatti successivi alla collaborazione di Pasquale Di Filippo e di Pietro Romeo, sui quali nessun altro collaboratore sarebbe stato in grado di riferire alcunchè.

Quando era entrato a far parte di Cosa Nostra, non era più in uso l'affiliazione formale tramite il tradizionale rito del "santino" e della "pungitina": era stato presentato al capo mandamento e aveva così fatto il suo ingresso nell'organizzazione mafiosa iniziando a commettere nell'interesse di tale organizzazione i reati che aveva confessato.

Il suo ingresso era avvenuto tra la fine del 1993 e gli inizi del 1994; era stato in carcere per traffico di droga e, dopo che era stato liberato, era stato avvicinato da Cosimo Lo Nigro, Francesco Giuliano e Antonino Giuliano, che già conosceva ("...con il Lo Nigro ed Antonino Giuliano avevo in precedenza commesso dei reati..."), i quali gli avevano presentato gli altri componenti del gruppo, nel quale era stato quindi inserito.

Dopo la cattura di Antonino Mangano, di Francesco Giuliano, di Pietro Romeo e di tutti gli altri del gruppo, Giovanni Garofalo aveva assunto una posizione di maggior rilievo nell'organizzazione criminale e, sotto la direzione di Spatuzza Gaspare, aveva gestito gli affari di interesse comune occupandosi personalmente delle estorsioni.

Nella scelta collaborativa avevano inciso sia la nascita del figlio sia il rifiuto a macchiarsi eventualmente le mani di sangue; infatti i reati da lui commessi erano sempre stati rapine e traffici di droga.

Aveva scelto di collaborare riflettendo anche sul fatto che era rimasto senza padre, scomparso nel nulla, e questo pensiero lo aveva turbato proprio mentre stava per diventare padre.

Col cognato Di Filippo Emanuele non aveva avuto occasione di parlare della sua intenzione di collaborare.

Garofalo era stato imputato nel processo per le estorsioni commesse nel territorio di Brancaccio, celebratosi davanti al Tribunale di Palermo ed aveva chiesto la definizione del procedimento nei suoi confronti con l'applicazione della pena nella misura di due anni di reclusione ed il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 del D.L. 152/91.

f

GRIGOLI Salvatore:

È stato sottoposto, nell'ambito di questo processo, ad esame e controesame alle udienze del 30 dicembre 1997 e 7 gennaio 1998, nel corso delle quali ha rivelato la sua storia personale ed i motivi che lo hanno indotto al pentimento.

Il predetto collaborante, che si è determinato alla dissociazione successivamente all'arresto (19/6/1997) e quindi dopo che era stato disposto il rinvio a giudizio per gli innumerevoli fatti di sangue dei quali era accusato, ha rappresentato, in questo processo, uno dei maggiori accusatori sia con riferimento agli omicidi della cosca di Brancaccio, sia in ordine alla fase iniziale del sequestro del figlio del collaboratore Di Matteo.

Nell'ambito degli omicidi (in cui maggiormente si è manifestato il peso e la valenza delle riferite conoscenze), assieme ai collaboranti Di Filippo Pasquale, Romeo Pietro, Ciaramitano Giovanni ed altri, ha percorso un iter evolutivo comune; mentre da killer, ha contribuito al consolidamento della forza militare della cosca, così, da pentito, ha consentito la ricostruzione di pagine sinistre di gesta crudeli negli anni in cui ha condiviso - con gli uomini d'onore - imprese tragiche e stagioni feroci.

Egli è stato testimone-protagonista di un periodo florido di una cosca ben strutturata, nel momento in cui essa era retta da uno scrupoloso reggente (Nino Mangano), tanto determinato nella pianificazione dei delitti quanto accurato nella gestione economica del mandamento da lasciare vestigia documentali di notevole valore probatorio, costituite da un regolare "libro mastro" o "registro di cassa" degli affari del sodalizio.

I suoi intensi rapporti di frequentazione non erano limitati ai quadri intermedi criminali, ma si erano estesi agli esponenti di vertice di Cosa Nostra in seguito al consolidarsi della sua caratura delinquenziale determinata dalla partecipazione alle imprese sanguinose più eclatanti, ed era entrato a far parte della ristretta cerchia dei seguaci del noto Leoluca Bagarella, che aveva frequentato quando aveva fatto da autista a Matteo Messina Denaro accompagnandolo spesso dal predetto Bagarella.

Il Grigoli aveva fatto parte dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, ma non era stato formalmente "combinato". Agli esordi nella carriera criminale, era stato avvicinato da Antonino Mangano e Filippo Quartararo, entrambi uomini d'onore della famiglia di Brancaccio. Per loro tramite, aveva conosciuto altri uomini d'onore e man mano aveva iniziato a commettere piccoli reati, sino a quando era divenuto il killer del "gruppo di fuoco" del mandamento di Brancaccio commettendo il suo primo omicidio nell'anno 1989.

Tale gruppo era capeggiato da Mangano Antonino e vi facevano parte Spatuzza Gaspare, Lo Nigro Cosimo, Giuliano Francesco, Tutino Vittorio e Giacalone Luigi.

Il gruppo di fuoco disponeva di diverse basi operative, nonchè di una notevole dotazione di armi e munizioni, la maggior parte delle quali, allorchè il gruppo operava sotto le direttive del Graviano, era custodita dal mandamento di Brancaccio – Ciaculli, mentre il resto era nella disponibilità della famiglia di Corso dei Mille.

Originario del quartiere di Brancaccio, era stato anche titolare di un negozio di articoli sportivi in Corso dei Mille ed aveva anche gestito un autosalone.

In passato aveva fatto da guardaspalle a tale Giovanni Sucato da Villabate (soprannominato il "mago dei soldi"), in seguito trovato

bruciato all'interno della sua autovettura Volkswagen Polo lungo la strada statale Palermo – Agrigento il 30 maggio 1996.

Esponente dell'apparato militare del mandamento il Grigoli, soprannominato “*il cacciatore*” o “*ricciolino*”, era stato arrestato dopo lunga latitanza il 19 giugno 1997 nel contesto di grosse operazioni di polizia eseguite con successo dalla Questura di Palermo; il 6 giugno precedente era stato assicurato alla giustizia uno dei capi di Cosa Nostra, l'imprendibile Pietro Aglieri ed alcuni giorni dopo era stato catturato Gaspare Spatuzza, anch'egli imputato nel presente processo.

All'epoca dell'arresto risultava coinvolto anche nel processo sulle stragi del 1993, nel fallito attentato al noto presentatore televisivo Maurizio Costanzo, nel fallito attentato a Formello contro il collaborante Salvatore Contorno e nel sequestro del piccolo Di Matteo.

Dopo la cattura e la collaborazione, aveva compreso che questa sua scelta avrebbe creato tanti fastidi sia a lui che ai suoi familiari, che “...*mi hanno rinnegato e adesso mi accusano pure che non trovano lavoro....mio fratello non trova lavoro, mi accusa anche di questo*”.

“... *Ci sono moltissimi problemi per quanto riguarda una persona che collabora, perché c'è prima un pensamento a cercare di fare questa cosa, non perchè ancora magari si hanno ancora ideologie mafiose, ma per fare...perchè ci sono problemi grossi, gravi....*

Siccome all'epoca il dottore mi ha assicurato che lo Stato prendeva in considerazione i problemi, cioè di stare accorti alla mia famiglia, di proteggerla e quindi questo mi ha poi... (convinto)”.

In concreto, sosteneva di non avere ricevuto benefici, perché era rimasto in stato di detenzione ed aveva pure trovato ostacoli nei colloqui con i familiari.

Si era deciso a collaborare con la Giustizia, perché si era reso conto di “*avere sbagliato*”. La sua scelta in tal senso era maturata subito

dopo l'arresto, ma, già circa sei mesi prima, aveva cominciato “ *a pensare a determinate cose*”. Non si era costituito, nonostante tale sua crisi di coscienza, per i suoi tre figli, non sapendo quale sorte sarebbe loro toccata.

“*Prima non avevo esperienza... della collaborazione - ha precisato Grigoli - oggi, che... comincio ad avere esperienza della collaborazione, le posso dire che ancora di più... Cioè io prima pensavo che potevo avere problemi... i miei figli e...:*”

“*... Quando si comincia a collaborare... i problemi che si hanno e che si possono avere, cominciando dai figli, moglie e tutto il resto delle proprie parentele e quanto... quindi questo... Cioè mettere a repentaglio la vita dei miei figli, di mia moglie, di tutti i miei parenti...”.*

Tutto questo l'aveva appunto indotto a soprassedere, ma, dopo l'arresto, aveva scelto la strada che egli riteneva più giusta, non tanto perchè gli facesse paura il carcere duro, quanto perchè “*... se io facevo l'irriducibile e mio figlio rimaneva nella borgata, stia tranquillo, se non era oggi o domani, all'età di quattordici - quindici anni se lo avvicinavano, perchè era figlio di Totò Grigoli "u cacciaturi"...*”.

Prima del suo arresto non aveva disponibilità economiche si arrangiava come poteva pur disponendo di proprietà immobiliari.

Non era corretto affermare che egli si fosse pentito per motivi economici, che erano stati, invece, la base per incominciare “*... a pensare determinate cose...Lo Spatuzza mi portò a questo*”.

Già in sede di interrogatorio reso da Grigoli Salvatore alla Procura della Repubblica di Caltanissetta il 31 ottobre 1997 nell'ambito del procedimento per la strage Borsellino, la cui trascrizione è stata prodotta, sull'accordo delle parti, dall'Avv. Lo Re all'udienza del 7 gennaio 1998 (ed è pertanto processualmente utilizzabile), il

collaborante aveva dichiarato che tale sua scelta era stata anche determinata dal comportamento di Gaspare Spatuzza.

“Come ho già detto altre volte, fu lo Spatuzza che mi diede lo spunto di cominciare a pensare di questa possibilità, di un eventuale mio.... dell’eventuale mia collaborazione....dal fatto che lui... dal momento in cui divenne capo mandamento di Brancaccio, non ebbe più cura della mia propria persona, né economicamente, né per quanto riguarda tutte le altre situazioni, tutti i bisogni... che potrebbe avere un latitante, cosa che noi prima facevamo.

Siamo nel 1997, perchè io il primo anno della mia latitanza l’ho svolto a Trapani. Si presero cura di me i trapanesi Matteo Messina Denaro, Nino Melodia ed altri. Dopo di ciò, io tornai a Palermo per forza di cose, perchè i trapanesi ebbero problemi, arresti. Gli investigatori erano su tutte queste persone e quindi, io, per forza di cose, ho dovuto andare via, perchè ero quasi bracciato lì a Trapani.

Arrivato a Palermo, notai che lo Spatuzza non..., ecco, io siccome latitante, uno ha modo ed ha tempo di pensare, di riflettere, ho cominciato a pensare tutto quello che io avevo fatto per queste persone se era stato giusto sbagliato e, quindi, in molte ma molte cose ho capito di aver commesso degli errori tanto gravi... dall’omicidio Puglisi, dal... anche se io non ho avuto responsabilità per l’uccisione del piccolo Di Matteo, ma mi sentivo in colpa per il fatto che io sono stato uno di quelli a sequestrarlo... solo per scopi di.... non per la sua uccisione, queste cose che ho già detto, ma per quanto riguardava il possibile ritorno indietro del padre o di una possibilità che il padre si uccidesse..”.

Nel suo lungo racconto, il collaborante si è soffermato a narrare sul periodo della sua clandestinità e sul livello dei rapporti intrattenuti con esponenti mafiosi di rango, durante la sua militanza di fatto.

Dopo l'inizio della collaborazione dei fratelli Di Filippo e la cattura di Bagarella e dopo un periodo di irreperibilità, il Grigoli aveva trascorso la latitanza nella provincia di Trapani per circa un anno e più volte aveva cambiato posto nel timore di essere stato scoperto. Un giorno dopo circa sei o sette mesi di latitanza trascorsi nella borgata di Marausa con Spatuzza, Michele Mercadante e Mariano Asaro, ritornando da Palermo insieme allo Spatuzza aveva appreso che c'era un nuovo collaboratore. Il Mercadante aveva dimenticato il nome, ma aveva precisato che in quel posto v'era stato Giuseppe Agrigento, che aveva ricevuto più volte la visita del genero Giuseppe Monticciolo, arrestato proprio una decina di giorni prima.

Su suggerimento del Grigoli quella sera si erano spostati in una vicina masseria in attesa di sapere chi fosse questo nuovo collaboratore e, durante la notte, agenti della D.I.A. si erano presentati a Marausa non trovando alcuno.

Frequentava quella località anche Vincenzo Ferro, che si recava a trovare Michele Mercadante insieme a Nino Melodia, ma non aveva mai saputo che questi avesse iniziato a collaborare. Lo aveva sospettato dopo che egli aveva lasciato Marausa, trasferendosi ad Alcamo, allorquando il fratello del Melodia, Ignazio, lo aveva informato che i parenti del Ferro avevano notato dei comportamenti strani; in seguito si erano avuti degli arresti di persone indicate proprio dal Ferro. A seguito di ciò Grigoli era ritornato a Palermo.

Durante la sua latitanza aveva avuto contatti, appunto, con Matteo Messina Denaro, con Nino Melodia, Michele Mercadante, Vito Mazzara, Enzo Sinacori.

Riceveva regolarmente messaggi, tramite costoro, dalla propria famiglia. Una volta Vincenzo Ferro, figlio di Giuseppe Ferro, si era

prestato ad accompagnare i suoi familiari a Castellammare del Golfo; altre volte lo aveva fatto Spatuzza ed altre volte ancora il Sinacori.

Quando nel trapanese erano stati effettuati numerosi arresti, era stato costretto a ritornare a Palermo, credendo di potere godere degli stessi benefici economici di prima. “*..Invece andai a trovare “u signor Spatuzza” che se ne fregava altamente della mia latitanza e del mio aspetto economico e di tutto quello che concerneva la mia persona”.*

Il Grigoli aveva pertanto avuto problemi di sopravvivenza ed aveva iniziato a trafficare con gli stupefacenti; cosa che non aveva fatto prima. Negli ultimi tempi aveva addirittura pensato di far sopprimere lo Spatuzza.

Aveva cominciato a ricredersi sullo spirito di solidarietà dell’organizzazione, nella quale egli aveva creduto.

“...Quando cominciai a vedere determinate cose, fu quello lo spunto per cercare io di riflettere, fare riflessione; ma chi erano quelle persone, quello che avevo fatto per queste persone, se erano giuste o sbagliate, ecco questo che mi portò poi a capire che ero in mezzo a gente...proprio che realmente io avevo fatto cose veramente ma veramente sbagliate. Questo è stato quello che mi ha portato poi...non il fattore economico...perchè, ringraziando a Dio, mia moglie e i miei figli potevano pure domani andare da mia madre, sua madre e potevano continuare a campare, non morivano di fame, quello fu lo spunto che io presi, che poi mi portò a riflettere, a fare riflessione e a capire...”.

Grigoli non era mai stato ritualmente “punciuto” ed aveva caldeggiaiato la sua affiliazione, anche perchè, oltre a commettere omicidi ed altre azioni delittuose per l’organizzazione, aveva partecipato ad “appuntamenti con Bagarella, Matteo Messina Denaro,

Enzo Sinacori, Vito Mazzara, io conosco tutti questi ... Virga, Totò Cucuzza, Nicoldò Di Trapani, Guastella...". Mangano aveva però rinviauto sempre, ripetendogli che egli ormai aveva comunque raggiunto un grado molto elevato.

In effetti egli era uno "riservato", non veniva presentato ad alcuno, ma accompagnava i massimi esponenti del sodalizio e godeva della loro fiducia.

Il collaborante ha sostenuto che il fatto che egli avesse un cognato in Polizia non aveva comportato alcun tipo di problema per la sua militanza in Cosa Nostra. Se poi era stato l'ostacolo per la sua nomina a capo mandamento, non gliene importava tanto. Pochi conoscevano questa sua relazione parentale, che Mangano gli aveva intimato di non rivelare ad alcuno. Non era neppure informato Matteo Messina Denaro, che verosimilmente ne era venuto a conoscenza, quando la sua nomina al vertice del mandamento di Brancaccio era sfumata.

L'affine prestava servizio a Palermo, ma, quando dalle indagini era venuto fuori il suo nome, era stato trasferito in altra sede.

Grigoli aveva per la prima volta conosciuto Leoluca Bagarella presentatogli sotto falso nome a Misilmeri in occasione di un incontro di costui con Giuseppe Graviano.

Era stato Nino Mangano a disporre che anche il Grigoli facesse da guardaspalle al Bagarella, accompagnandolo in alcuni spostamenti ed in un'occasione anche a Poggiooreale per un appuntamento. Quest'ultimo episodio di era verificato verso la primavera del 1995 dopo che era stato già ferito al piede nell'omicidio di Alcamo.

I rapporti col boss di Corleone si erano già consolidati quando aveva intrapreso a tutelare la latitanza di Matteo Messina Denaro, facendogli da autista ed accompagnandolo nei suoi frequenti spostamenti in via Pietro Scaglione o in un appartamento di proprietà

di Pasquale Di Filippo o in Partitico e ciò fino a quando era stato arrestato Mangano.

In uno di tali appuntamenti aveva visto Giovanni Brusca, che aveva comunque incontrato più volte. Si trattava di una riunione avvenuta nelle campagne di PoggioREALC, cui avevano partecipato Nino Mangano, Bagarella, Matteo Messina Denaro e il Brusca. Il Mangano lo aveva informato che dovevano recarsi all'appuntamento tutti armati, perché il Brusca, il quale era poi arrivato in ritardo con la sua autovettura Y 10, nutriva timori per la propria incolumità. Dovevano incontrarsi con due persone di quella località in una masseria, ma il posto era stato cambiato all'ultimo momento, tant'è che il Grigoli e il Messina Denaro si erano occupati di rilevare le due persone presso il luogo che era stato indicato.

Pochi del gruppo erano a conoscenza di tali sue frequentazioni e, per queste ragioni, in occasione della visita che il Bagarella aveva fatto alla "camera della morte" durante l'interrogatorio del sequestrato Gaetano Buscemi, aveva fatto finta di non conoscerlo.

Grigoli era a conoscenza degli ottimi rapporti che intercorrevano tra Pasquale Di Filippo e Bagarella, scaturiti dal fatto che il Di Filippo era imparentato tramite la sorella (Agata) con i Marchese, a sua volta affini del Bagarella. Inizialmente il Di Filippo si era prestato alla trasmissione di bigliettini tra il Bagarella e il cognato di questi Gregorio Marchese; poi i loro rapporti si era consolidati al punto tale che Di Filippo aveva avuto dei problemi ed aveva chiesto al Bagarella l'uccisione di un tale Scaglione che lo aveva offeso e di tale Giuseppe Dainotti.

Mangano, prima dell'arresto avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 di giugno 1995, quindi in contemporanea coll'arresto di Bagarella, era riuscito a sottrarsi ad un fermo.

Era avvenuto che il predetto, tornando a casa, aveva visto sotto la sua abitazione un'autovettura Y10 con due poliziotti in borghese.

Ritenendo che lo stessero aspettando, era fuggito, inseguito dalla Y10. Nei pressi della via Messina Montagne i poliziotti avevano cominciato a sparare e il Mangano aveva abbandonato il suo autoveicolo, guadagnando la fuga attraverso la campagna.

Si era presentato, subito dopo, al negozio del Grigoli alla guida di una moto Ape e gli aveva narrato l'accaduto, accompagnandolo nella "camera della morte".

Il fatto era avvenuto il giorno in cui era stato scarcerato Federico Vito ed era stata organizzata in suo onore una festicciola proprio nel capannone di via Messina Montagne. Il Federico vi aveva partecipato ma si era fermato per poco tempo, ritornando a casa perchè la propria figlia stava male.

Grigoli aveva anche conosciuto Nicolò Di Trapani in occasione di un appuntamento che aveva avuto con Matteo Messina Denaro nella zona di Trapani. Tale incontro, che era avvenuto in una località vicino Fulgatore, ove era stato accompagnato da Antonino Melodia faceva seguito ad altro, susseguente all'arresto di Leoluca Bagarella, nel corso del quale il Matteo Messina Denaro gli aveva detto che doveva presentargli altre persone: ciò lo aveva indotto a credere che il Messina Denaro gli volesse conferire la carica di "...capo mandamento o qualcosa del genere", anche perchè gli aveva dato degli incarichi di fiducia ("...digli ai picciotti questo, quell'altro...cioè mi stava incaricando di determinate cose..."), che lasciavano preludere ad una carica di vertice.

Proprio in occasione di tale secondo incontro, avvenuto nel 1996, aveva trovato sul posto il Nicolò Di Trapani insieme a Giuseppe Guastella, che aveva conosciuto in quell'occasione.

“...E lì c'era Vito Mazzara, Enzo Sinacori - non mi ricordo se c'era pure Virga - Matteo Messina Denaro - non mi ricordo se c'erano altri - comunque...però lui in quella occasione mi disse: “...senti, poi ne riparliamo un'altra volta per quelle persone che ti devo presentare”....La cosa sfumò. Così dopo un quindici - venti giorni di questo appuntamento, Nino Melodia mi disse: “Matteo mi ha detto che tutto quello che hai di bisogno da oggi in poi eventualmente.., parla con Spatuzza”. Quindi da questo avevo capito che “avevano fatto lo Spatuzza”, quindi era sorto forse un problema....”.

Si deve ritenere che Grigoli si era illuso non avendo valutato che l'ambita carica era incompatibile col suo *status* di cognato di un poliziotto. Tale sua condizione era conosciuta dal Mangano (che gli aveva consigliato di non farne parola ad alcuno), ma ignorata dal Messina Denaro che evidentemente doveva esserne stato informato dopo che gli aveva fatto balenare la possibilità di divenire capo mandamento.

I fatti - secondo Grigoli - si erano verificati verso la fine del 1995: *“...comunque erano i primi tempi che io ero a Trapani, quindi dopo l'arresto di Bagarella, due mesi dopo, tre mesi dopo, perché erano i primi tempi che io mi trovavo a Trapani”*. Dopo un po' di tempo era stato pure arrestato Nicolò Di Trapani.

Salvatore Grigoli ha riferito che, per quanto a sua conoscenza, per divenire capo famiglia o di capo mandamento o per avere qualsiasi altro incarico preminente in Cosa Nostra, bisognava necessariamente essere “uomo d'onore” ritualmente “combinato”.

Ha chiarito che, nonostante queste regole rigide, dai discorsi di Matteo Messina Denaro aveva dedotto che era probabile una sua nomina a capo mandamento. Egli comunque ha sottolineato che non aveva aspirazioni in tal senso, nè tanto meno aveva chiesto di

assumere tale carica. Era chiaro che, nel caso in cui si fosse realizzata un'ipotesi siffatta, egli avrebbe dovuto essere ritualmente affiliato, tuttavia era consapevole che un ostacolo a ciò era costituito dalla sua relazione di affinità con un esponente delle Forze dell'Ordine.



MONTICCIOLo Giuseppe:

È stato esaminato all'udienza dell'8.10.1998 ed ha esposto le circostanze della sua sofferta scelta di dissociazione e le tappe del suo spontaneo processo collaborativo.

Egli era stato arrestato verso la fine del febbraio 1996 per il reato di associazione mafiosa. Era stato, infatti, accusato di avere fatto parte dell'organizzazione criminale Cosa Nostra dal collaboratore Tony Calvaruso, che egli aveva conosciuto accompagnando Giovanni Brusca in riunioni, nelle quali era presente Leoluca Bagarella, di cui il Calvaruso era autista.

Era entrato a far parte di detta organizzazione ed in particolare della famiglia mafiosa di S. Giuseppe Jato senza alcun rito formale cooptato dal Brusca, che era il capo della cosca da cui prendeva direttamente ordini per commettere estorsioni, omicidi, attentati, imprese delittuose in genere.

Quando era stato arrestato, non gli erano stati ancora addebitati omicidi, stragi o detenzione di esplosivi, bensì solo il reato di cui all'art. 416 bis C.P., ma, dopo appena una settimana di detenzione, aveva deciso di collaborare per rompere col suo passato criminale, confessando i delitti che aveva commesso e tutto quanto era a sua conoscenza sull'organizzazione mafiosa.

Era venuto nella determinazione di uscire dall'organizzazione criminale della quale aveva fatto parte e di rivelare tutta la verità: *“..Mi sentivo un peso sulla coscienza a quel punto, cioè... pensavo che era meglio liberarmene ...dei diversi omicidi che avevo fatto e tutte le altre cose”.*

fl

Nessuna influenza aveva avuto su tale sua scelta la prospettiva di una lunga detenzione, tanto più che l'unica accusa che gli era stata mossa era quella di partecipazione ad associazione mafiosa, mentr'egli era responsabile di ben altri misfatti che aveva spontaneamente confessato.

Non aveva preso prima tale decisione per timore di essere ucciso; non lo aveva neppure fatto l'11 gennaio 1996, quando si era macchiato del crimine più orrendo, perchè non sapeva a chi rivolgersi e non aveva neppure pensato di affidarsi all'Autorità dello Stato.

Tutta la sua famiglia aveva condiviso la sua scelta collaborativa e ne aveva subito le conseguenze, anche sotto il profilo economico, giacchè aveva dovuto lasciare S. Giuseppe Jato e i beni ivi posseduti, che erano stati danneggiati.

Provava raccapriccio a ricordare le sue imprese criminose che desiderava cancellare dalla mente. *"Io - ha affermato l'imputato - non sono più quella persona che ero prima, non sono più quel Monticciolo che sedeva accanto a Brusca, Bagarella e a tanti altri... non sono più il migliore, come si suol dire della classe, quando Bagarella diceva questo è un tedesco... quando il primo, Giovanni Brusca o Leonardo Vitale o qualche altro, ancora chiedeva in qualche omicidio di essere assistito specificatamente da Monticciolo Giuseppe... non sono più quella persona. Può sembrare anche strano tutto questo, ma per me è così.... Potrei anche ... potrei anche aggiungere un'altra cosa, io dicendo queste frasi, non è che voglio cercare il perdono cioè... dei Pubblici Ministeri o della Corte o del signor Presidente, cioè io non cerco queste cose di qua, dico solo quello che mi viene, cioè l'istinto di dire, che mi esce dallo stomaco, dalla bocca, non cerco il perdono, quello che ci abbiamo noi terrestri"*.

Nel corso del lungo esame, aveva voluto evitare di scendere nei particolari dell'orrendo crimine del quale si era macchiato (l'uccisione del bambino),” *non passo nei dettagli perchè è una fase che voglio dimenticare, cioè che... vorrei tanto che non sia stato io a fare quel discorso, cioè non posso aggiungere altro, cioè non c'è nulla che si può dire davanti a una situazione del genere... Cioè è inutile che io cerchi degli appoggi per acchiapparmi o aggrapparmi e dire questo o quell'altro o sembrare oggi... che so, l'Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo... no, io sono stato quello, però ero quello, adesso sono un'altra persona*”.

“*...Ho figli, ci ho il pensiero dei figli, ci ho il pensiero dei genitori, ci ho il pensiero delle sorelle... del padre, di alcuni parenti che sono rimasti giù e non so più nulla... degli amici che ho lasciato giù che non hanno nulla a che vedere in queste cose e non so più nulla; comunque è una montagna di situazioni che poi naturalmente... io non per questo mi voglia discolpare, però poi possano influire anche un pò sul mio carattere, cioè a far comparire questi buchi neri, dove cioè io sembra che sia il drago a sette teste... non è così, anche io ho una famiglia, ho dei figli e so che cosa vuol dire avere dei figli ed essere pure padre oggi*”.

Relativamente alla chiave di interpretazione dei danneggiamenti subiti quando aveva deciso di collaborare, egli ha dato la sua personale spiegazione: “*:..... io a un certo punto posso anche aggiungere che non ci ho la sfera di cristallo e non riesco a leggere quello che succede giù, però avendo un pò di esperienza in quegli anni che ho vissuto vicino ai Brusca, per come noi combattevamo gli altri collaboratori, che so... a Gino La Barbera gli si è ammazzato il padre, fingendo che sia stato un suicidio... a Di Matteo il figlio e un'altra cosa ancora... e tante altre così dicendo; siccome l'unica maniera, sti*”

signori per arrivarmi a colpirmi sono due, cioè quello della famiglia e quello dei beni cioè... la famiglia fortunatamente ce li ho tutti accanto a me, spero che loro non arriveranno mai a fargli qualcosa di male... però vedo che spesso e volentieri, prima, qualche settimana prima o qualche giorno prima che ci sia un mio processo, chissà perchè mi salta la villa in aria! Questa è una spiegazione che non so dare, avvocato".

Nell'immediatezza della scelta collaborativa compiuta, il suo apporto si era concretato in segnalazioni di carattere investigativo alla Polizia Giudiziaria che avevano condotto all'arresto di alcuni latitanti, al rinvenimento di un grosso deposito di armi in San Giuseppe Jato, ed all'individuazione dei luoghi nei quali potevano nascondersi i due fratelli Giovanni ed Enzo Brusca.

Aveva, tra l'altro, favorito la cattura di Bernardo Bommarito, parente dei Brusca e di Biagio Montalbano, capomafia di Camporeale; il primo si nascondeva nel fondo, sito in località Villarosa nei pressi di Ganci di proprietà di Franco Cataldo; il secondo nella casa di Francesco Genova ("u zu Francu") in località Tre Fontane di Mazara del Vallo, luoghi che conosceva abbastanza bene, per essere stato ivi custodito il piccolo Giuseppe Di Matteo.

Relativamente ad Enzo Brusca aveva informato gli investigatori che questi si nascondeva nella casa di Giambascio, ove era stato tenuto in ostaggio il bambino e che Giovanni Brusca era alloggiato in una casa vicino Borgetto, indicando anche il soggetto che l'ospitava; poichè i due ricercati non erano stati trovati nei luoghi segnalati, aveva riferito agli stessi investigatori che potevano trovarsi in provincia di Agrigento, dove erano stati poi catturati.

Nella casa di Giambascio, così come aveva dichiarato, era stata rinvenuta una grossa quantità di armi, costituita da bazooka, armi 

corte, lunghe, fucili, pistole, polveri da sparo, dinamite, detonatori, mine antincarro, bombe a mano ed altro materiale.

Il suddetto immobile era formalmente di proprietà di Chiodo Vincenzo, ma in effetti si apparteneva a lui e a Enzo Brusca, che avevano acquistato il terreno su cui era stata poi costruita la casa. Chiodo ne era l'intestatario fittizio ed a lui si era fatto ricorso perché sconosciuto alle Forze dell'Ordine.

Il Monticciolo aveva ricoperto un ruolo preminente nell'ambito della cosca di San Giuseppe Jato, tant'è che si era occupato della gestione del piccolo Di Matteo, aveva custodito l'arsenale, aveva avuto il compito di prendere gli appuntamenti per Giovanni Brusca o per Leoluca Bagarella o per altri personaggi di Cosa Nostra, aveva eseguito omicidi, estorsioni ed altri atti intimidatori; la sua antica amicizia con Brusca Enzo Salvatore ed il suo rapporto di affinità con Agrigento Giuseppe gli avevano, infatti, consentito di partecipare alla vita del "gruppo corleonese" negli ultimi anni.

La sua fedele militanza gli aveva consentito di venire in contatto con uomini d'onore sia della famiglia di S. Giuseppe che dei paesi vicini: i fratelli Leonardo, Michele e Vito Vitale di Partinico, Michele e Ignazio Traina di Palermo, Benedetto Capizzi di Villa Ciambra, "zu Giuvanni" Bonomo, La Barbera Gioacchino di Altofonte (che aveva incontrato insieme a Nino Gioè quando si recavano a trovare Brusca Giovanni nella villa messa a sua disposizione), Mimmo Raccuglia di Altofonte, Biagio Montalbano di Camporeale, Agostino Lentini ed altri soggetti appartenenti a "Cosa Nostra".

Aveva conosciuto Calvaruso Antonio che faceva da autista o "battistrada" a Bagarella, quando questi interveniva alle riunioni cui partecipavano anche Vittorio Mangano, Nino Mangano, Nicolò Di Trapani ed altri. Gli incontri tra il Brusca e gli altri uomini d'onore

avvenivano due o tre volte la settimana nella contrada Valguarnera, dove erano ubicate le stalle dei fratelli Vitale ("i Fardazza") o oppure nella villa di Giuseppe Lo Bianco in Partinico nella cantina vinicola di Giovanni Bonomo.

Senza prestare giuramento si era a poco a poco trovato coinvolto nell'associazione mafiosa che credeva un vera "famiglia" con scopi benefici. Era tuttavia rimasto esterrefatto per il comportamento di Brusca Giovanni che aveva manifestato compiacimento per l'arresto di Leoluca Bagarella assumendo che così "*si scannaliava*" e si "*quietava*" un pochettino ed anche per l'arresto del di lui suocero Agrigento Giuseppe e del fratello Gregorio.

JL

DI NATALE Giusto:

Sentito nel dibattimento di secondo grado alle udienze del 13/14.04.2000, del 27.04.2000 e del 02.05.2000, ha così riferito:

Prima di essere arrestato, si era interessato della costruzione di un capannone e veniva assillato per il pagamento del pizzo per cui si era rivolto a Di Trapani Nicolò e Guastella Giuseppe che avevano stabilito il pagamento di una rata di £. 105.000.000.

Poi era stato arrestato e dopo erano stati arrestati anche i suoi fratelli per cui il cognato aveva continuato l'attività a sua volta pressato da Pino Galatolo per il pagamento del pizzo. Trovandosi in difficoltà, si era rivolto al Guastella, che lo aveva rassicurato, dicendogli che del pizzo si sarebbe parlato quando i suoi fratelli sarebbero stati scarcerati. Arrestato il Guastella, il Galatolo si era ripresentato con la richiesta in carcere ai fratelli dicendo loro che, nel caso di omesso pagamento, li avrebbe uccisi. Così aveva fatto vendere la Mercedes e aveva fatto consegnare la prima rata di £ 20.000.000.

Il Galatolo aveva minacciato di fare uccidere anche il cognato. Si era perciò deciso a collaborare ed aveva atteso la sentenza di primo grado per parlare, perché non voleva protrarre i tempi del procedimento di primo grado, con il rischio della scarcerazione di alcuni detenuti per decorrenza dei termini.

A seguito dell'uccisione del padre aveva lasciato gli studi e aveva lavorato nel campo degli appalti pubblici dove si era reso conto che tutto era in mano alla mafia ed infatti aveva conosciuto, così per lavorare, Mario Troia, Inzerillo Salvatore e Rosario Anselmo, che avevano le pale meccaniche. Aveva saputo che il padre era uomo d'onore della famiglia del Borgo.

La sua attività gli aveva fatto frequentare i Ganci della Noce; si era rivolto a Calogero Ganci perché essendogli stato assegnato l'appalto di una scuola a Resuttana aveva bisogno di un prestito ed il Ganci, cui aveva proposto di fare il lavoro insieme aveva accettato. La società era durata poco perchè il Ganci gli imponeva dove andare a comprare il materiale.

Gli aveva dato circa 13 milioni; dopo aveva proseguito il suo lavoro sempre con l'appoggio del Ganci perché se doveva lavorare in un posto nuovo si rivolgeva a loro per evitare danni in cantiere. Aveva ottenuto di pagare un pizzo più ridotto. Era accaduto però che dovendo realizzare una scuola a Settecannoli (Brancaccio) gli erano stati chiesti 100.000.000 milioni di pizzo. Domenico Ganci, al quale si era rivolto, facendogli presente che non aveva la disponibilità economica, si era impegnato ad aiutarlo, gli aveva detto che aveva parlato con quelli di Brancaccio, che avevano rinunziato a quella somma. Però Ganci Domenico era stato arrestato e Spina Franco e Ganci Stefano gli avevano richiesto il pagamento; si erano accordati per venti milioni che aveva consegnato a Franco Spina.

Aveva conosciuto Mangano Nino, che gli aveva fatto un lavoro di sbancamento nell'edificio che stava costruendo. Sapeva che faceva parte di Cosa Nostra come Spina Franco.

Aveva conosciuto Angelo Siino con cui aveva avuto diverbi in materia di appalti perché questi aveva fissato nuove regole che stabilivano che gli appalti dovevano essere assegnati alle persone a lui "vicine".

Infatti egli intendeva aggiudicarsi la ristrutturazione di palazzo S. Elia in via Maqueda ed Ganci Domenico gli aveva detto che Siino aveva deciso di assegnarlo a Sansone Agostino.

Si era lamentato con Ganci Domenico e questi gli aveva detto che gli avrebbe affidato la ristrutturazione del liceo Cannizzaro.

Si era procurato l'elenco delle ditte e per ciò il Siino si era molto adirato; dopo aveva constatato che le sue buste erano respinte per mancanza di documentazione, di cui invece erano corredate, comprese che le buste venivano aperte e per evitare ciò aveva comprato delle buste particolari che stirava con un ferro perché rimanessero attaccate ai documenti. A questo punto Ganci gli comunicò che doveva cambiare mestiere.

Dietro Siino c'era Giovanni Brusca. Si era allontanato da Palermo andando a lavorare a Catania e a Messina e ottenendo l'iscrizione negli elenchi speciali del Ministero della Difesa come ditta di massima riservatezza (NOS).

La conoscenza con il Guastella risaliva all'anno '85. Nel '94 stava lavorando fuori Palermo allorchè era sorto il movimento di Forza Italia; aveva così deciso con i suoi fratelli di avvicinarsi al mondo politico e di costruire un club Forza Italia. Era diventato amico di Nino Ferrante che gli aveva detto che c'erano altre persone che avevano costituito un altro club Forza Italia e che volevano unirsi a loro; per ciò era stato fissato un appuntamento nel suo ufficio nella zona di Pallavicino.

Però nel corso del colloquio si era cominciato a parlare di uccidere Totò Buffa e Guastella Giuseppe, ma la risposta dal carcere era stata negativa. Egli aveva allora manifestato al Ferrante la preoccupazione per quei discorsi fatti nel suo ufficio richiedendo per ciò un colloquio con Franco Spina, ma il Ferrante gli aveva risposto di non parlarne con nessuno. Invece lo aveva chiamato Franco Spina, che sapeva tutto e voleva i nomi; gli aveva risposto di rivolgersi al Ferrante.

fh

Aveva saputo da Giuseppe Lo Verde che Totuccio Lo Piccolo lo cercava perchè anche lui voleva sapere di questa riunione. Aveva incontrato poi il Guastella sull'autostrada e gli aveva detto di andarlo a trovare a Viale Strasburgo. Il sabato successivo gli aveva chiesto conto della riunione e gli aveva risposto di rivolgersi a Giuseppe Gerardi, cugino dei Madonia che avrebbe potuto meglio di lui spiegargli l'oggetto di quella riunione. Il Guastella gli aveva detto di essersi messo nei guai e gli aveva fissato un appuntamento per il lunedì mattina; quel giorno si era presentato Leoluca Bagarella cui aveva dovuto parlare di quella riunione. Dopo il Guastella gli aveva detto: "la tua fortuna è che sei amico a me, perchè non so dove saresti andato a finire". In quell'occasione gli aveva chiesto se poteva mettergli a disposizione l'ufficio per incontrarsi con il suo padrino (Leoluca Bagarella); così erano cominciate le riunioni nel suo ufficio (sito in via Resurrezione, scendendo per Pallavicino, all'angolo con Via Patti), cui avevano partecipato pure, Mangano Nino, Giovanni Brusca e Matteo Messina Denaro.

Sapeva chi fossero anche se si presentavano con nomi diversi (Brusca per Salvatore, Matteo Messina Denaro per Luigi).

Il Mangano si era lamentato con il Bagarella perchè non gli era pervenuto il denaro pattuito a titolo di pizzo ed alla risposta del Di Natale che aveva dato 20 milioni, gli aveva precisato di averne ricevuto solo quindici; avevano così arguito che i rimanenti cinque milioni li aveva presi Franco Spina. Mangano aveva preteso da lui altri soldi e il Bagarella gli aveva risposto: "Giulio è un amico nostro".

Il Bagarella qualche volta veniva accompagnato nel suo ufficio da Tony Calvaruso con una Panda bianca, altre volte faceva uso di due macchine (una Fiat Punto ed una Opel Corsa).

In ufficio era venuto anche Giovanni Brusca, che appena lo aveva visto si era lamentato prima con il Guastella e poi con Bagarella. Entrambi gli avevano detto che Brusca intendeva farlo fallire e lo voleva rovinare. Aveva parlato al Bagarella degli appalti, gestiti da Siino Angelo e il Bagarella aveva detto al Brusca che doveva favorire Di Natale. Il Brusca aveva promesso, essendo venuto il collaborante a conoscenza che non c'era più Siino a gestire gli appalti, ma Geraci Salvatore (che era interessato alla pavimentazione della statale di Bellolampo - Torretta) aveva chiesto tale lavoro. Allora Brusca gli aveva risposto che quel lavoro lo doveva fare Geraci e che il prossimo lo avrebbe fatto lui (si riferiva al completamento della strada Palermo - Sciacca).

Aggiungeva che erano venuti nel suo ufficio anche Matteo Messina Denaro, Biondo Salvatore il lungo, Salvatore Cucuzza, Spatuzza Gaspare, Cosimo Lo Nigro ed il dott. Cinà. Costui era un medico di San Lorenzo (dove Guastella portava bigliettini per la sistemazione del pizzo e per altre cose) ed era vicino a Provenzano. Il Guastella gli aveva detto che poteva divenire un bersaglio essendo in quel tempo i rapporti tra Bagarella e Provenzano un po' tesi.

Chiariva che Gerardi Giuseppe aveva avuto in deposito nella sua casa le cassette contenenti tutti i preziosi di Riina, provenienti dalla villa vicina al Motel Agip dove appunto il predetto era stato arrestato. Ora il Bagarella era andato a vedere dove si trovavano questi beni e resosi conto che il posto era umido lo aveva pregato di conservarli; egli li aveva portati a casa sua e precisamente in un magazzino.

Il Carwash era un autolavaggio di Viale Strasburgo ed apparteneva ad un nipote di Guastella e in quel luogo questi aveva fissato le riunioni con il Bagarella prima che si tenessero nel suo ufficio, ove il Bagarella parlava con gli uomini d'onore ad uno ad uno. 

Aveva conosciuto il figlio di Riina che era venuto nel suo ufficio a trovare Bagarella nel periodo in cui vi erano stati tutti quei morti.

A Giovanni Riina Bagarella aveva detto che nel caso di un suo arresto egli avrebbe dovuto fidarsi solo di tre persone (Guastella, Di Natale e Di Trapani Nicolò).

Riferiva, poi, che deteneva le armi ed il libro mastro; era infatti, divenuto "l'alter ego" della famiglia di Resuttana ed aveva ricevuto dal Guastella l'incarico di affittare un appartamento in via Resuttana in un edificio costruito da Pietro Lo Sicco. Si era recato anche con il Guastella a Caltanissetta per parlare con il Di Trapani, che nel '94 si trovava in semilibertà.

Quando il Di Trapani era stato liberato (dicembre '94), lo aveva incaricato di recarsi in un appartamento sito in Piazza Leoni, dove erano custoditi due borsoni pieni di armi e droga che aveva trasportato nell'appartamento di Via Resuttana di cui solo lui aveva le chiavi. La droga era di Salvuccio Madonia, cui era stato consegnato il ricavato della vendita effettuata da Nicolò Di Trapani.

Poi aveva ricevuto il libro mastro e l'incarico da parte del Di Trapani e del Guastella di riscuotere il "pizzo" in tutto il quartiere (l'introito era 35 milioni mensili). Si era occupato anche delle telefonate estortive.

Alle estorsioni aveva partecipato portando bigliettini, anche Biondo Salvatore, il lungo.

I soldi del negozio Mr. Fantasy di via Alcide De Gasperi li aveva presi Mangano e quelli della sala corse Sergio Sacco; c'era pure Carlo Greco che durante la detenzione di Di Trapani si era preso i soldi, perchè a quel tempo il Guastella non aveva una posizione di rilievo, che aveva acquisito invece con l'avvento di Bagarella.

ll

Al riguardo precisava che v'era stato un momento "di vuoto" nelle estorsioni all'atto dell'arresto dei Madonia e della morte di Ciccio Di Trapani, ma tutto era, poi, ripreso quando il Guastella aveva preso la reggenza del quartiere, aggiungendo che la gestione tra lui Guastella e Di Trapani era paritaria e che la quota era di tre milioni al mese per ciascuno.

Si era parlato di armi che aveva portato Nino Mangano, dicendo che c'era Cosimo Lo Nigro che aveva contatti con i calabresi e le aveva portate per farle vedere al Bagarella e al Guastella. Quindi il Calvaruso aveva riferito cose inesatte, in quanto era stato Mangano ad occuparsi del traffico di armi e a portale al Guastella.

Per quanto riguardava invece, la cocaina a cui aveva fatto cenno Calvaruso, la circostanza era vera, in quanto questi era venuto in ufficio portando un plico avvolto in un giornale. Gli era sembrato che contenesse soldi, ma, se Calvaruso aveva detto che si trattava cocaina, c'era da credergli.

Tornando al ricavato delle estorsioni, al Di Natale e agli altri entravano 35 milioni al mese, ma andavano divisi anche con i Madonia: la mamma di Madonia percepiva 12 milioni al mese, la mamma del Di Trapani 5 milioni al mese e altrettanti andavano alla moglie di Salvino Madonia.

Di fatto, poi, Guastella e Di Trapani riscuotevano molto di più e ingannavano i Madonia, che volevano invece costituire un fondo cassa.

Una volta Guastella, Di Trapani e Di Natale avevano speso cinquanta milioni per tre orologi che si erano divisi, prendendo i soldi dal fondo cassa. C'era quindi una amministrazione allegra e se i Madonia fossero stati scarcerati, questi li avrebbero ammazzati.

fc

Si era occupato tra il 1 maggio e il 10 maggio '95 di seppellire con Bagarella, Calvaruso, Guastella, Di Trapani e Marchese Gregorio la moglie di Bagarella che si era suicidata e su richiesta, aveva messo a disposizione, un terreno vicino casa sua a Bellolampo.

Dopo il pentimento di Calvaruso avevano deciso di disseppellirla. Bagarella, Calvaruso e Marchese Gregorio avevano trasportato la salma dall'appartamento di Bagarella che non voleva consegnarla ai parenti in quanto l'avrebbero seppellita in un cimitero, dove non avrebbe potuto portare fiori, per ragioni di sicurezza.

Il Bagarella si recava nel suo ufficio la mattina presto e perciò gli aveva dato il telecomando del cancello e le chiavi.

Con il Bagarella si era instaurato un ottimo rapporto e un giorno il Guastella gli aveva detto che aveva parlato con il suo padrino e questi gli aveva riferito che gli avrebbe fatto prendere una grande soddisfazione sui Ganci.

Aveva saputo sempre dal Guastella che Bagarella gli voleva affidare il mandamento della Noce, anche se non era uomo d'onore e a quell'epoca il Bagarella non usava "combinare" le persone; Ganci Raffaele era però contrario che il Di Natale divenisse capo mandamento.

Il Bagarella non stimava Franco Spina e non gli aveva comunicato che nel suo quartiere sarebbe stato ucciso Domingo Buscetta.

Bagarella aveva pensato di togliere Franco Spina e di mettere lui a capo del mandamento della Noce.

Quando era stato arrestato e c'erano liberi ancora Di Trapani e Guastella, egli aveva ricevuto del denaro; dopo con il loro arresto e quello di Biondo Salvatore e Mangano, la gestione delle estorsioni era entrata in crisi e la gente non sapeva più a chi pagare. Gli ultimi soldi glieli aveva dato Diego Di Trapani, zio di Nicolò.

Nel pulman che li conduceva a Firenze per l'udienza, in cui dovevano rendere dichiarazioni Enzo e Giovanni Brusca, si era ritrovato con Nino Mangano, Nicolò Di Trapani e Cosimo Lo Nigro. Il Di Trapani gli aveva detto che Vito Vitale si stava interessando per uccidere Emanuele Brusca. Ha ricordato che prima del suo arresto, con Guastella, Di Trapani, Nino Mangano, Cucuzza e Bagarella aveva raccolto 1 miliardo e cinquecento milioni che era stato consegnato a Giovanni Brusca per trafficare in droga.

Con il primo carico avevano recuperato i soldi investiti, una seconda partita si era perduta in mare e la terza si era venduta a Roma. Si erano ripresi tutti i capitali e il guadagno (1 miliardo e cinquecento milioni) era stato dato da Agostino Lentini a Giovanni Brusca, che non li avrebbe più consegnato.

Ha ricordato ancora che, mentre erano in gabbia, Faia Salvatore aveva parlato con Cosimo Lo Nigro e Gaspare Spatuzza per avvisare il padre del Lo Nigro di spostare l'esplosivo.

Nino Mangano, con il quale era detenuto all'Ucciardone, gli aveva riferito che a comandare a Brancaccio era il Dott. Guttadauro, al quale avrebbe dovuto parlare, se avesse avuto bisogno di qualche cosa nel quartiere.

Dal cognato Francavilla Alessandro, che si recava ai colloqui in carcere, aveva saputo che a Resuttana comandava Diego Di Trapani, fratello di Francesco e zio di Nicolò. Quando poi Diego era stato arrestato, aveva saputo da lui che volevano ammazzare Guastella per una storia con sua nipote.

All'interno del carcere si comunicava con i detenuti sottoposti all'art. 41 bis per mezzo di bigliettini, fatti pervenire da agenti penitenziari.

A San Lorenzo comandava Totuccio Lo Piccolo.

Non aveva mai commentato in carcere il sequestro del piccolo Di Matteo.

Aggiungeva, ancora, che Bagarella, prima di essere arrestato, aveva pensato di compiere alcuni fatti delittuosi (il sequestro Cambria, l'uccisione del portiere di via Autonomia Siciliana, l'avvelenamento delle acque dell'ippodromo che serviva il personale della DIA alle tre Torri; abbattere i tralicci dell'ENEL per isolare la Sicilia dall'energia elettrica), ma aveva soprasseduto, in quanto aveva avuto assicurazioni che sarebbe stato abolito il 41 bis e modificato l'art. 192 c.p.p..

Giovanni Brusca minacciava di avvelenare i panettoni dentro i supermercati e il Guastella voleva formare gruppi di ragazzi che avrebbero ucciso "i falchi" in orari identici nei vari quartieri. Guastella, con riferimento alle stragi di Roma, Firenze e Milano, gli diceva che avevano partecipato Nino Mangano, Cosimo Lo Nigro ed altri che non ricordava.

In ordine l'assetto di Cosa Nostra dopo l'arresto di Bagarella e Nino Mangano, riferiva che a Brancaccio comandava Gaspare Spatuzza (combinato da Di Trapani, Guastella, Brusca e forse Cucuzza).

Aveva cominciato ad emergere Vito Vitale di Partinico, come sostituto di Bagarella e Di Trapani Diego aveva la reggenza di Resuttana.

Non conosceva Barranca Giuseppe, né Benigno Salvatore, né Federico Vito, né Garofalo Giovanni né Giacalone Luigi. Conosceva Biondo Salvatore, capo mandamento di San Lorenzo, che era coinvolto nell'omicidio Grado - Vullo; lo chiamavano il "barbone"; siccome mancava spesso agli appuntamenti con Bagarella, questi gli aveva affiancato il figlio di Totuccio Lo Piccolo; in carcere aveva conosciuto Faia Salvatore. /E

Non conosceva, nel senso che non sapeva nulla di loro, Buffa Salvatore, e Cannella Cristofaro.

Precisava che con l'espressione non li conosco "voleva dire che sapeva della loro appartenenza a Cosa Nostra, ma che non aveva fatti specifici delittuosi da raccontare.

Aveva conosciuto in carcere Cascino Santo Carlo, ma su di lui nulla di specifico era in grado di dire.

Non conosceva Di Fresco Francesco; sapeva però che era inserito in Cosa Nostra; non conosceva Giuliano Francesco e non era informato su fatti specifici; aveva conosciuto in carcere, Giuliano Salvatore.

Grigoli apparteneva al gruppo di Brancaccio (Nino Mangano) e aveva partecipato all'omicidio di padre Puglisi e all'omicidio dei fratelli Pirrone di Alcamo.

Cosimo Lo Nigro soprannominato "u cavaddu" era coinvolto nell'omicidio di Sole.

Aveva conosciuto in carcere Antonino Lucchese e aveva saputo che gestiva anche dal carcere il totonero come affiliato mafioso; Gallina Salvatore gli aveva riferito che il Lucchese aveva sostituito il fratello Giuseppe, che, prima dell'arresto, era capo mandamento di Ciaculli.

Non sapeva nulla di specifico su Mangano Giovanni, fratello di Nino Mangano e non gli risultava che fosse mafioso.

Giorgio Pizzo accompagnava Matteo Messina Denaro nel suo ufficio con la macchina dell'acquedotto e poi tornava a riprenderlo.

Non conosceva Raccuglia Domenico, né Monticciolo Giuseppe.

Non sapeva nulla su Agrigento Romualdo, sapeva solo che era fratello della moglie di Monticciolo Giuseppe e figlio di Giuseppe Agrigento.

Aveva conosciuto Aragona Salvatore: un giorno con Guastella e Brusca Giovanni si era recato nello studio di estetica dell'Aragona in

Piazza Leoni e aveva saputo che quello studio era in società con Brusca e che l'Aragona aveva aiutato Enzo Brusca con una cartella falsa.

Non conosceva Baldinucci Giuseppe, Bommarito Stefano; aveva conosciuto in carcere Costa Giuseppe; di lui però non sapeva nulla; non conosceva Chiodo Vincenzo; di Di Piazza Francesco sapeva ché era compare di Salvatore Gallina e vicino a Cosa Nostra; non sapeva nulla di Foma Antonino e Franco Cataldo; sapeva però che quest'ultimo gravitava in Cosa Nostra; aveva conosciuto Salvatore Gallina diversi anni prima e si era rivolto direttamente a lui per favori a Carini; aveva conosciuto in carcere Genova Francesco, che era stato rovinato da Salvatore Gallina.

Aveva conosciuto in carcere La Rosa Francesco; sapeva che lavorava con Brusca e con Monticciolo Giuseppe che lo avevano coinvolto in occultamenti di cadaveri e nella costruzione della botola per il piccolo Di Matteo.

Di Trapani Nicolò gli aveva riferito che i soldi della droga li aveva La Rosa, ma poi era stato chiarito che li aveva avuti Agostino Lentini.

Non conosceva Lo Bianco Giuseppe, nè Monticciolo Francesco.

Conosceva Passalacqua che era stato "posato".

Aveva conosciuto in carcere Prainito Salvatore e uno dei fratelli Reda, ma non sapeva precisare se Emanuele o Vincenzo.

Non conosceva Schirò Giacomo, nè Sottile Santo.

Non aveva conosciuto Lentini Agostino; ne aveva sentito parlare in carcere in relazione ai soldi poi consegnati a Brusca Giovanni.



OMICIDIO BUSCETTA:

Il Di Natale è imputato di questo delitto per aver messo a disposizione di Di Trapani Nicolò e Guastella Giuseppe il garage di Via Accardo, ove i predetti si erano rifugiati con le armi e il mezzo utilizzati (dichiarazioni di Calvaruso, Cannella e G. Brusca), per l'omicidio.

Al riguardo il collaborante ha dichiarato che: "Non doveva morire Domingo, ma quello che ha il negozio in via dei Nebrodi". L'omicidio era stato commesso dopo gli omicidi di Grado e Vullo e soltanto per depistare era stato ucciso il Domingo, anche perché i Sole si erano resi irreperibili.

. Ha aggiunto che era stato avvisato da Guastella di non passare da via dei Nebrodi in quanto il Guastella gli aveva detto: "se dobbiamo ammazzare un Buscetta, ammaziamo questo di Via dei Nebrodi, che, quando era ragazzo, mi ha dato uno schiaffo".

Poi, invece, gli aveva chiesto se conosceva un Buscetta gioielliere alla Noce, in quanto il Guastella era stato incaricato da Bagarella di individuarlo.

Era stato il Mangano ad individuare la gioielleria e vi aveva accompagnato il Guastella per vedere il posto; doveva essere il gruppo di Mangano ad intervenire.

Invece aveva ricevuto una telefonata da Guastella (il motore fornito da G. Brusca era stato conservato nel magazzino di via Mariano Accardo; questo era il favore che doveva loro), che gli fissava un appuntamento al carwash dove giungeva Di Trapani, chiedendogli un favore per Bagarella.

Gli aveva detto: "alle sei fatti trovare al carwash che dobbiamo andare al garage", poi sarebbero passati insieme a Di Trapani dall'appartamentino di via Resuttana per prendere le armi: (una 38 ed una 357 magnum, un rotolo di nastro adesivo e guanti di lattice) e poi ancora dal carwash per prendere il motorino del nipote di Guastella.

Di Trapani era salito con lui in macchina, il Guastella li seguiva con il motore; giunti al garage, avevano coperto la targa del motore e i due si erano allontanati, dicendogli di tenere la saracinesca aperta, perchè ci sarebbe stato il "botto". Erano le 7.30/7.45; poi erano ritornati con il motorino ed avevano posato anche le armi. Era passato Bagarella con Calvaruso e aveva detto: "Tutto a posto, ci vediamo domani".

A sparare era stato il Di Trapani.

L'indomani erano ritornati al magazzino per consegnare le armi a Nino Mangano che le avrebbe ripulite. Le armi le aveva ritirate Calvaruso.

Guastella aveva detto al nipote di togliere la lucina blu dal motorino, in quanto aveva saputo dai giornali che i testimoni oculari avevano riferito che i killers erano fuggiti con una moto, fornita di luce blu.

Nell'appartamento di Piazza Leoni avevano due borsoni; uno pieno di armi ed uno di droga.

Non sapeva se le armi erano state prima utilizzate dai Madonia per altri omicidi. La 357 Magnum non era stata utilizzata per l'omicidio Grado – Vullo per il quale non erano state prese le armi da lui custodite. Nino Mangano disponeva di armi proprie e le teneva in due borsoni e aveva una di quelle armi, quando era stato ucciso Sole.

Dopo l'omicidio Sole le armi erano rimaste a lui e poi l'indomani erano tornati a prenderle.

Il teste aveva detto che il motorino era scuro, invece era bianco, ma era stato ricoperto dal loden marrone del Guastella.

Il Di Trapani era molto amico del Di Giorgi Mario, del figlio Antonio e del genero Franco.

Tutti gli appuntamenti che venivano dati a Caltanissetta, erano coperti dal genero e dal figlio del Di Giorgi, che giustificavano l'assenza di Di Trapani affermando che era uscito con il camion, mentre il Di Trapani si trovava a Palermo. Loro li avvisavano ed il Di Trapani con la macchina del Guastella faceva ritorno a Caltanissetta, quindi gli facevano trovare il camion lungo la strada e il Di Trapani se ne ritornava al cantiere.

A Caltanissetta il Di Trapani non sarebbe più andato; da gennaio '95 in poi, erano sempre i Di Giorgi a coprirlo.

Ha affermato di essere andato con il Guastella a trovare il Di Trapani, sia ad Enna (ristrutturazione di una USL), sia a Caltanissetta (costruzione di un villino).

A riprova di quanto detto aveva riferito alla p.g. che il Di Trapani, dopo gennaio '95, era stato in cura da un dentista (Dott. Briguglio) per una ventina di giorni, coincidenti con i giorni in cui risultava iscritto nel libro paga e matricola dai Di Giorgi.

OMICIDIO SOLE

Bagarella e Guastella gli avevano chiesto notizie su Sole, che a loro risultava della Noce. Avevano i numeri di targa di alcune macchine e lo avevano mandato all'ACI: una risultava intestata a tale Scimonelli, gli aveva presentato, come cognato, un certo Sole; li conosceva entrambi come lavoratori. Bagarella gli aveva spiegato che suo nipote era stato seguito a Corleone, che avevano preso il numero di targa e che riteneva che vi fosse implicato, anche, il figlio di Scimonelli. Il Guastella si era messo a pedinarlo vicino via Malaspina. Dopo qualche tempo, gli aveva telefonato Guastella al telefonino e gli aveva detto di rimanere in ufficio. Si era presentato Guastella e, poco dopo, Bagarella con Calvaruso ed erano rimasti in attesa di Nino Mangano, che era giunto insieme a Spatuzza e Lo Nigro; erano con una Croma blu, avevano dei borsoni e avevano messo dei giubbotti di polizia ed il lampeggiante. Si erano armati tutti, compresi Bagarella e Calvaruso; Guastella gli aveva detto: "non ti muovere, stiamo venendo".

Era ritornato Guastella a piedi, dicendo che tutto era fallito, perchè c'era la polizia.

Poco dopo, erano tornati Mangano, Spatuzza e Di Trapani su una Croma, Calvaruso e Bagarella su un'altra macchina e avevano visto scendere dalla Croma una persona molto esile che avevano incominciato a interrogare facendole credere di essere della polizia.

Era uscito, ma aveva sentito tutti i discorsi. Guardando la carta d'identità si erano accorto che era stata presa la persona sbagliata, perchè avrebbero dovuto sequestrare il fratello.

fl

Avevano chiesto al ragazzo dove fossero Contorno e Grado. Ad un certo punto Bagarella aveva detto al ragazzo di essere Bagarella e gli aveva dato degli schiaffi.

Spatuzza diceva: "Sbrighiamoci che devo andare a mangiare le farfalle al salmone".

Il ragazzo aveva detto: "se me ne fate andare, vi faccio prendere Totuccio Contorno, perchè viene a villeggiare da noi d'estate".

Non sapeva chi lo avesse affogato, forse Cosimo Lo Nigro. Guastella aveva ballato sui polmoni del ragazzo, lo avevano chiuso in un sacco nero e Di Trapani lo aveva coinvolto nel trasporto di quel corpo, che avrebbero dovuto bruciare. Mangano e Di Trapani, (Spatuzza e Lo Nigro se ne erano andati) con il cadavere erano saliti sulla Croma, Bagarella e il Calvaruso su una Opel Corsa (o una Y10) e il Guastella in macchina con lui.

Si erano diretti verso Carini; in una stradella avevano preso dei copertoni, avevano acceso il fuoco sotto la macchina e se ne erano andati. Egli aveva accompagnato Nino Mangano a Brancaccio, poi Di Trapani a Piazza Leoni, Guastella in via Marchese di Villabianca e se ne era tornato a casa.

Si era lamentato con il Guastella, il quale gli aveva detto che era stato Di Trapani a mettere in mezzo il suo ufficio e a Bagarella questo andava bene.

Le riunioni erano continue in una traversina di Via Aldisio, in una sartoria di piazzale De Gasperi e in un garage di via Ausonia.

Poi era accaduto il "fatto" della moglie di Bagarella e tutti si erano riavvicinati al suo ufficio e ciò era continuato fino all'arresto di Bagarella.

Di Trapani era giunto in ufficio ancora prima di Bagarella il giorno  dell'omicidio Sole.

Poi erano arrivati Bagarella e Calvaruso e ancora dopo Mangano Nino.

Guastella era arrivato per primo con la sua Y10 bianca. Era stato rilevato all'ACI il nome dei proprietari delle autovetture sospette, le cui targhe erano state comunicate a Bagarella. Dopo che era stato ucciso Sole, Bagarella insieme al Guastella gli aveva detto che avevano sbagliato persona e così si doveva uccidere tutta la famiglia Sole ed, anche il nipote del signor Scimonelli.

Il suo compito era di chiamare questo Scimonelli e di attingere notizie sugli altri familiari del Sole; cosa che aveva fatto con la scusa di dover comprare una gru; lo Scimonelli, quando era arrivato nel suo ufficio, era molto guardingo e aveva telefonato alla moglie, dicendole che era da lui. Ciò lo aveva convinto che i Sole erano responsabili del pedinamento del figlio di Totò Riina a Corleone. Lo Scimonelli era molto triste e gli aveva confidato che avevano ucciso Sole Gian Matteo, per cui il fratello di questi si era allontanato da Palermo, come aveva fatto anche suo figlio. Gli aveva detto ancora che Contorno era andato a villeggiare nel loro villino di Trabia o Alcamo.

Durante il colloquio con lo Scimonelli, Guastella e Bagarella erano nell'altra stanza. Il Bagarella, saputo che tutti i familiari del Sole e il figlio di Scimonelli erano scappati da Palermo aveva sorriso, compiaciuto e non aveva proseguito nella ricerca.

Gian Matteo Sole era soprannominato il "topino".

fl

OMICIDIO GRADO - VULLO

Mentre si trovava in ufficio, aveva ricevuto una telefonata da Guastella, che gli aveva detto di raggiungerlo a casa. Quando era arrivato gli aveva fatto presente che dovevano tornare in ufficio, dove li avrebbero raggiunti Bagarella, Di Trapani e Mangano. Appena era giunto Bagarella, rivolgendosi a Guastella, gli aveva detto: "figlioccio, noi soldi non ne abbiamo, ma proiettili sì; sto aspettando Nino che mi deve portare notizie dall'ospedale".

Questi era giunto portando la notizia che era morto. Io non avevo capito di chi si trattasse, così quando se ne erano andati aveva chiesto al Guastella, che gli aveva risposto di vedersi alle ore quattro del pomeriggio, perchè dovevamo andare a recuperare a Viale Regione Siciliana la macchina del Di Natale una Y 10 che era in possesso di Guastella e Di Trapani e aveva precisato che nella mattinata era andato ad uccidere il cognato di Sole (Marcello Grado) insieme a Biondo Salvatore, Nino Mangano e Nicolò Di Trapani; a questi era partito un colpo dentro il furgone con il rischio di ferire tutti i correi. Riteneva che ci fossero Bagarella e Calvaruso, anche se non era sicuro di non sbagliare. Nel pomeriggio egli con Guastella e Di Trapani erano saliti sulla Mercedes 190 bianca del Guastella per riprendere la sua macchina in un vicolo cieco, dove si erano riuniti con il gruppo prima dell'omicidio. Si era lamentato perchè era stata usata la sua macchina, dicendo: "ma mi volete rovinare?".

Aveva risentito parlare di quell'omicidio a Villa Igica, quando si era saputo della collaborazione di Calvaruso, che poteva rovinare Guastella, Di Trapani e Biondo Salvatore. Quest'ultimo non conosceva Calvaruso per nome, per cui apprendendo dai giornali la

notizia della sua collaborazione, non si sarebbe allarmato e perciò avevano deciso di avvisarlo.

Non sapeva dire quali armi fossero state usate nell'omicidio Grado – Vullo, ma non erano quelle che custodiva in piazza Leoni.

Sapeva che Bagarella aveva regalato dei giubbotti, comprati in un negozio di via Sampolo, ai componenti il gruppo di fuoco.

Non sapeva che ruolo aveva avuto in quell'omicidio Calvaruso.

Sapeva che Biondo Salvatore andava nell'appartamento dei Grado: erano amici di famiglia e la fidanzata del Biondo era amica della signora Grado.

A handwritten mark or signature consisting of two curved, downward-sloping lines meeting at a point on the right side.

OMICIDIO DI PERI

Non sapeva chi aveva partecipato; sapeva che la sera, in cui era stato commesso l'omicidio, Bagarella aveva un appuntamento con Nino Mangano nel suo ufficio.

Poichè Bagarella ritardava, Nino Mangano aveva detto a Guastella (non ricordava il collaborante se ci fosse pure), che doveva andare a Villabate; "devo sistemare questa sera quella cosa; domani lo saprete dal telegiornale". Sapeva che i Di Peri erano morti, perchè era stato ucciso il figlio di Montalto Salvatore a piazza Leoni a Villa Airoldi e i sospetti si erano incentrati sui Di Peri. In quel contesto era nata la rottura tra Bagarella e Provenzano, perchè il primo voleva fare piazza pulita a Villabate ed estendere il territorio di Nino Mangano pure a Villabate e poichè sapeva che Provenzano a Villabate aveva amici, il Bagarella gli aveva fatto chiedere chi volesse salvare. Il Provenzano aveva risposto: "o me li salvi tutti o non ne salvi nessuno". Il Bagarella si era organizzato per ammazzare e aveva cominciato dai Di Peri. Questi erano morti, perchè sospettati di essere gli autori dell'omicidio di Francesco Montalto e perchè avevano iniziato a fare estorsioni senza l'autorizzazione dei Montalto e del Mangano. Poi erano stati uccisi: un certo Buscemi ed un'altra persona, che - a dir loro - avevano consumato estorsioni ed erano inseriti nel gruppo dei Di Peri.

Dell'omicidio Buscemi - Spataro si era occupato sicuramente Mangano, ma era una sua deduzione.

Non sapeva di altri omicidi.

Non conosceva, nel senso che di essi non sapeva nulla, Bommarito Bernardo, Coraci Vito, Franco Cataldo (di quest'ultimo sapeva perchè se ne commentava in carcere che aveva messo a disposizione un 

magazzino nel sequestro Di Matteo), Giuliano Francesco e Giuliano Salvatore; conosceva perché implicato in un traffico di droga, Lentini Agostino; non conosceva Mazzara Vito, Mercadante Michele, Montalbano Biagio, Tinnirello Lorenzo, Traina Michele e Tutino Vittorio.

Conosceva Vaccaro Giacomo, quale cognato di Nino Mangano e allo stesso, su autorizzazione di Mimmo Ganci, aveva tolto la fornitura di materiale edile per la scuola, che aveva realizzato a Brancaccio, perché non rispettava i tempi di consegna.

Conosceva Vitale Salvatore che non ci "stava con la testa"; aveva sentito dire in carcere che stava pagando per il fratello, che era coinvolto nel sequestro Di Matteo.

Per depistare gli inquirenti sull'omicidio Grado, che era parente del Contorno, Bagarella aveva deciso di uccidere un parente di un collaboratore in modo che si capisse dentro Cosa Nostra che vi era un ritorno all'eliminazione dei parenti dei collaboratori.

Inoltre il Bagarella riteneva una perdita di prestigio che altri minacciassero la vita del figlio di Riina.

Di Natale ha affermato di essere entrato in società con Calogero Ganci perché a fronte di una sua richiesta di un prestito, gli aveva proposto di entrare in società. Era sotto la protezione dei Ganci, i quali gli facevano risparmiare sul pizzo infatti pagava l'1% invece il 3%.



CRITERI DI VALUTAZIONE EX ART. 192 c.p.p.

L'art. 192 comma 3° c.p.p. prevede che "... le dichiarazioni rese dal coimputato nel medesimo reato o da persona imputata in procedimento connesso ... sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità..."; il comma 4° del medesimo articolo sancisce l'applicazione dello stesso principio per le dichiarazioni rese "... da persona imputata di un reato collegato...".

Premesso ciò, costituisce punto di partenza ormai acquisito, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità (si veda, per tutte, Cass. Sez V, 04.04.90, n. 4855), che tali dichiarazioni possiedano "valore di prova" (oltre la sentenza citata, vedansi Cass. Sez. VI, 11.10.90, n. 13316; Cass. Sez. VI, 19.01.91, n. 2654; Cass. Sez. Un. 01.02.92, n. 1048; Cass. Sez. I, 11.06.92, n. 6927; Cass. Sez. I, 23.01.95, n. 5831 ; Cass. Sez. VI, 16.03.95, n. 2775; Cass. Sez. I, 26.03.96, n. 3070; da ultimo Cass. Sez. I, 29.05.97, n. 5036), a seconda dei casi diretta o indiziaria, e non già di mero indizio, ovvero di semplice *notitia criminis*.

Tale interpretazione è confortata dal contenuto dei lavori preparatori al vigente c.p.p., ma, soprattutto, dal dato testuale e dalla collocazione sistematica della norma *de qua*.

Infatti, nell'ultima parte del 3° comma dell'art. 192 c.p.p. si fa riferimento alla necessità di valutare dette dichiarazioni "... unitamente agli altri elementi di prova...": in tal modo si sancisce implicitamente la natura di elemento di prova della dichiarazione in questione.

Tale conclusione trova indubbio riscontro nella collocazione sistematica della norma, inserita nel libro II del codice vigente,

appunto dedicato alle prove e nel titolo dello stesso articolo (*valutazione della prova*).

Ulteriore principio che può essere desunto agevolmente dalla norma in questione è quello connesso alla non autosufficienza di questo elemento di prova, essendo sancita dalla lettera della legge la necessità che tale fonte sia assistita da elementi estrinseci di riscontro, idonei a confermarne l'attendibilità.

Pertanto è agevole concludere che il nostro codice di rito non consente l'affermazione di responsabilità sulla base di una chiamata di correo priva di riscontri esterni, poichè, in mancanza di tale supporto “... non può ritenersi acquisita una attendibile prova penale...” (si veda Cass. Sez. VI, 24.09.90, n. 11769).

La necessità di conferma dell'attendibilità di tali dichiarazioni impone che la valutazione della chiamata in correttezza si sostanzi in una duplice e distinta verifica: la prima sulla attendibilità intrinseca del chiamante in correttezza; la seconda sull'esistenza di riscontri esterni, in grado di confermare tale attendibilità.

Risulta evidente che il controllo dell'attendibilità intrinseca del dichiarante costituisce la prima verifica da compiere, essendo questa una operazione logicamente precedente a quella volta a riscontrarne esternamente il contenuto.


Insegna sul punto la Corte di Cassazione: “...In tema di prova, ai fini di una corretta valutazione della chiamata di correttezza a mente del disposto dell'art. 192 comma 3° c.p.p., il Giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante ... in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correttezza e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed all'accusa dei coautori e complici; in secondo luogo deve verificare

l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del dichiarante alla luce dei criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza della costanza e della spontaneità; infine egli deve esaminare i riscontri cosiddetti "esterni".

"L'esame del Giudice deve essere compiuto seguendo l'indicato ordine logico, perchè non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correttezza e degli *altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità*, se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sè, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa..." (si veda Cass. Sez. Un. 22.02.93, n. 1653; più recente Cass. Sez. I, 22.01.96, n. 683).

Risulta, inoltre, consolidato l'insegnamento della Giurisprudenza in ordine all'individuazione dei criteri e dei parametri di valutazione dell'attendibilità intrinseca del dichiarante.

In sintesi l'attendibilità intrinseca deve essere desunta dall'immediatezza, dall'univocità, dalla spontaneità e dalla genuinità, dalla costanza e dalla coerenza logica delle dichiarazioni accusatorie rese, dall'assenza di suggestioni e condizionamenti da parte degli inquirenti e di desideri di protagonismo, nonchè dal disinteresse manifestato dal dichiarante - valutato sotto il duplice profilo dell'eventuale presenza di rancori, inimicizie, in genere, di motivi di vendetta e rivalsa nei confronti degli accusati e della speranza di godere dei benefici premiali - dovendosi pacificamente accordare preferenza al confessato personale coinvolgimento del collaborante nel medesimo fatto delittuoso da lui ricostruito (si veda, oltre alla sentenza da ultimo citata, anche Cass. Sez. II, 26.04.93, n. 4000; Cass. Sez. I, 17.06.93, n. 1713; Cass. Sez. VI, 19.01.96, n. 661).

La Corte di Cassazione ha recentemente reiterato il concetto che: "...in tema di chiamata di correo, il requisito dell'intrinseca 

attendibilità della chiamata, cui deve assegnarsi la qualità di premessa indefettibile, perchè le accuse possano essere prese in considerazione dal Giudice e poste a base della decisione, deve intendersi come credibilità soggettiva del chiamante, i cui indici rilevatori sono rappresentati da spontaneità, costanza, coerenza, precisione, logica interna del racconto, mancanza di interesse diretto all'accusa, assenza di contrasto con le altre acquisizioni e di contraddizioni eclatanti o difficilmente superabili..." (così Cass. Sez. VI, 01.06.94, n. 6422).

Oltre all'intrinseca attendibilità del dichiarante, come sopra già precisato, occorre inoltre verificare l'esistenza di riscontri estrinseci, che sono, appunto, "gli altri elementi di prova " cui fa esplicito riferimento l'art. 192 comma 3º c.p.p..

Tali ulteriori elementi debbono essere idonei a confermare l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dal chiamante in correttezza, così conferendo ad esse il requisito della estrinseca attendibilità.

Si rende necessario però chiarire che, sebbene le due valutazioni debbano essere effettuate, sotto il profilo logico, l'una dopo l'altra, le stesse non si pongono in rapporto di subalternità tra loro, nel senso che non può procedersi alla verifica della attendibilità estrinseca, se la valutazione sulla attendibilità intrinseca ha avuto esito negativo.

Infatti la verifica delle due attendibilità (intrinseca ed estrinseca) opera in regime di reciproco bilanciamento, dovendosi valutare nel complesso gli elementi forniti dal dichiarante, in ossequio al principio della considerazione unitaria degli elementi di prova, fissato dall'art. 192 c.p.p..

Sarebbe erroneo attribuire all'esito incerto o contraddittorio della verifica sull'attendibilità intrinseca una valenza preclusiva, a priori, del confronto con ulteriori elementi, proprio perchè, dal contestuale

apprezzamento dell'attendibilità estrinseca, potrebbero derivare elementi di conferma in grado di bilanciare le verifiche connesse al primo esame (si veda Cass. Sez. I, 30.01.92, n. 80).

Ciò in piena coerenza con il principio, più volte affermato dalla Cassazione, della valutazione frazionata della chiamata di correo, da cui consegue il riconoscimento di piena attendibilità "... a tutte o solo a quelle parti di esse che risultino suffragate da idonei elementi di riscontro..." (si veda Cass. Sez. I, 16.06.92, n. 6992; da ultima Cass. Sez. VI, 10.03.95, n.4262).

Recentemente la Corte di Cassazione ha precisato che : "... è del tutto legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie, provenienti da una chiamata in correità e l'attendibilità di costui, anche se denegata per una parte del suo racconto, non coinvolge necessariamente tutte le altre, che reggano alla verifica del riscontro esterno ..." (così Cass. Sez. VI, 19.04.96, n. 4108).

Deve essere comunque evidenziato come l'art. 192 c.p.p. non operi alcuna distinzione tra i vari possibili elementi probatori di conferma della chiamata di correo, nè fornisca indicazione in ordine alla natura giuridica, alla specie ed alla qualità che tali elementi esterni debbano possedere.

Dunque, qualsiasi elemento di prova, di qualsiasi genere e natura, può essere utilizzato per riscontrare esternamente la chiamata di correo.

E' pacifico in tal senso l'orientamento del Supremo Collegio che ha costantemente affermato che "... tra gli elementi estrinseci di riscontro di una chiamata di correo possono essere legittimamente comprese anche ulteriori chiamate in correità ..." (vedansi Cass. Sez. IV, 01.06.90, n: 8052; più recente Cass. Sez. IV, 06.03.96 n. 2540) poiché "...l'art. 192 comma 3° c.p.p. non distingue tra i vari elementi di

conferma ... " (così Cass. Sez. II, 22.06.90, n. 9005 ; nello stesso senso Cass. Sez. I, n. 9818; Cass. Sez. VI, 10.07.90, n. 9914; Cass. Sez. VI, 29.08.90, n. 11915) .

Data l'estrema varietà dei riscontri esterni ipotizzabili, va precisato che tali elementi estrinseci sono stati , di volta in volta, individuati nella cognizione di cose, nel riconoscimento fotografico, negli accertamenti di P.G., nella riscontrata corrispondenza in ordine ai luoghi indicati dal dichiarante (Cass. Sez. IV, 21.03.90, Aglieri), ovvero nei legami esistenti tra il dichiarante e gli altri soggetti facenti parte di un medesimo sodalizio criminoso (Cass. Sez. IV, 07.05.90, Pilo), ovvero nella accertata disponibilità, da parte dell'indagato, degli immobili dettagliatamente descritti dal dichiarante, come luogo adibito alla raffinazione dell'eroina (Cass. Sez. VI, 09.05.90, Villafranca) .

Gli elementi di integrazione della dichiarazione del collaborante, idonei a confermare la validità, possono essere anche di carattere logico (si veda, di recente, Cass. sez. VI, 19.04.96, n. 4108) , purché riconducibili " ... a fatti esterni a quelle dichiarazioni.

Ne consegue, pertanto, che quando un imputato rende dichiarazioni accusatorie plurime, l'integrazione probatoria di taluna di esse può anche derivare dall'esistenza di elementi di conferma direttamente concernenti le altre, posto che l'attendibilità delle une ben può, sul piano logico, essere confortata dalla riscontrata affidabilità delle rimanenti, purché sussistano ragioni idonee a giustificare un tale giudizio, desumibile anche dal fatto che l'intima connessione delle vicende oggetto delle dichiarazioni imponga un'unitaria valutazione della loro attendibilità ... " (Cass. sez. VI, 19.01.91, n. 424) quali " ... l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti, l'inserire dei fatti in un rapporto intersoggettivo ... " (Cass. Sez. I, 23.04.91, n. 231 ; Cass. Sez. II, 26.04.93, n. 4000) .

fl

Ovviamente la chiamata di correo può essere riscontrata dalle testimonianze raccolte nel dibattimento, mentre, più in generale, gli elementi di prova confermati “ ... possono riguardare anche circostanze marginali al fatto investigativo, purché corroborative dell'attendibilità delle dette dichiarazioni cosicché, valutate congiuntamente a queste ultime, diano una prova piena del fatto e della partecipazione ad esso della persona cui il dichiarante si riferisce ... ” (Cass. Sez. II, 26.04.93, n. 4000).

Ulteriormente, la Giurisprudenza ha affermato che il riscontro probatorio estrinseco “ ... non occorre che abbia consistenza di una prova autosufficiente, dovendo il detto riscontro formare oggetto di giudizio complessivo assieme alla chiamata ... ” (Cass. Sez. I, 19.01.91, n.2654 ; Cass. Sez. VI, 26.06.92, n. 7524; Cass. sez. I, 07.07.90, n. 9818) poiché altrimenti “ ... si verrebbe a considerare tali dichiarazioni prive di qualsiasi rilevanza probatoria in contrasto con la norma ... che le considera come prove, sebbene incomplete ... ” (Cass. sez. I, 03.12.93, n.4266; Cass. Sez. VI, 19.04.96, n.4108 citata).

Tale pacifico orientamento è stato reiterato recentemente nel senso che “ ... se è vero che la sola chiamata di correo non è sufficiente per pervenire a un giudizio di colpevolezza, è anche vero che il riscontro probatorio estrinseco non deve avere la consistenza di una prova autosufficiente di colpevolezza, essendo necessario, invece, che chiamata di correo e riscontro estrinseco si integrino reciprocamente e, soprattutto, formino oggetto di giudizio complessivo ; donde la conseguente possibilità di riconoscere valore di riscontro pure ad una ritrattazione inattendibile ... ” (Cass. Sez. VI, 01.06.94, n. 6422; più recenti Cass. sez. VI, 13.02.95, n. 1493 ; Cass. Sez. VI, 19.04.96, n. 4108 citata).

Qualora il riscontro estrinseco sia costituito da altre chiamate di correo, la Suprema Corte, dopo averne sancito la legittimità, ha stabilito ulteriori parametri di valutazione, stabilendo, come dato di partenza, che “ ... ognuna di tali chiamate mantiene il proprio carattere indiziario e, ove siano convergenti verso lo stesso significato probatorio, ciascuna conferisce all'altra quel rapporto esterno di sinergia indiziaria, la quale partecipa alla verifica sulla attendibilità estrinseca della fonte di prova ... ” (Cass. sez. I, 01.08.91, n. 471) nel senso che “ ... ognuna può costituire valido riscontro a ciascuna delle altre ... ” (Cass. Sez. I, 27.03.92, n. 3744) .

Fissato questo principio, le “dichiarazioni incrociate” possono ritenersi reciprocamente riscontrate a condizione che il Giudice “ ... abbia proceduto alla valutazione delle loro credibilità intrinseca e controllato che siano state rese in modo indipendente, così da escludere che siano il frutto di una concertazione o traggano origine dalla stessa fonte di informazione.

Tenuto conto della ratio legis, inoltre, si deve ritenere che gli elementi che confermano l'attendibilità delle dichiarazioni devono riguardare non soltanto il fatto storico che costituisce oggetto dell'imputazione, ma anche la sua riferibilità all'imputato ... ”(Cass. sez. I, 11.06.92, n. 6927), e sempre che “ ... con riguardo alle stesse, possa ragionevolmente escludersi il pericolo di una coincidenza soltanto fittizia, derivante da fattori accidentali, o, peggio ancora, manipolatori ... ”(Cass. sez. I, 16.06.92, n. 6992), ovvero “ ... che la convergenza si riveli come la risultante di collusioni o di reciproche influenze o dell'allineamento di dettagli in origine divergenti in ognuna delle dichiarazioni ... ”(Cass. sez. VI, 01.06.94, n. 6422).

Una volta svolte positivamente tali verifiche, non è necessario pretendere che le successive chiamate di correo, rispetto a quella

originaria da riscontrare, abbia già avuto, a loro volta, il beneficio della convalida a mezzo di altro elemento esterno, giacchè, in tal caso, si avrebbe la prova desiderata e non sarebbe necessaria alcuna altra operazione di comparazione o di verifica ... " (Cass. Sez. I, 30.01.92, n. 80, citata).

Esaminando i parametri valutativi della attendibilità delle dichiarazioni rese da più dichiaranti, nel caso di coesistenza e convergenza di fonti accusatorie, gli stessi debbono essere individuati nella contestualità, nell'autonomia, nella reciproca conoscenza, nella convergenza sostanziale, tanto più consistente, quanto più i racconti siano carichi di contenuti descrittivi, nonché, più in generale, in tutti quegli elementi idonei ad escludere fraudolente concertazioni e a conferire a ciascuna chiamata i tranquillizzanti connotati della reciproca autonomia, indipendenza ed originalità.

La Giurisprudenza ha sottolineato che eventuali discordanze su taluni elementi delle dichiarazioni possono, in taluni casi, essere considerate come attestative della reciproca autonomia, risultando tali discordanze sussumibili in quel margine di disarmonia normalmente presente nel collegamento tra più elementi rappresentativi (Cass. sez. I, 30.01.92, n. 80, citata; più recente Cass. sez. I, 31.05.95, n. 2328).

In tal senso " ... l'eventuale sussistenza ... di smagliature e discrasie, anche se di un certo peso, rilevabili tanto all'interno di dette dichiarazioni, quanto nel confronto tra di esse, non implica, di per sé, il venir meno della sostanziale affidabilità, quando, sulla base di adeguata motivazione, risulti dimostra la complessiva convergenza nei rispettivi nuclei fondamentali ... " (Cass. Sez. I, 16.06.92, n.6992 ; più recente Cass. Sez. I, 01.06.94, n.6422).

Parimenti " ... l'esigenza di convergenza e di concordanza fra le dichiarazioni accusatorie provenienti da diversi soggetti ... in funzione 

di reciproco riscontro tra le dichiarazioni stesse, non può essere spinta al punto di pretendere che queste ultime siano totalmente sovrapponibili tra loro, in ogni particolare, spettando invece sempre al Giudice il potere - dovere di valutare, dandone atto in motivazione, se eventuali discrasie possono trovare plausibile spiegazione in ragioni diverse da quelle ipotizzabili nel mendacio di uno o più dichiaranti ... “ (Cass. Sez. I, 11.05.93, n. 1489) .

Ancora recentemente la Suprema Corte ha reiterato il concetto che il c.d. riscontro incrociato “ ... non può implicare la necessità di una totale e perfetta sovrapponibilità ... “ delle dichiarazioni “ ... la quale anzi, a ben vedere, potrebbe costruire ... fonte di sospetto ..., dovendosi, al contrario, ritenere necessaria soltanto la concordanza sugli elementi del thema probandum , fermo restando il potere _ dovere del Giudice di esaminare criticamente gli eventuali elementi di discrasia, onde verificare se gli stessi siano o meno rilevatori di intese fraudolente o, quanto meno, di suggestioni o di condizionamenti , di qualsiasi natura, suscettibili di inficiare il valore della suddetta concordanza ... “ (Cass. Sez. I, 26.03.96, n. 3070) .

Vi è comunque il dovere “ ... del Giudice di merito di spiegare i motivi in base ai quali abbia ritenuto superato ... un contrasto oggettivo tra più deposizioni ... sì da considerare tra loro riscontranti affermazioni accusatorie denotanti elementi di contraddittoricità ... “ (Cass. Sez. I, 03.02.94).

Deve puntualizzarsi che non possono ritenersi aprioristicamente inattendibili le dichiarazioni di quei collaboratori di giustizia che, in relazione al tempo del loro contributo alle indagini, possono già essere a conoscenza di quelle di altri collaboranti, rese pubbliche nel corso di dibattimenti.

Infatti la pubblicazione ufficiale di precedenti dichiarazioni accusatorie di altri soggetti non può, di per sé, inficiare l'attendibilità di quelle che vengano successivamente rese, in special modo quando in queste ultime siano ravvisabili elementi di novità ed originalità, e, comunque, in assenza di ulteriori elementi che depongano nel senso del c.d. recepimento manipolatorio di dichiarazioni anteriori, da parte di quelle rese posteriormente.

Così, neppure l'accertata conoscenza delle prime dichiarazioni (rese da altri) può essere di ostacolo alla positiva valutazione dell'originalità di quelle successivamente rese, ancorché di contenuto per lo più conforme, la cui autonoma provenienza dal bagaglio conoscitivo proprio del dichiarante può essere accertata, sul piano soggettivo come su quello oggettivo, in vario modo, non escluso il rilievo di ordine logico concernente "il radicamento dei due propalanti nella stessa realtà criminale mafiosa, con la connessa possibilità di conoscenza di prima mano" (Cass. Sez. I, 16.06.92, n. 6992 ; più recente Cass. sez. VI, 19.04.96, n.4108 citata).

Un ulteriore principio sancito dalla Cassazione - rilevante nel presente procedimento ove risultano acquisite anche propalazioni indirette o parzialmente indirette - è quello riguardante la "chiamata di correo de relato" costituita da notizie ricevute da terzi e non personalmente conosciute dal dichiarante.

Infatti la chiamata di correo " ... può anche essere il frutto di conoscenza indiretta , la quale appare possibile avuto riguardo, da un lato, alla varietà delle posizioni soggettive contemplate nei commi terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p., dall'altro alla varietà delle forme che, in base al diritto sostanziale, può assumere il concorso di persone di reato, non sempre implicante la conoscenza personale fra tutti i concorrenti e la precisa diretta nozione, da parte di ciascuno di essi,

dell'apporto concorsuale altrui in tutte le sue caratteristiche ... "(Cass. sez. I, 11.12.93, n. 11344).

E' necessario tuttavia che tale fonte di prova venga sottoposta a rigoroso vaglio critico (cfr. Cass. sez. I, 15.04.92, n. 4689), essendo essenziale verificare non soltanto l'attendibilità del dichiarante " ... ma anche quella della fonte di riferimento, sì che il Giudice, comparando le concordanti (o anche contrastanti) versioni, possa comunque operare una scelta ragionata, eventualmente anche privilegiando le versioni del collaborante, sempre che di ciò dia contezza con adeguata motivazione ... " (cfr. Cass. sez. , 17.03.93, n. 847; nonché Cass. sez. V, 04.09.93, n. 2542).

Anche in tal caso il riscontro alla chiamata de relato, non deve necessariamente costituire prova della responsabilità, ma certamente deve essere di valenza tale da indurre sotto il profilo logico a fare ritenere processualmente acclarata la colpevolezza dell'accusato in ordine alla commissione di un fatto specifico, non caduto sotto la diretta percezione del dichiarante (cfr. Cass. sez. I, 07.04.92, n. 4153).

Tuttavia, appare intuitiva la delicatezza di una tale indagine e le sue ontologiche differenze rispetto alle verifiche connesse ad una chiamata di correo piena e diretta.

E sul punto, anche di recente, il S.C. ha, ancora una volta, ribadito che " ... In tema di chiamata in correità le regole da utilizzare ai fini della formulazione del giudizio di attendibilità della dichiarazione variano a seconda che il propalante riferisca vicende riguardanti solo terze persone, accusate di fatti constituenti reato, limitandosi così ad una chiamata in reità, ovvero ammetta la sua partecipazione agli stessi fatti, con ciò integrando una chiamata in correità in senso proprio. L'assenza di ogni momento confessorio in pregiudizio del chiamante richiede, invero, approfondimenti più rigorosi, tali da penetrare in ogni

aspetto della dichiarazione, dalla sua causale all'efficacia rappresentativa della stessa ... " (cfr. Cass. Sez. VI, 13.06.97, n. 5649) ed ancora " ... a differenza della chiamata in correità ... la semplice dichiarazione accusatoria de relato resa da un collaborante di giustizia può integrare il grave indizio di colpevolezza solo se sorretta da adeguati riscontri estrinseci individualizzanti, cioè relativi alla persona incolpata ed al fatto ad essa addebitato ... " (cfr. Cass. sez. I, 30.07.97, n. 4618; nonché ad ultimo Cass. sez. I, 04.05.98, n. 1515).

Va, qui, richiamato quanto affermato dalla Suprema Corte (di cui si è già fatto breve cenno) in ordine alla frazionabilità della chiamata del correo, nel senso della limitazione della conferma (o della smentita) probatoria alle sole parti coinvolte, senza estensione alle altre.

Ogni parte della chiamata, pertanto, può e deve essere oggetto di verifica, residuando, dunque, l'inefficacia probatoria di quelle non comprovate o, peggio, smentite, con esclusione di reciproche inferenze totalizzanti (cfr. Cass. Sez. I, n. 80/1992 citata).

Sotto un diverso - ma sostanzialmente speculare - angolo visuale, va, sottolineato che " ... qualora le dichiarazioni accusatorie ... risultino positivamente riscontrate con riguardo al fatto nella sua obiettività, ciò, rafforzando l'attendibilità intrinseca del dichiarante, non può non proiettarsi in senso favorevole sull'ulteriore riscontro da effettuare in ordine al contenuto individualizzante di dette dichiarazioni, nel senso di un meno rigoroso impegno dimostrativo ... " (cfr. Cass. Sez. I, 16.06.92, n. 6992; nonché la cit. Cass. Sez. I, n. 80/92).

Sicché, in altri termini, quanto più attendibile sarà la fonte d'accusa sulla base di elementi intrinseci ovvero estrinseci ma generici (c.d. riscontro generalizzato), tanto meno elevato dovrà essere il grado significativo dell'elemento indiziario individualizzante richiesto per suffragare l'attendibilità delle accuse mosse ai singoli imputati.

Questi, dunque, i criteri di valutazione della chiamata di correo fissati dal Supremo Collegio, ai quali questa Corte intende scrupolosamente uniformarsi nell'esaminare le dichiarazioni rese dai collaboranti esaminati nel processo de quo.



ATTENDIBILITA' INTRINSECA

Una prima valutazione positiva la si ricava dalla "qualità" soggettiva degli stessi collaboranti, i quali appartengono, all'associazione mafiosa Cosa nostra - mandamenti di San Giuseppe Iato, Brancaccio, Mazara del Vallo e Alcamo - alcuni di essi in posizione di vertice per avere ricoperto nell'ambito del proprio gruppo posizioni di rilievo (Brusca Giovanni, Sinacori Vincenzo e Ferro Giuseppe).

Le loro dichiarazioni sono assistite al loro interno da una piena coerenza logica, in quanto tutto quello da loro narrato si inquadra perfettamente negli schemi organizzativi dell'associazione criminale, dediti prevalentemente ad omicidi, per ottenere il controllo del "territorio".

Ancora le dichiarazioni dei collaboranti sono connotate dal requisito della costanza; invero nel corso dei loro interrogatori hanno mantenuto fermo il costrutto del loro racconto, potendosi ricondurre le contestazioni di precedenti esami alla tecnica dell'interrogatorio, usato da colui che nel corso delle indagini preliminari poneva le domande e, in ogni caso, le divergenze non sono tali da porre nel nulla e ritenerle prive di valenza probatoria le loro dichiarazioni.

Per quanto riguarda Brusca Giovanni è stato nell'immediatezza rilevato, grazie alle dichiarazioni di Brusca Enzo, il suo tentativo di depistaggio, subito rientrato, essendosi successivamente il Brusca Giovanni aperto ad una collaborazione leale con l'Autorità Giudiziaria, suffragando di riscontri le dichiarazioni del fratello e del Monticciolo Giuseppe.

Quanto ai requisiti della spontaneità e della originalità, è da dire che non esiste agli atti processuali alcun elemento che possa far sorgere il minimo dubbio circa concertazioni tra loro stessi o con gli investigatori, ove si guardi in particolare ad alcune, sia pure irrilevanti discrasie, che sono prova evidente di mancanza di accordi fraudolenti o di intenti calunniatori - peraltro neppure avanzati dalla difesa degli imputati stessi che non hanno evidenziato rapporti di inimicizia o di attrito tra gli imputati e i collaboranti stessi.

Va detto, invero, che Federico Vito ha fatto riferimento a motivi di rancore che avrebbero animato il Romeo nell'accusarlo e, a tal fine, ha chiesto ed ottenuto che fossero assunti Romano Michele e Bruno Natale, che hanno riferito che, a seguito di un alterco in carcere tra Romeo e Federico, avevano sentito pronunciare al Romeo Pietro la seguente frase: "te la farò pagare".

Va subito osservato però che il Romeo, nell'accusare il Federico dell'omicidio Dragna, è stato ampiamente confermato da Grigoli che lo avrebbe saputo da Giuliano Francesco, nei cui confronti il Federico non ha indicato la sussistenza di pregressi sentimenti di inimicizia o rancore.

Anche Giuliano Francesco ha fatto rilevare sentimenti di rancore, nutriti dal Ciaramitaro nei confronti della sua famiglia; va detto però che è da escludere che il secondo abbia accusato il Giuliano Francesco per tale motivo (peraltro - a parere della Corte - di poco conto, riguardante semplici questioni di ordine sentimentale), atteso che il Ciaramitaro è stato puntualmente riscontrato dal Romeo e dal Grigoli, i quali nessuna ragione di attrito nutrivano nei confronti dello stesso Giuliano (neppure rappresentata dall'imputato).

Infine devono le dichiarazioni dei collaboranti ritenersi disinteressate, in quanto volte in via esclusiva ad offrire alla Autorità 

elementi idonei a ricostruire le vicende omicidiarie di questo processo, indicando, con dovizia di particolari, le motivazioni sottostanti, i mandanti e gli esecutori materiali, sì da fornire un quadro completo delle dinamiche criminose del tempo - con palese dissociazione dall'ambiente malavitoso di loro appartenenza.

Nè può dirsi che la prospettiva di ottenere i "benefici premiali", previsti dalla normativa vigente, può, per ciò solo, privare di attendibilità le loro dichiarazioni, che, all'esame dibattimentale, sono risultate reciprocamente sovrapponibili, con qualche divergenza di poco rilievo, che porta intuitivamente a concludere che non vi sono stati intenti manipolatori tra i collaboranti stessi o con gli investigatori, offrendo uno spaccato criminale, che è frutto della loro esperienza personale.

jl

ATTENDIBILITA' ESTRINSECA

Va detto che, esaurito l'esame sulla attendibilità intrinseca, vanno ricercati i riscontri oggettivi, che possono essere costituiti da altre dichiarazioni di collaboranti, nonchè dalla prova generica e da quella specifica.

Per quanto riguarda la prova generica, i collaboranti possono dirsi riscontrati dal personale della D.I.A., che ha svolto, in esito alle loro dichiarazioni, delle indagini, che hanno consentito di individuare le località, ove si nascondevano i boss latitanti (vedi Di Filippo Pasquale per Bagarella, per Mangano Antonio e per Calvaruso Antonio; Monticciolo Giuseppe per i due Brusca, ed ancora Romeo Pietro per Faia Salvatore, Lo Nigro Cosimo e Giuliano Francesco), i luoghi, ove venivano nascoste le armi del mandamento di Brancaccio e della cosca di San Giuseppe Iato (vedi per tutti Calvaruso Antonio, Romeo Pietro, Monticciolo Giuseppe e Chiodo Vincenzo).

Per quanto attiene la prova specifica (perizia autoptica e balistica) di essa si parlerà nei capitoli riguardanti i singoli omicidi.

Infine per quanto attiene la convergenza delle dichiarazioni dei collaboranti può dirsi che:

- in relazione al sequestro e la morte del piccolo Di Matteo hanno concorso a ricostruire le fasi dell'azione delittuosa Monticciolo Giuseppe, Chiodo Vincenzo, Bommarito Stefano, Brusca Giovanni, Brusca Enzo e Grigoli Salvatore;

- in relazione agli altri omicidi, di fondamentale importanza sono state le dichiarazioni di Romeo Pietro (convalidato da Ciaramitano Giovanni, Carra Pietro, Grigoli Salvatore, Calvaruso Antonio, 

Garofalo Giovanni, Di Filippo Pasquale, Brusca Giovanni, Trombetta Agostino, Cannella Tullio, Onorato Francesco, Sinacori Vincenzo e, da ultimo, Di Natale Giusto, relativamente agli omicidi Sole Gian Matteo, Grado - Vullo, Buscetta Domingo e Di Peri.



Il sequestro e l'omicidio di Giuseppe Di Matteo

Va detto in premessa che, secondo il collaborante Brusca Giovanni l'organizzazione Cosa Nostra aveva interesse a screditare i collaboranti:

- da un lato, facendo rilevare delle incongruenze da loro riferite (in particolare, il Brusca aveva negato, per screditare Baldassare Di Maggio, che esistessero rapporti tra i Salvo e Andreotti, ed, ancora, aveva fatto presente che nella strage di Capaci il Di Maggio aveva omesso di indicare il nome di Maniscalco Giuseppe, suo amico (nella cui casa era stato anche confezionato l'esplosivo, utilizzato nell'attentato alla dott.ssa Pucci), ed aveva indicato, invece, il nome di Scamardo Salvatore;
- dall'altro aveva iniziato l'offensiva contro gli stessi collaboranti mediante vendette trasversali sui familiari o amici degli stessi.

Giovanni Brusca aveva detto: "l'atteggiamento di Cosa Nostra nei confronti dei collaboranti era quella, prima di eliminarli, se si riusciva a rintracciarli, o di potere arrivare ai loro familiari o persone vicine".

Cosa Nostra era oltremodo preoccupata; nei confronti dei pentiti c'era il massimo della pena. Ciò era avvenuto:

- per Buscetta, che aveva avuto uccisi sei familiari per la sua collaborazione, oltre un parente nel 1995 (n.d.r. Buscetta Domingo);
- per Contorno, che aveva avuto numerosi morti nella guerra di mafia;
- ancora per Francesco Marino Mannoia, che aveva avuto tutti i suoi familiari uccisi;

• per Gioacchino La Barbera per il quale Brusca e Bagarella, avevano creato il finto suicidio del padre.

Il Brusca aggiungeva che sperava di poter raggiungere il Di Maggio per mezzo dei familiari; poichè le forze dell'ordine gli davano la caccia, non aveva voluto più aspettare che i familiari lo portassero a lui e aveva cominciato ad eliminare le persone più vicine al Di Maggio (Reda Francesco e tale Palazzolo, detto "Trentuno").

Uno stratagemma per smontare la credibilità del Di Maggio era stato l'episodio della cartella clinica del fratello Brusca Enzo, accusato dal primo dell'omicidio di Filippi Vincenzo.

Brusca Enzo aveva detto: "faceva parte della strategia di Cosa Nostra il sequestro del bambino, cercando di fare leva sul padre, perchè il Di Matteo aveva fatto più danno del Di Maggio, in quanto era andato a confermare tutto quello che diceva quest'ultimo, quindi ha condannato tutti". Su disposizione del fratello Giovanni, il Brusca Enzo doveva salvare Vito Vitale, Bommarito Stefano, Francesco Di Piazza, insieme a Giovanni Riina che con il Vitale Vito aveva portato la macchina del dott. Di Caro in c.da Giambascio, dove era stata distrutta.

Sulla pianificazione di strategie d'attacco ai collaboranti, avevano parlato, anche, Monticciolo Giuseppe, Chiodo Vincenzo e Sinacori Vincenzo che avevano fatto tutti concordemente riferimento al tentativo di uccidere a Bologna Baldassare Di Maggio, impegnato nell'aula Bunker di quella città, nella quale il Monticciolo si era recato l'indomani della soppressione del piccolo Di Matteo, insieme a Sottile Santo e al figlioletto di questi, Alessandro.

In tale strategia rientrava anche il sequestro del piccolo Di Matteo, che mirava da un lato a scoraggiare nuove iniziative di collaborazione processuale e dall'altro ad indurre il Di Matteo Santo Mario a ritrattare le precedenti dichiarazioni.

Aveva detto Sinacori: "secondo i discorsi iniziali, l'ostaggio doveva essere rilasciato, ove il padre avesse ritrattato; se non l'avesse fatto, avrebbero dovuto ucciderlo. Il Brusca Giovanni lo aveva informato dell'uccisione del piccolo a Valderice o a Trapani, allorchè erano presenti Nicolò Di Trapani e Matteo Messina Denaro.

Lo stesso Brusca Giovanni aveva riferito: "che la probabilità del rilascio dell'ostaggio era una speranza su un milione".

Va detto in premessa che ad ottobre del 1993 Santo Mario Di Matteo, uomo d'onore di Altofonte - mandamento di S. Giuseppe Iato - aveva iniziato a collaborare con la giustizia e, raggiunto dalle delazioni accusatorie del Di Maggio, aveva indicato gli esecutori materiali della strage di Capaci e fornito di riscontri le dichiarazioni dello stesso Di Maggio.

Ed è proprio nella prima riunione tenutasi a Misilmeri che Brusca Giovanni (capo mandamento di San Giuseppe Iato), Giuseppe Graviano (capo mandamento di Brancaccio) Leoluca Bagarella e Matteo Messina Denaro (figlio del capo mandamento di Castelvetrano) decidono l'adozione di qualche misura eclatante in danno dei collaboranti.

Invero Brusca è stato l'artefice di questo attacco ai collaboranti, perchè nel suo mandamento si erano pentiti Di Maggio Baldassare (che aveva fatto arrestare Riina e dato luogo al processo "Agrigento")

Giuseppe + 21) e Santino Di Matteo (che ha confermato le delazioni del Di Maggio e rivelato la compartecipazione alla strage di Capaci dell'esponente di vertice del suo mandamento e dei suoi uomini di fiducia).

La scelta della grave punizione era stata fatta cadere sul Di Matteo, in quanto quest'ultimo aveva fatto molto danno, e benchè consapevole dell'effetto "limitato" di una di lui ritrattazione stante la vigenza dell'art. 513 c.p.p. (vecchia formulazione), Cosa Nostra voleva evitare che il Di Matteo, a conoscenza di molteplici vicende delittuose che coinvolgevano il mandamento di S. Giuseppe Iato (di cui il Di Matteo era stato un "soldato"), avrebbe potuto rendere possibile la cattura dei Brusca, conoscendo anche qualche loro rifugio. Non era, poi, esclusa la possibilità che il Di Matteo, il Di Maggio e il La Barbera, una volta liberi, potessero costituire un pericolo per la stessa incolumità dei Brusca, (vi era stato, infatti un tentato omicidio ai danni di Fascellaro Salvatore, che era stato incaricato da Brusca Giovanni di uccidere il Di Maggio).

Il sequestro aveva avuto inizialmente, quindi, uno scopo "politico" (un'azione "comune" di Cosa Nostra contro il fenomeno del pentitismo), accompagnato da un interesse personale del Brusca, che era quello di evitare delazioni, che potessero danneggiare maggiormente proprio il suo mandamento, essendo il Di Matteo profondo conoscitore delle vicende criminose di quel mandamento e potendo costituire un pericolo per la stessa libertà ed incolumità del Brusca stesso.

Così, nella riunione a Misilmeri, i quattro associati (Brusca, Bagarella, Graviano e Messina Denaro) avevano deciso di attuare la stessa linea strategica, adottata a Napoli (il sequestro di un parente o di un bambino di un collaborante) e in quella sede Graviano Giuseppe e

Messina Denaro Matteo avevano detto: "ce ne usciamo subito", (vedi dichiarazioni di Brusca Giovanni); Bagarella, secondo il ricordo di Giovanni Brusca, non aveva detto niente circa il destino dell'ostaggio, ma successivamente aveva sollecitato Brusca Giovanni (che di fatto si era assunta la "gestione" del piccolo Di Matteo) con la frase: "ma perchè non te ne esci?.

La scelta era caduta sul Di Matteo, perchè i collaboranti già di stretta osservanza corleonese (Drago Giovanni e Marchese Giuseppe) avevano i familiari che dissentivano dalle loro scelte e quindi colpire un familiare di questi ultimi collaboratori non aveva senso; invece i familiari del Di Matteo erano rimasti ancora uniti a quest'ultimo.

La decisione della soppressione del piccolo Di Matteo era stata poi presa autonomamente da Brusca Giovanni, dopo aver appreso dalla televisione della sua condanna all'ergastolo per l'omicidio di Ignazio Salvo.

Il Brusca aveva soprasseduto sulla decisione finale, in quanto contava sulla ritrattazione del Di Matteo e sulla circostanza che questi, tramite il vecchio Giuseppe Di Matteo, facesse loro conoscere il nascondiglio del Di Maggio (acerrimo nemico del Brusca Giovanni).

E' da dire ancora che Brusca Giovanni, Brusca Enzo, Biagio Montalbano e Agrigento Giuseppe erano stati riconosciuti dal piccolo Di Matteo, così come nota al bambino era la figura di Michele Traina, che nell'accudirlo agiva a viso scoperto; è da escludere, pertanto, che il piccolo potesse essere mantenuto in vita e liberato.

L'uso di passamontagna da parte di tutti i sequestratori e custodi (evidenziato dalla difesa) - a parere di questa Corte - aveva il preciso scopo di tutelare essi stessi, ove il bambino fosse stato liberato dalle forze dell'ordine ed ancora quello di garantirsi l'impunità, ove Brusca Giovanni avesse deciso di liberare l'ostaggio.

Esauriente sul punto era stato Sinacori Vincenzo, il quale, con riferimento alla sorte del bambino, aveva detto: "se Di Matteo ritrattava lo liberavamo, se Di Matteo non ritrattava, lo ammazzavamo". Ciò aveva trovato corrispondenza nelle dichiarazioni di Brusca Giovanni che aveva affermato che, falliti i primi tentativi di far ritrattare il Di Matteo, anche Bagarella e Monticciolo avevano insistito perchè si uccidesse il bambino, mentre Graviano Giuseppe e Matteo Messina Denaro avevano sin dall'inizio deciso di ucciderlo.

Va detto che quanto affermato da Cannella Tullio e da Ferro Giuseppe circa indisponibilità del Bagarella alla uccisione del piccolo, è solo in apparente contrasto con quanto riferito dal Brusca ("perchè non te ne esci?" - frase pronunziata dal Bagarella), perchè il Bagarella si era espresso in tal modo innanzi a Cannella Tullio solo per rassicurare la moglie Vincenzina Marchese forteamente provata dai fatti delittuosi del marito, e davanti a Ferro Giuseppe, fortemente risentito con Matteo Messina Denaro e con il Bagarella perchè era stato utilizzato senza il suo previo assenso il suo territorio (Castellammare del Golfo) per la custodia del piccolo Di Matteo, per tranquillizzarlo che niente di grave sarebbe successo al bambino; ma in effetti v'era nel Bagarella la riserva mentale di porre in esecuzione l'omicidio, ove il Santo Di Matteo non avesse ritrattato, come già proposto sia dal Graviano sia da Matteo Messina Denaro nella riunione a Misilmeri.

H

LA MATERIALE ESECUZIONE DEL SEQUESTRO

Grigoli Salvatore aveva riferito che vi era stata una prima riunione operativa, alla presenza di Graviano Giuseppe, Spatuzza Gaspare, Lo Nigro Cosimo, Giuliano Francesco, Giacalone Luigi e Cristofaro Cannella, nel corso della quale si era parlato del sequestro di un collaborante. Successivamente il Grigoli aveva saputo da Antonino Mangano che si era deciso di sequestrare il figlio di Santino Di Matteo, Giuseppe.

Sotto le direttive del Mangano, avevano organizzato la vera e propria azione esecutiva: il Cannella, che sapeva che il piccolo Di Matteo frequentava il maneggio dei fratelli Vitale, aveva dato la "battuta" e si era posto alla guida della Croma con il lampeggiatore, sulla quale avevano preso posto anche Grigoli, Spatuzza, Lo Nigro o forse Giuliano, mentre Giacalone, Lo Nigro o forse Giuliano Francesco si erano allontanati dal magazzino di Mangano di Corso dei Mille a bordo di una Fiat Uno.

Tutti erano camuffati con cappellini e giubbotti con il bavero alzato; il Grigoli era munito di una parrucca e di baffi; allo stesso modo erano travisati Cannella Cristofaro e Giacalone Luigi.

Tali precauzioni - aveva aggiunto il Grigoli - non erano state prese per i Vitale (che conoscevano di persona Cannella, Grigoli e Giacalone), quanto per le persone che lavoravano al maneggio e per gli abitanti della borgata, nella quale abitavano Grigoli e Giacalone, i quali si sarebbero insospettiti, vedendoli a bordo di una Croma con lampeggiante.

Giunti sul posto erano tutti entrati, escluso il Cannella, e Spatuzza aveva afferrato un altro ragazzo (Vitale Andrea, figlio di Salvatore), ma il Grigoli che conosceva Vitale Andrea, si era rivolto all'altro ragazzo presente, chiedendogli se fosse il figlio di Di Matteo, e assumendo che appartenevano al servizio di protezione gli avevano detto che dovevano condurlo dal padre Santino.

Erano le 18/18.30, quando la Croma, con a bordo il piccolo Di Matteo, seguita dalla Fiat Uno, si era diretta verso Misilmeri, raggiungendo, dapprima, il villino, ove era avvenuto l'incontro con il Graviano Giuseppe e, poi, un magazzino, di proprietà di Benigno Salvatore, nel quale era custodito un autosurgone Fiat Fiorino rubato.

Le dichiarazioni del Grigoli hanno ricevuto riscontro da quelle di Romeo Pietro (che avrebbe avuto raccontato i fatti da Giuliano Francesco) e di Brusca Giovanni (che ha precisato che Fisetto Cannella, uomo d'onore della famiglia di Brancaccio, lo aveva rintracciato a Campofelice di Roccella in casa di Benedetto Capizzi, uomo d'onore di Villagrazia di Palermo - mandamento di Santa Maria di Gesù - per portagli la notizia che il sequestro del Di Matteo era avvenuto.

Ancora il Grigoli aveva detto che, tramite Cannella Cristofaro, si era saputo la sera stessa che il bambino doveva essere spostato a Lascari: era stato fatto salire sul retro del Fiorino, in compagnia dello Spatuzza con il Giuliano Francesco, il Grigoli era salito a bordo di una Clio, guidata dal Benigno, Giacalone con la Fiat Uno insieme al Lo Nigro, il Cannella era salito su un'altra vettura, con a bordo alcuni sconosciuti (n.d.r. Giovanni Brusca e Benedetto Capizzi), che

attendevano sulla strada statale e che si era messa davanti al convoglio, iniziando la marcia.

Il corteo si era immesso sull'autostrada PA - CT dirigendo poi, verso Messina, raggiungendo la zona di Lascari e si era fermato in un magazzino. Il bambino era stato fatto scendere dal Fiorino e introdotto nel magazzino da Spatuzza, Giuliano e forse Lo Nigro; Grigoli, Benigno e Giacalone erano rimasti a distanza.

Nel magazzino erano entrati pure Cannella e i due sconosciuti. Poi il Grigoli aveva fatto ritorno con il Cannella a Palermo insieme a Giacalone, Lo Nigro, Giuliano e Benigno, lasciando sul posto i due sconosciuti e il piccolo.

Il Grigoli aveva riferito dell'operazione riuscita al Mangano, che ne aveva, poi informato il Graviano.

Brusca Giovanni aveva dichiarato: "io mi feci aiutare da Benedetto Capizzi e trasportammo il bimbo da Misilmeri a Lascari, ove il bambino fu trattenuto due o tre giorni in attesa della risposta del dott. Di Caro, capo mandamento di Agrigento, che doveva provvedere alla custodia. Del gruppo che si mosse da Misilmeri a Lascari conoscevo solo Fifetto Cannella. A ricevere il bambino a Lascari siamo stati io, Benedetto Capizzi e Michele Traina; era quest'ultimo che parlava con il bambino durante il sequestro a Lascari".

Il bambino poi era stato consegnato al dott. Di Caro. Questi era giunto a casa del Capizzi a Campofelice di Roccella e si era messo a disposizione per la custodia del bambino. Indi aveva preso un appuntamento per la sera a Ponte Cinque Archi; il bambino all'interno del Fiorino, con alla guida Michele Traina; Giovanni Brusca a bordo di una Renault 5 e Benedetto Capizzi alla guida di una Peugeot 106

All'appuntamento avevano trovato una Panda e una Renault Chamade con a bordo Di Caro. Avevano lasciato il Fiorino e i tre (Brusca, Capizzi e Traina) si erano allontanati.

Il bambino era rimasto nell'Agrigentino fino a giugno - luglio 1994.

Su tale periodo di segregazione il Brusca non aveva fornito alcuna notizia e ciò perché il predetto (che non poteva non conoscere i luoghi e le persone che nell'Agrigentino si occuparono del piccolo) non aveva voluto coinvolgere coloro che avevano garantito in detta località la riuscita del sequestro, anche perché dalla famiglia mafiosa dell'Agrigentino il Brusca aveva ricevuto protezione, nel periodo della sua latitanza. Egli era stato rintracciato ed arrestato dalla polizia il 23.05.1996 propria in località Cannatello (provincia di Agrigento), ove si era nascosto insieme ai propri familiari e al fratello Enzo.

Era emerso che il dott. Di Caro faceva pervenire al Brusca settimanalmente bigliettini e fotografie del bambino, che venivano recapitati al nonno Di Matteo.

Al riguardo è stato accertato che il dott. Di Caro di Canicattì, dottore in agraria, era scomparso il 22 giugno 1995 a bordo della propria auto Peugeot 306, con la quale si era allontanato dalla sua abitazione senza farvi più ritorno (vedi dichiarazione del teste Spina all'udienza del 18.11.1998).

Ora dalle dichiarazioni di Brusca Giovanni si evince che il dott. Di Caro era stato ucciso da Bagarella, Giovanni Riina e Di Piazza, con il concorso di Monticciolo Giuseppe e Lo Bianco Giuseppe. Il Brusca però non aveva saputo indicare il ruolo di questi ultimi, né aveva indicato il movente, dell'uccisione.

Dopo due, tre giorni dal rapimento Giovanni Brusca prendeva contatti con la famiglia Di Matteo, mediante l'invio di una lettera

scritta da lui, da Domenico Raccuglia e da Michele Traina, nella quale comunicavano a Giuseppe Di Matteo (uomo d'onore di Altofonte), nonno del piccolo sequestrato, che il piccolo era in mano loro e che egli non doveva più "far parlare" il figlio Santo Mario.

Aveva consegnato la lettera Raccuglia Domenico e Michele Traina, nel senso che il primo aveva indicato il numero civico dell'abitazione di Giuseppe Di Matteo e il secondo aveva deposto la lettera sotto la porta perchè quest'ultimo non era conosciuto dalla famiglia del Di Matteo, mentre il primo lo era.

Il Traina – aveva aggiunto Brusca Giovanni – aveva sentito aprire subito la porta e si era dato fuga, sentendosi chiamare da una voce femminile (che Brusca indica nella Castellese).

La consegna della lettera al nonno non presentava alcun rischio perchè Di Matteo Giuseppe non avrebbe riferito nulla alle forze dell'ordine essendo uomo d'onore.

Dal confronto tra le dichiarazioni del Brusca e quelle della Castellese Francesca, madre del piccolo di Matteo, è emerso, invece, che il Brusca si era attivato immediatamente (e non dopo 3 o 4 giorni, come aveva riferito), per prendere contatti con il nonno del piccolo Di Matteo e che la Castellese, aperta la porta di casa, sotto la quale era stata depositata una lettera, aveva apostrofato il giovane a lei sconosciuto (n.d.r. il Traina) con la frase "a tia, a tia"; tale fatto era riferibile, non già alla prima lettera, pervenuta la stessa sera del rapimento al nonno, ma a quella fatta pervenire il 1 dicembre '93.

Durante la custodia del piccolo Di Matteo presso il dott. Di Caro gli incontri con il Brusca erano avvenuti settimanalmente; era stato lo stesso Di Caro a portare bigliettini e fotografie del piccolo, che venivano consegnate a Domenico Raccuglia, il quale a sua volta

utilizzava Pietro Romeo per farli recapitare personalmente a Di Matteo Giuseppe.

Questi, benchè fosse a conoscenza degli autori del sequestro, non aveva preso contatti direttamente con Brusca Giovanni, ma aveva cercato la via per contattarlo, offrendo la sua persona in cambio del nipote.

Infatti Giuseppe Di Matteo aveva preso contatti con Benedetto Spera (capo mandamento di Belmonte Mezzagno) e con Bernardo Provenzano, ai quali aveva anche manifestato la intenzione di uccidere il figlio, pur di avere liberato il nipote, e, successivamente, aveva contattato Salvatore Gallina, reggente della famiglia di Carini, in quanto pensava di poter, tramite loro, arrivare a Brusca.

Nel frattempo il piccolo Di Matteo era stato trasferito a Ganci nella masseria di Franco Cataldo, dove era rimasto segregato dalla metà del '94 (giugno - luglio) al settembre - ottobre dello stesso anno.

La masseria era stata individuata, a seguito delle indicazioni fornite dal Monticciolo Giuseppe ed in essa era stato catturato il latitante Bernardo Bommarito in data 25.02.1996 (a distanza di più un anno dal soggiorno del piccolo Di Matteo).

Non può non rilevarsi che all'atto del sopralluogo della p.g. (25.02.1996) era trascorso molto tempo rispetto alla segregazione (giugno - novembre 1994) del piccolo Di Matteo per cui le tracce del passaggio del bambino ben potevano essere state cancellate. Orbene la consulenza tecnica prodotta dalla difesa del Cataldo non è idonea ad inficiare il racconto del Monticciolo, che aveva riferito che si erano effettuati lavori di poco conto per costruire la cella ove era stato tenuto l'ostaggio.

Va detto ancora che in esito al sopralluogo della D.I.A. del 16 maggio 1996 erano stati rilevati dei recenti lavori di stuccatura alle pareti della cantina.

Peraltro la circostanza che la masseria del Cataldo sia stata utilizzata per la custodia del piccolo Di Matteo è stato confermato anche da Brusca Giovanni, il quale, attesa la manifestata indisponibilità del Di Caro a trattenere l'ostaggio nell'Agrigentino, si era rivolto direttamente a Franco Cataldo, uomo d'onore di Ganci, (che aveva conosciuto tramite Benedetto Capizzi) al quale aveva anche prima richiesto di ospitare alcuni latitanti (Bernardo Bommarito, Giuseppe Agrigento e Gregorio Agrigento, tutti e tre uomini d'onore di San Cipirello). Franco Cataldo – aveva aggiunto Brusca Giovanni - si era messo a disposizione per ospitare l'ostaggio, indicando il locale (una specie di frantoio) che si sarebbe potuto adattare a prigione con pochi accorgimenti (alzare un muro, inserire il lavandino, la porta e la doccia). I lavori erano stati effettuati da Giuseppe Monticciolo, Francesco Monticciolo e Francesco La Rosa.

Brusca Giovanni aveva detto che Monticciolo Francesco non era un uomo d'onore, ma persona a disposizione che si era curato anche della custodia del bambino.

Anche per Franco La Rosa, il Brusca Giovanni aveva detto di che si trattava di persona a loro vicina.

I materiali per i lavori in muratura erano stati forniti direttamente da Franco Cataldo, mentre la porta in ferro era stata fornita da Michele Traina, che aveva una officina di fabbro a Palermo.

Ultimati i lavori nella masseria del Cataldo, il Brusca aveva preso contatti con il dott. Di Caro e all'appuntamento a Cinque Archi erano andati Monticciolo Giuseppe, Giovanni Brusca, Michele Traina e Domenico Raccuglia. Il bimbo era stato trasportato, legato e

imbavagliato all'interno di una Jeep Cherokee Renault, dal Di Caro e da tre o quattro accompagnatori, non conosciuti dal Brusca, i quali ultimi erano andati via subito, mentre era stato il Di Caro a condurre il piccolo da Franco Cataldo. Nella casa ad attendere l'arrivo del bambino c'erano Franco Cataldo, Giuseppe Agrigento e Bommarito Bernardo, i quali si erano occupati della custodia del bambino per circa sei mesi. Durante questo periodo erano stati scritti bigliettini e fatte fotografie, che erano state consegnate al Brusca da Michele Traina e da Monticciolo Giuseppe, i quali, per l'occasione, si erano recati a Ganci.

Agrigento Romualdo - aveva chiarito Brusca Giovanni - era stato utilizzato per accompagnare il padre a Ganci; il Brusca non sapeva se Agrigento Romualdo fosse venuto a conoscenza che a Ganci vi fosse anche il bambino.

Monticciolo Francesco aveva partecipato ai lavori per la sistemazione dell'alloggio del piccolo Di Matteo e aveva fatto da carceriere in qualche posto.

Monticciolo Giuseppe, pur ammettendo di avere utilizzato il padre per dei lavori nei luoghi di custodia del bambino, aveva sostenuto che il padre non era a conoscenza della loro utilizzazione per la prigione.

Brusca Enzo, sentito alle udienze del 15.10.97 e 10.12.97, aveva precisato che Brusca Giovanni aveva convocato a casa di Lo Bianco Giuseppe Montalbano Biagio e Agrigento Giuseppe, ai quali aveva proposto di occuparsi della custodia del piccolo Di Matteo ed entrambi, seppur di malavoglia, avevano accettato recandosi per ciò da Franco Cataldo.

Aveva avuto così conferma dell'avvenuto sequestro del piccolo Di Matteo, che aveva saputo che si trovava a Ganci.

Brusca Enzo aveva riferito ancora che per approntare la cella a Ganci era stato utilizzato Monticciolo Francesco; che il bimbo era rimasto nelle Madonie fino al luglio '94 e che di tale notizie era stato informato dal Monticciolo Giuseppe.

Monticciolo Giuseppe, sentito alla udienza del 09.10.1998, aveva precisato di aver saputo del sequestro del piccolo Di Matteo da Brusca Giovanni, che lo aveva mandato a Ganci da Franco Cataldo per dei lavori di muratura, necessari per la prigione del piccolo.

Conosceva Franco Cataldo, che aveva già dato ospitalità ad Agrigento Giuseppe e Bommarito Bernardo.

Il Monticciolo aveva così visto a Ganci il piccolo Di Matteo, che era stato portato, poi, a Castellammare del Golfo, a Giambascio una prima volta, poi a Tre Fontane (Campobello di Mazara), da dove era stato prelevato per essere condotto nuovamente a Giambascio, dove era stato allestito un bunker.

Avevano provveduto alla custodia i latitanti Bommarito Bernardo, Giuseppe Agrigento, Enzo Brusca, Biagio Montalbano, Michele Mercadante e Agostino Lentini, mentre Michele Traina e Domenico Raccuglia si erano occupati dei trasferimenti del piccolo.

Il Monticciolo con la collaborazione del padre e di Francesco La Rosa, aveva elevato un muro e impiantato una porta in ferro, che poteva essere aperta solo dall'esterno, nella masseria del Cataldo a Ganci.

Il padre di Monticciolo era all'oscuro di tutto - secondo il Monticciolo Giuseppe - mentre La Rosa Francesco era venuto a

conoscenza del sequestro per aver partecipato ad alcuni spostamenti del piccolo Di Matteo.

I materiali erano stati approntati da Franco Cataldo, mentre Michele Traina aveva preparato la porta in ferro, che presentava nella parte superiore uno sportellino che consentiva di introdurre il cibo e quant'altro per il piccolo Di Matteo.

Nel giorno stabilito per la consegna dell'ostaggio da parte del dott. Di Caro, erano partiti da Palermo lui, (Monticciolo) Giovanni Brusca, Mimmo Raccuglia e Michele Traina e si erano incontrati a Ponte Cinque Archi con il dott. Di Caro e altre persone, da lui non conosciute, ed insieme si erano recati nella masseria del Cataldo, ove avevano trovato ad attenderli Bommarito Bernardo, Agrigento Giuseppe e Cataldo Franco, si erano occupati del bambino a Ganci.

Sul posto era arrivato anche Michele Traina per fare scrivere i messaggi e riprendere fotografie dell'ostaggio, essendo l'unico autorizzato dal Brusca a farsi vedere a volto scoperto ed a parlare con il piccolo.

Avvicinatasi la stagione della raccolta delle olive, Franco Cataldo aveva richiesto che fosse lasciata libera la masseria anche perchè i familiari vi si dovevano recare in vacanza; per ciò il bimbo era stato trasferito a Castellammare del Golfo in una villa messa a disposizione da Lentini Agostino.

Sul periodo di segregazione trascorso a Castellammare del Golfo avevano fornito particolari Giovanni Brusca, confermato da Ferro Giuseppe (capo mandamento di Alcamo e fedelissimo di Leoluca Bagarella), Brusca Enzo e Monticciolo Giuseppe.

Al riguardo va osservato che la fase di custodia del bambino, successiva al sequestro, era stata di fatto affidata al solo Brusca

Giovanni e questi se ne era lamentato con Matteo Messina Denaro, che gli aveva messo a disposizione la provincia di Trapani, cosicché il Brusca si era rivolto direttamente per trovare un alloggio a Lentini Agostino, uomo d'onore della famiglia di Castellammare, senza interpellare preventivamente Ferro Giuseppe, capo mandamento di Alcamo.

Il Brusca era stato rimproverato da Bagarella Leoluca per aver trasferito il piccolo da Ganci a Castellammare, senza il previo assenso del capo mandamento di Alcamo (Ferro Giuseppe).

Ed infatti Ferro Giuseppe, apertosì alla collaborazione, aveva confermato sul punto il Brusca e aveva svelato i retroscena: Lentini Agostino, appoggiato da Coraci Vito, si era messo a disposizione del Brusca Giovanni senza avvertirlo ed avendolo il Ferro redarguito per questo, il Lentini l'aveva rassicurato che, in caso di pericolo per loro, il piccolo sarebbe stato ucciso. Il timore del Ferro era motivato dalle eventuali ripercussioni giudiziarie, nelle quali sarebbe potuto incorrere il mandamento, senza che egli avesse partecipato alla fase decisionale del sequestro. Si era, pertanto, portato a Castellammare sui luoghi per vedere il piccolo.

Per il materiale trasporto del bambino a Castellammare, Brusca si era servito di Vito Coraci, uomo d'onore di Alcamo, il quale, appostatosi al bar "le Capannelle" di Castellammare del Golfo, aveva dato il "via libera" a Monticciolo Giuseppe, Michele Traina e Domenico Raccuglia che avevano curato il trasferimento da Ganci.

Ad occuparsi della custodia erano stati Michele Mercadante (uomo d'onore di Castellammare - mandamento di Alcamo) e Biagio Montalbano (uomo d'onore della famiglia di Camporeale - mandamento di S. Giuseppe Iato), in quanto Agrigento Giuseppe e Bommarito Bernardo, che si erano occupati della custodia del Di

Matteo a Ganci, avevano trovato una altra sistemazione per la loro latitanza.

Il Lentini aveva portato il cibo, mentre Vito Coraci, che si era tenuto un po' in disparte, aveva avvertito il gruppo della presenza sul luogo delle forze dell'ordine.

Dopo circa un mese si era manifestato l'esigenza di trasferire il piccolo in altro luogo e precisamente a Giambascio. Al trasporto del piccolo avevano provveduto Monticciolo Giuseppe, Michele Traina e, forse, Domenico Raccuglia e Bommarito Stefano.

Il Monticciolo, sentito all'udienza del 09.10.1998, era stato ricco di particolari sul periodo di segregazione del piccolo Di Matteo e in particolare, con riferimento al periodo trascorso a Castellammare del Golfo, aveva precisato che su ordine di Brusca Giovanni si era recato da Vito Coraci il quale lo aveva messo in contatto con Agostino Lentini, che a sua volta lo aveva accompagnato in una villetta per verificare quali lavori occorressero per la sistemazione della "prigione". Proprio il bagno era stato adibito allo scopo, chiudendo la finestra e sostituendo la porta con una in ferro.

Si era trattato di opere insignificanti, alle quali avevano partecipato lo stesso Monticciolo e La Rosa Francesco; mentre non vi aveva partecipato il padre del Monticciolo.

Il trasferimento da Ganci, effettuato da Traina Michele e Monticciolo Giuseppe, senza la partecipazione di Domenico Raccuglia si era svolto alle ore 22.00 e al bar le "Capannelle" di Castellammare del Golfo i predetti avevano incontrato, come da accordi, il Coraci che aveva dato loro il "via libera". Nella villetta erano attesi da Lentini Agostino, Mercadante Michele e Biagio Montalbano che poi avevano

provveduto a custodire il bambino, rimasto a Castellammare una ventina di giorni.

Dalle indicazioni fornite dai collaboranti Brusca Giovanni, Brusca Enzo, Ferro Giuseppe e Monticciolo Giuseppe è risultato che il piccolo Di Matteo era stato trasferito da Ganci nel settembre '94 per rimanere a Castellammare fino ai primi di ottobre '94. Infatti il Ferro aveva riferito che il Lentini si era recato da lui, comunicandogli che aveva dato la disponibilità a Brusca per la custodia del bambino nei primi giorni di settembre '94 e che il piccolo era stato trattenuto a Castellammare per circa un mese.

A Giambascio, dove il piccolo Di Matteo era stato trasferito, proveniente da Castellammare, le funzioni di carceriere erano state svolte da Enzo Brusca, Chiodo Vincenzo e Giuseppe Agrigento.

Ad occuparsi del trasferimento, secondo le indicazioni fornite da Brusca Giovanni, erano stati ancora Monticciolo Giuseppe, Michele Traina e forse Bommarito Stefano e La Rosa Francesco.

La casa di Giambascio, di proprietà di Brusca Giovanni, era intestata a Chiodo Vincenzo e in essa erano custodite le armi, poi ritrovate su indicazioni di Monticciolo Giuseppe e poi di Chiodo Vincenzo.

Brusca Enzo, che aveva vissuto in prima persona le vicende della segregazione a Giambascio, aveva riferito che Monticciolo Giuseppe lo aveva avvertito dell'arrivo del bambino e per ciò avevano sistemato la stanza.

Erano arrivate verso le venti, tre macchine; il Monticciolo con la Tipo, Michele Traina con la Clio nera e il fratello Giovanni con la Clio grigia. Brusca Giovanni aveva deciso di mandare a prendere anche

Agrigento Giuseppe, prelevato da Monticciolo Giuseppe, che era in compagnia di Agrigento Romualdo.

A guardia del bambino erano rimasti Enzo Brusca e Agrigento Giuseppe, mentre Chiodo era ritornato in paese. Questi e La Rosa andavano e venivano.

Il piccolo era rimasto a Giambascio quindici giorni (ottobre - primi di novembre '94), per poi essere trasferito su disposizione di Brusca Giovanni a Tre Fontane in territorio di Campobello di Mazara, ove aveva trascorso il Natale '94. Lì era Rimasto fino alla Pasqua '95, e poi era stato trasferito a Purgatorio, dove aveva trascorso la pasquetta del '95; ad agosto dello stesso anno vi era stato il trasferimento definitivo a Giambascio.

Da Tre Fontane il piccolo era stato trasferito a Purgatorio da Michele Traina e da Monticciolo Giuseppe, mentre poi il Traina non aveva partecipato al nuovo trasferimento a Giambascio, perché già arrestato.

Anche Chiodo Vincenzo era a conoscenza del periodo di segregazione trascorso dal piccolo Di Matteo in Giambascio (primo trasferimento), perchè era stato presente all'arrivo del piccolo.

Aveva, infatti, saputo del sequestro nell'estate '94, quando il piccolo era arrivato a Giambascio (primo trasferimento). Era stato invitato da Brusca Enzo ad aiutarlo a sistemare la stanza. Poi il bambino era giunto con Monticciolo Giuseppe, Michele Traina e Giovanni Brusca. Il Traina si era occupato di far scendere il piccolo che era legato ed incappucciato da dentro il cofano della Clio e lo stesso Traina aveva raccomandato a Brusca Enzo di trattare bene l'ostaggio, provocando il risentimento di costui.

Si erano tutti allontanati, lasciando sul posto Enzo Brusca e Agrigento Giuseppe, nel frattempo sopraggiunto, accompagnato dal 

figlio Romualdo con una vettura Fiat Tipo. A guardia dell'ostaggio erano rimasti Brusca Enzo e Agrigento Giuseppe.

A Giambascio il piccolo Di Matteo era rimasto soltanto tre settimane in quanto il Brusca non aveva ritenuto quel posto idoneo a causa della sua posizione.

Il piccolo così verso il mese di novembre '94 era stato trasferito a Tre Fontane in territorio di Campobello di Mazara nella masseria di Franco Genova. Il posto era stato individuato grazie all'intervento di Salvatore Gallina, reggente la famiglia di Carini, al quale più volte si era rivolto Giuseppe Di Matteo (nonno del sequestrato) per avere notizie del nipote. Proprio in occasione di un incontro tra Salvatore Gallina (che perorava le richieste di liberazione di Piddu Di Matteo) e Giovanni Brusca, questi gli aveva chiesto un posto, dove custodire il piccolo Di Matteo e il Gallina lo aveva messo in contatto con Franco Genova.

I lavori nel magazzino erano stati eseguiti da Monticciolo Giuseppe, Monticciolo Francesco e La Rosa Francesco, mentre i materiali furono erano stati forniti da Franco Genova.

Questi aveva confermato le dichiarazioni di Brusca Giovanni e di Monticciolo Giuseppe sui contatti avuti con Salvatore Gallina, ma aveva precisato che nella sua masseria aveva accolto soltanto latitanti e per ciò si era a lui rivolto Salvatore Gallina.

L'assunto del Genova è stato però smentito dalla circostanza che lui aveva fornito consapevolmente materiali per la costruzione della cella nel magazzino, che doveva ospitare il piccolo Di Matteo, mentre aveva destinato per l'alloggio dei latitanti la propria casa, sita a circa settecento metri dal magazzino.

L'impianto elettrico nella cella era stato realizzato, secondo Brusca Enzo, da Agrigento Romualdo, mentre Monticciolo non aveva ricordi precisi sul punto.

Per quanto attiene al periodo di permanenza a Tre Fontane una indicazione precisa è venuta da Stefano Bommarito e da Brusca Enzo, che hanno precisato che il piccolo Di Matteo aveva trascorso a Tre Fontane sicuramente il Natale '94, e, quindi, vi era rimasto dall'ottobre - novembre fino alla primavera del '95 poi era stato trasferito a Purgatorio (Pasquetta '95) ed infine a Giambascio (secondo e ultimo trasferimento).

Il piccolo era stato trasportato a Tre Fontane (nella masseria di Genova Franco) da Monticciolo Giuseppe, Michele Traina (ancora libero) e da Brusca Enzo.

La custodia del piccolo a Tre Fontane era stata effettuata da Enzo Brusca, coadiuvato da Biagio Montalbano e poi da Agrigento Giuseppe e per un breve periodo da Bernardo Bommarito.

Delle vettovaglie per i latitanti e il piccolo Di Matteo si era occupato il Genova.

Il Genova nella primavera del '95 aveva fatto presente che occorreva liberare la casa e il magazzino per la potatura degli alberi.

Osserva la Corte che le dichiarazioni dei due Brusca sono state ampiamente confermate da Monticciolo Giuseppe, il quale ha precisato che Brusca Giovanni lo aveva fatto incontrare con Salvatore Gallina, uomo d'onore di Carini, nella stalla di Francesco Di Piazza vicino a Giardinello, a tale incontro aveva partecipato anche Battista Passalacqua ("quello che comandava a Carini"). Nel corso di quella riunione si era discusso del reperimento di un luogo di custodia, che era stato individuato nella masseria di Genova Franco ove il

Monticciolo era stato accompagnato dal Gallina per accettare l'idoneità dei locali. Erano stati accolti dallo stesso proprietario, che aveva indicato al Monticciolo il capannone più adatto per realizzare la "prigione" del piccolo Di Matteo, che era distante dalla casa circa settecento metri.

Il Monticciolo aveva incaricato il Genova di approntare il materiale ed aveva effettuato i lavori in muratura con il padre e il La Rosa utilizzando per chiudere il locale, ricavato nel capannone, la stessa porta di ferro usata a Ganci. Era stato disposto anche un allacciamento elettrico, però il Monticciolo non ricordava chi vi avesse provveduto (il Romualdo Agrigento, secondo Brusca Enzo).

Del trasporto del bambino si erano occupati Monticciolo Giuseppe e Traina Michele che avevano trovato ad attenderli Biagio Montalbano e il Genova.

Il Montalbano, Agrigento Giuseppe, lì condotto dal figlio Romualdo, e per qualche periodo Bernardo Bommarito avevano provveduto alla custodia del bambino, mentre il vettovagliamento lo aveva fornito il Genova che qualche volta aveva accudito al bambino insieme al figlio, essendosi uno dei carcerieri allontanato per qualche tempo.

Il Monticciolo si era recato più volte a Tre Fontane, su precisa richiesta di Brusca Giovanni per controllare la situazione; erano state fatte anche riprese del piccolo da parte di Montalbano Biagio.

Romualdo Agrigento, a dire del Monticciolo, si era recato più volte a Tre Fontane, ma solo per visitare il padre.

Anche Stefano Bommarito aveva riferito sul periodo di segregazione a Tre Fontane precisando che nel febbraio '95 vi aveva accompagnato il padre da "zu Francu", che non aveva però mai

conosciuto. Aveva aggiunto che si trattava di un terreno coltivato ad agrumeto, ove si trovava una casa, in cui erano alloggiati i latitanti e, poco lontano, un magazzino, ove era custodito l'ostaggio. Alla suddetta masseria Montalbano Biagio, ed altri, si erano alternati nella custodia del bambino. Successivamente proprio lì Montalbano era stato arrestato. Si era recato in tale luogo due volte: la prima volta per accompagnarvi il padre (25 o 26 febbraio '95) e lì aveva trovato Brusca Enzo e Montalbano Biagio, custodi dell'ostaggio. Era ritornato indietro con Brusca Enzo lasciando a guardia del bambino il padre e Montalbano.

Il bimbo era rimasto a Tre Fontane fino al marzo - aprile '95, quando era stato convocato dal Monticciolo che gli aveva comunicato che i latitanti e il bambino dovevano essere trasferiti altrove.

Dell'esistenza di una masseria in c.da Boscovecchio (Tre Fontane), di proprietà di Genova Franco e dell'arresto in tale località del latitante Montalbano Biagio il 25.02.1996 (su indicazione di Monticciolo Giuseppe) avevano riferito il m.llo Spina (udienza 18 novembre 1998), Bonadonna Piero (all'udienza del 05.11.1998) e l'ispettore Pugliese Nicolò (all'udienza del 18.11.1998).

Il piccolo era stato quindi trasportato da Tre Fontane in località Purgatorio, sempre, per l'intervento di Brusca Giovanni che aveva chiesto aiuto a Bagarella Leoluca e a Matteo Messina Denaro. Il Brusca, infatti, aveva gestito da solo la lunga prigione del piccolo Di Matteo, trovando le case a Ganci, ed a Castellammare per mezzo del Franco e del Lentini, ed il magazzino di Tre Fontane attraverso l'amico Gallina Salvatore.

Per l'interessamento di Bagarella e di Matteo Messina Denaro, era stato contattato Vincenzo Virga, capo Provincia di Trapani, il quale

aveva messo a disposizione un suo uomo, Mazzara Vito ("uomo d'onore" di Valderice), che disponeva di una casa, utilizzata dal nipote (Costa Giuseppe) in località Purgatorio.

Il rapporto tra Monticciolo Giuseppe e Vito Mazzara era stato favorito da Nino Mangano, che era intervenuto in prima persona per stabilire tra loro un incontro.

Il piccolo Di Matteo era stato perciò trasferito da Tre Fontane a Purgatorio prima della Pasqua del '95 e vi era rimasto fino ad agosto dello stesso anno.

Brusca Giovanni aveva detto che della custodia del piccolo a Purgatorio si erano interessati Agrigento Giuseppe, Bommarito Bernardo, Enzo Brusca e Monticciolo Francesco.

Vito Mazzara era uno di quelli che si occupava del vitto ed era stato messo in contatto con Monticciolo Giuseppe da Nino Mangano (capo mandamento di Brancaccio e uomo di fiducia di Leoluca Bagarella). Il Brusca aveva conosciuto il Mazzara, attraverso Matteo Messina Denaro, che aveva parlato direttamente con il Bagarella. Il Brusca aveva poi saputo dal fratello Enzo che c'era un nipote del Mazzara che aveva provveduto al vettovagliamento dei latitanti e del bambino.

Della segregazione a Purgatorio aveva parlato pure Sinacori Vincenzo, il quale aveva precisato che da Matteo Messina Denaro aveva avuto l'incarico di prendere contatti con Vincenzo Virga, rappresentante della Provincia di Trapani, per trovare un posto per la custodia del bambino (sequestrato circa un anno prima).

Assieme al Virga ed a Mazzara Vito (rappresentante della famiglia di Valderice) aveva trovato un posto nella frazione Purgatorio di Valderice presso un nipote del Mazzara (o fidanzato con una nipote),

dove era stato portato il bambino, che sarebbe dovuto rimanere per poco tempo perché il Brusca stava allestendo un posto a Giambascio.

Non era previsto che il piccolo fosse ucciso, in quanto si aspettava la ritrattazione del padre.

Anche Brusca Enzo aveva reso dichiarazioni sul periodo di custodia del piccolo a Purgatorio. Infatti era stato Mazzara Vito ad accompagnare Nino Mangano e Monticciolo Giuseppe in una proprietà del nipote. Lo spostamento dell'ostaggio da Tre Fontane a Purgatorio era stato effettuato da Monticciolo Giuseppe, lui stesso, Agrigento Romualdo, Stefano Bommarito; i custodi erano stati Enzo Brusca, Montalbano Biagio, Agrigento Giuseppe e Bernardo Bommarito.

Il fratello Giovanni aveva preso accordi con Bagarella e, tramite quest'ultimo, aveva organizzato un incontro tra Monticciolo Giuseppe e Antonino Mangano, che doveva accompagnare il primo da Vito Mazzara per accertarsi della idoneità del posto messo a disposizione dallo stesso Mazzara. La casa era nella disponibilità di un nipote di Mazzara, che si chiamava Pino e che il Brusca aveva identificato in Giuseppe Costa attraverso una ricognizione fotografica.

La casa era a due elevazioni e al piano superiore, adattato per la prigione del bambino, Monticciolo Giuseppe, Monticciolo Francesco e Martorana Giuseppe avevano effettuato dei lavori (elevato un muro e murate due finestre). I materiali e la porta in ferro erano stati procurati da Costa Giuseppe.

Avevano frequentato il rifugio sia il nipote di Mazzara che Francesco La Rosa, Bommarito Stefano e Agrigento Romualdo; Vito Mazzara aveva acquistato a Trapani nuovi vestiti per il piccolo Di Matteo. Aveva fatto da custode per un breve periodo anche

Monticciolo Francesco (padre di Giuseppe). Il La Rosa sapeva che a Purgatorio, dove si era qualche volta recato, vi era l'ostaggio.

Era stato Costa Giuseppe ad accompagnare Enzo Brusca a Purgatorio.

Monticciolo Giuseppe aveva dichiarato che il piccolo Di Matteo da Tre Fontane era stato portato a Purgatorio in una casa di proprietà di Giuseppe Costa, nipote del Mazzara.

Il Mazzara gli era stato presentato da Di Piazza Francesco unitamente ad Antonino Mangano, nei pressi di uno svincolo autostradale, dove si erano dati appuntamento. Era stato Brusca Giovanni a dirgli di prendere accordi nella stalla del Di Piazza con il predetto e il Mangano, i quali gli avrebbero dovuto presentare una persona, che aveva nella disponibilità una casa per custodire l'ostaggio. Monticciolo si era così incontrato con Vito Mazzara, che lo aveva condotto a Purgatorio.

Aveva chiesto a questi e al nipote Costa Giuseppe di preparare i materiali per adattare una stanza del primo piano (doveva essere eretto un muro e applicata una porta in ferro) e aveva condotto sul luogo per l'effettuazione dei lavori il padre, Martorana Giuseppe e forse La Rosa Francesco. La porta in ferro era stata procurata da zio e nipote.

Il piccolo era stato trasferito a Purgatorio da Stefano Bommarito e dal padre Bernardo a bordo di una macchina, preceduti da Monticciolo Giuseppe.

Avevano custodito il bambino in quel periodo Biagio Montalbano, Bommarito Bernardo, Agrigento Giuseppe e, successivamente, Enzo Brusca.

Stefano Bommarito aveva precisato che un pomeriggio erano partiti da S. Cipirello Biagio Montalbano, Monticciolo Giuseppe, Agrigento

Giuseppe, Agrigento Romualdo ed avevano raggiunto Purgatorio, ove erano ad attenderli Giuseppe Costa e Vito Mazzara, che sapevano che lì doveva essere trasferito il piccolo Di Matteo; Bommarito Stefano, Monticciolo Giuseppe e Agrigento Romualdo avevano poi, raggiunto Campobello di Mazara (Tre Fontane) per il trasferimento del piccolo.

Era stata questa l'unica volta in cui Bommarito Stefano e Agrigento Romualdo avevano visto l'ostaggio. Si erano diretti così a Purgatorio, ove erano ad attenderli Costa Giuseppe, Mazzara Vito e Agrigento Giuseppe. Il piano superiore della casa era stata adibita a prigione; il piano terra era l'alloggio dei due custodi Bernardo Bommarito e Giuseppe Agrigento, al quale si era poi aggiunto, in sostituzione di quest'ultimo, Brusca Enzo, a sua volta sostituito da Montalbano Biagio ed ancora da Monticciolo Francesco.

Monticciolo Giuseppe, dopo qualche mese, aveva comunicato a Bommarito Stefano che il piccolo doveva essere trasferito in altro posto e quindi aveva accompagnato il padre a San Giuseppe Iato e poi a Ganci, dove era stato tratto in arresto.

Il Bommarito ha, pure, ricordato di essersi recato da Michele Traina a Palermo insieme al Monticciolo, che aveva aiutato a caricare su un furgone una porta in ferro. Aveva conosciuto Michele Traina già nel '91, quando aveva incontrato anche Giovanni Brusca.

Il 14 agosto 1995 il piccolo Di Matteo aveva raggiunto la sua ultima dimora (Giambascio), dove era stato lasciato alle cure di Chiodo Vincenzo e, per una settimana, di Foma Antonino.

Il trasferimento era stato preceduto da lavori durati tre mesi diretti ed effettuati con uno scavo (sottostante ad una preesistente costruzione) nel quale erano state ricavate due stanze con annessi servizi igienici ed elettrici.

Al materiale trasferimento a Giambascio dell'ostaggio avevano provveduto Monticciolo Giuseppe, Bommarito Stefano e La Rosa Francesco.

Durante il periodo in cui Chiodo si occupava della custodia del piccolo Di Matteo a Giambascio, era stata eseguita nella sua abitazione di S. Giuseppe Iato una perquisizione domiciliare, che aveva allarmato sia il Chiodo, sia il Monticciolo per cui si era deciso di interpellare Foma Antonino, che aveva un fondo limitrofo a quello del Chiodo a Giambascio.

Il Chiodo aveva parlato con il Foma sul comportamento che avrebbe dovuto tenere nella custodia del bambino, gli aveva detto, in particolare, di stare attento perchè aveva una notevole responsabilità raccomandandogli di non farsi vedere in faccia dall'ostaggio, di evitare di parlargli e di comunicare soltanto con bigliettini. Il Foma, però, quando aveva visto il bambino attraverso la piccola finestra, aveva avuto molta paura ed infatti dopo una settimana aveva comunicato al Chiodo la sua volontà di recedere dall'incarico.

Il Chiodo ha riferito che il Foma aveva detto al Monticciolo, a casa di Francesco La Rosa: "fatemi tutto quello che volete, ammazzatemi, io non ce la faccio più a portare avanti questa situazione; tremo, non dormo più, sto impazzendo".

Dopo tale colloquio, il Foma era stato esonerato dall'incarico, che aveva svolto per una settimana, rimanendo nel fondo Giambascio solo la notte.

Così il Chiodo aveva dovuto riprendere il suo posto; di fatto comunicava alterando la voce, ovvero, facendo voltare il piccolo faccia a muro, e attraverso la finestrella della porta gli faceva avere cibo, riviste ed altro.

Non si fermava a dormire a Giambascio durante la notte.

Durante la permanenza a Giambascio, il Di Matteo era stato fotografato con accanto un giornale di Sicilia dal Monticciolo, che prima di entrare nella stanza si è messo un cappuccio

Il Di Matteo aveva scritto due lettere: in una diceva di essere disperato tanto che aveva tentato di impiccarsi e l'altra sotto dettatura del Monticciolo, che aveva detto al ragazzo: "scrivi a tuo nonno e gli dici di ammazzare quei due cornuti di zii; al momento che lui compirà questi due delitti, tu sarai liberato".

Avevano consentito di ricostruire questa fase della segregazione del piccolo a Giambascio Brusca Giovanni, Brusca Enzo, Chiodo Vincenzo e Monticciolo Giuseppe.

Quest'ultimo, confermando quanto riferito da Brusca Enzo, da Brusca Giovanni e da Chiodo Vincenzo, aveva precisato che l'ultimazione dei lavori del bunker era finalizzata a trovare un posto sicuro per custodire l'ostaggio.

Monticciolo aveva detto di non ricordare se il trasferimento era avvenuto di inverno o in estate. Vi avevano partecipato lui stesso, Bommarito Bernardo (rectius Bommarito Stefano) e Francesco La Rosa, il quale aveva visto per la prima volta il bambino, mentre legato ed incappucciato era sceso dalla macchina. Ad aspettarli a Giambascio vi erano Enzo Brusca e Chiodo, che erano stati gli ultimi carcerieri.

Quest'ultimo era colui che aveva attivamente lavorato nella costruzione del bunker, ne era l'apparente proprietario, era stato anche il custode dell'arsenale di armi, sotterrato poco distante dalla casa.

Il piccolo Di Matteo era stato chiuso nel locale sotterraneo ed ai suoi bisogni avevano provveduto Chiodo Vincenzo e saltuariamente Enzo Brusca e forse La Rosa Francesco.

Questa era stata l'ultima dimora del bambino, che era stato strangolato e sciolto nell'acido l'11 gennaio 1996.

Su questo ultimo periodo di segregazione e sul tragico epilogo avevano fornito dichiarazioni concordi Giovanni Brusca, Enzo Brusca, Monticciolo Giuseppe e Chiodo Vincenzo.

In particolare Brusca Giovanni ha riferito che il piccolo era stato trasferito da Monticciolo Giuseppe, da Stefano Bommarito e da La Rosa Francesco a Giambascio, ove era stato costruito un bunker dotato di telecomando a distanza e di aerazione artigianale.

Anche in quel periodo erano continuati i contatti con il nonno del Di Matteo, il quale era disposto a dare ai sequestratori in sostituzione del nipote il figlio Santo Mario, ma era riuscito a dare indicazioni sul luogo ove potesse trovarsi.

Il vecchio Di Matteo era anche in contatto con Salvatore Gallina, il quale spesso aveva detto a Brusca Giovanni: "vediamo se lo possiamo fare ritornare". Quando Brusca gli aveva comunicato che non c'era più niente da fare perchè aveva fatto uccidere il bambino, il Gallina aveva esclamato: "che Dio ci aiuti".

Brusca Giovanni aveva aggiunto ancora che si trovava a Borgetto a casa di Baldinucci Giuseppe, dove si era trasferito da Borgo Molara (dalla casa di Patellaro Giuseppe) avendo avuto notizie di stampa che aveva iniziato a collaborare Nino Mangano, che era a conoscenza che il Brusca abitava a Borgo Molara. La notizia però non era vera, in quanto aveva iniziato a collaborare Tony Calvaruso.

A questo punto il Monticciolo aveva fatto pressioni, perchè si uccidesse il piccolo Di Matteo e lui stesso (Brusca) si sentiva controllato dalle forze dell'ordine, che avevano eseguito una perquisizione proprio nella casa di Borgo Molara, trovandola però

vuota; Giuseppe Graviano e Matteo Messina Denaro insistevano per la soppressione del bambino.

Brusca era in compagnia di Monticciolo, quando dal telegiornale aveva appreso di essere stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Ignazio Salvo allora aveva detto al Monticciolo di "uscircene".

Il Vitale Vito, che era presente, si era messo a disposizione, ma il Monticciolo aveva detto che se la sarebbe sbrigata lui.

Le dichiarazioni di Giovanni Brusca erano state ampiamente riscontrate da quelle di Brusca Enzo, tra quale aveva precisato che, ultimate le opere del bunker a Giambascio, il 14 agosto 1995 il piccolo Di Matteo vi era stato trasferito da Monticciolo Giuseppe, Bommarito Stefano e La Rosa Francesco. A guardia dell'ostaggio era rimasto il Chiodo, che era stato poi sostituito da Foma Antonino perché aveva subito una perquisizione nella abitazione di San Giuseppe Iato.

Enzo Brusca chiariva poi in ordine alla partecipazione al sequestro di La Rosa Francesco, che questi, non solo aveva partecipato insieme al Monticciolo Giuseppe e a Bommarito Stefano al trasferimento del piccolo Di Matteo da Purgatorio a Giambascio, ma aveva anche curato di murare la rete al pavimento su incarico di Giovanni Brusca, mentre il piccolo si trovava a Giambascio.

Chiodo Vincenzo, che aveva partecipato in prima persona alla custodia del piccolo Di Matteo a Giambascio, è stato ricco di particolari.

Aveva riferito infatti che i lavori di costruzione del bunker a Giambascio erano stati ultimati in tutta fretta, perché il bunker doveva servire come alloggio del piccolo Di Matteo. Lo stesso La Rosa Francesco, che era a conoscenza dell'utilizzazione del bunker per la

custodia del piccolo, aveva addirittura proposto di interrare un serbatoio di cemento e mettervi a guardia un cane.

Nella stanza sotterranea era stata sistemata una porta di ferro, costruita da Pietro Raccuglia che, però non sapeva a cosa servisse.

Il Chiodo era rimasto solo nella custodia del bambino, con le raccomandazioni di Brusca Enzo che diceva: "stai attento, sarebbe stato peggiore, se qualche cosa fosse andata storta, della strage di Capaci".

Inizialmente si metteva un cappuccio e comunicava, verbalmente con il bambino, successivamente soltanto con bigliettini.

La notte il piccolo rimaneva solo, perchè il Chiodo si recava a Giambascio per le varie incombenze solo la mattina.

Nel settembre 1995, quando il bambino si trovava già a Giambascio, agenti di polizia si erano presentati nella abitazione di Chiodo in S. Giuseppe Iato per una perquisizione. Aveva preso pertanto delle precauzioni, temendo che la polizia potesse estendere la perquisizione anche nel fondo di Giambascio. Si era rivolto al Monticciolo che gli aveva proposto di avvicinare Foma Antonino (detto Maurizio), per stipulare con il predetto un falso contratto d'affitto con decorrenza anticipata, al fine di dimostrare alle forze dell'ordine che lui non aveva già prima della perquisizione, la disponibilità del fondo di Giambascio. Monticciolo Giuseppe ne aveva parlato con Brusca Enzo (nella casa di campagna di Francesco la Rosa), che si era dichiarato d'accordo nell'affidare la custodia del piccolo Di Matteo al Foma, che riteneva una persona di fiducia. Foma era rimasto coinvolto in questa situazione, in quanto proprietario di un fondo limitrofo a quello del Chiodo.

Il Chiodo aveva parlato con il Foma sul comportamento da tenere nella custodia del bambino. Gli aveva raccomandato di non farsi

vedere in faccia dal sequestrato, di non parlare con lui e di comunicare tramite bigliettini. Il Foma non era, però, idoneo al compito; infatti quando aveva visto il piccolo dalla finestrella della porta, aveva avuto paura ed aveva subito raggiunto il piano superiore. Dopo una settimana il Foma aveva comunicato al Chiodo la volontà di recedere dall'incarico e per tale atteggiamento non aveva avuto serie conseguenze, in quanto godeva della fiducia di Brusca Enzo. Il Chiodo aveva allora ripreso il suo compito di custode, avendo anche constatato che la perquisizione domiciliare non aveva avuto strascichi.

Monticciolo Giuseppe, a sua volta, aveva reso ampie dichiarazioni sulla segregazione del piccolo a Giambascio.

Aveva ammesso di aver trasportato il piccolo da Purgatorio a Giambascio con Stefano Bommarito e La Rosa Francesco, il quale ultimo si era reso conto della presenza del bambino, allorchè questi era sceso incappucciato e legato dal portabagagli della macchina.

Avevano fatto da custodi Chiodo Vincenzo e per una sola settimana Foma Antonino.

Al Monticciolo era stato dato da Giovanni Brusca l'ordine di sopprimere il piccolo Di Matteo ed era stato lo stesso Monticciolo a recuperare l'acido nelle case abbandonate di Salvatore Prainito; il suddetto acido era stato precedentemente dato a Giovanni Brusca da Vittorio Mangano, il quale sapeva che doveva essere utilizzato per la dissoluzione dei cadaveri del piccolo Di Matteo e del dott. Di Caro.

Era la sera dell'11 gennaio 1996, quando Giovanni Brusca aveva dato l'ordine a Monticciolo di uccidere il bambino, chiedendogli di coinvolgere solo il fratello Enzo.

Brusca Giovanni aveva comunicato il tragico epilogo solo a Salvatore Gallina, che aveva perorato più volte il rilascio del piccolo Di Matteo; Brusca Giovanni ne aveva parlato con Vito Vitale e successivamente lo aveva comunicato a Matteo Messina Denaro ed ad Enzo Sinacori.

Pienamente riscontrate reciprocamente sono le dichiarazioni di Brusca Giovanni da quelle di Brusca Enzo, Monticciolo Giuseppe e Chiodo Vincenzo sulla materiale soppressione dell'ostaggio.

Brusca Enzo, che ha materialmente commesso lo strangolamento e il dissolvimento del cadavere del piccolo Di Matteo insieme con Chiodo e Monticciolo ha detto: "il Monticciolo mi dà la notizia che il bambino doveva essere ucciso per volere di Giovanni Brusca, che aveva saputo di essere stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Ignazio Salvo. Ho cercato in qualche modo di soprassedere, ma il Monticciolo mi disse: "dobbiamo farlo".

"Mi prendo la responsabilità di fare partecipare Chiodo, che mio fratello Giovanni aveva raccomandato di non coinvolgere".

"Al che il Monticciolo si organizza ad andare a prendere i bidoni dell'acido che erano in una vecchia casa, non so di chi forse del padre di Prainito Salvatore, detto "Funcidda" ed anche il bruciatore".

"Nel frattempo io scendo nel sotterraneo per far scrivere l'ultima lettera al bambino".

"Poi mettiamo sull'ascensore il fusto metallico e il bidone con l'acido e apriamo la porta in ferro. Entriamo tutti e tre; il Chiodo si affretta a mettere il cappio, mentre io e il Monticciolo prendiamo il piccolo per le spalle. Il Chiodo tira la corda che era stata messa intorno al collo e il piccolo cade a terra. Alla fine ho visto due lacrime solcare il volto del bambino e poi tutto è finito. Abbiamo denudato il bambino,

lo abbiamo messo dentro il fusto, nel quale era stato versato l'acido e l'indomani abbiamo svuotato il contenuto nel terreno, che è, poi, stato arato".

Quanto riferito dal Brusca Enzo è stato confermato sia da Chiodo Vincenzo sia da Monticciolo Giuseppe.

Il Chiodo aveva detto, in particolare, che era stato avvertito dal Monticciolo Giuseppe e dal La Rosa Francesco di portarsi a Giambascio, dove lo avrebbe raggiunto Enzo Brusca ed invitato il La Rosa a rimanere nel fondo, questi aveva detto: "No, no, me ne vado, sono fatti vostri".

Il Monticciolo, anch'esso sopraggiunto a Giambascio, gli aveva comunicato che il bambino doveva essere ucciso e se ne era allontanato subito dopo per prelevare il bidone dell'acido da "Funcidda", mentre il Chiodo si era recato in paese per prelevare il bruciatore e lo scalpello. Il fusto metallico era già sul posto, ed il Chiodo aveva provveduto a scoperchiarlo.

Erano scesi nel sotterraneo, ed avevano invitato il piccolo Di Matteo a scrivere una lettera al nonno, nella quale lamentava di essere stato abbandonato da tutti.

Erano poi risaliti al piano superiore ed avevano cenato.

Avevano poi preparato il cappio e erano ridiscesi nel bunker, dove avevano già portato i due fustini di acido e il fusto metallico e si erano apprestati a compiere la macraba operazione dello strangolamento.

Aveva il Chiodo, infatti, fatto poggiare il bambino al muro e gli aveva cinto il collo con la corda, tirandola aiutato dagli altri. Il bimbo era caduto a terra; il Monticciolo gli aveva tenuto le braccia ferme, mentre Brusca Enzo gli era salito sulle ginocchia per non farlo muovere. Il bimbo non aveva opposto nessuna resistenza, sembrava fatto di burro, era molle.

Lo avevano spogliato ed avevano immerso il corpo nell'acido e poi erano andati a dormire. L'indomani il corpo era già dissolto e avevano svuotato il contenuto del fusto in aperta campagna.

Il Chiodo aveva poi bruciato il materasso, i vestiti e quanto apparteneva al bambino. La corda, invece, non si era dissolta nell'acido tanto che Brusca Enzo l'aveva offerta al Chiodo come trofeo.

L'utilizzazione del bunker di Giambascio come ultima prigione del piccolo Di Matteo ha trovato conferma negli accertamenti di p.g. (vedansi dichiarazioni del m.llo della guardia di Finanza De Caro Giovanni, del sottotenente dei CC. Arcidiacono Rosario, del m.llo Marino Salvatore e dell'agente scelto Bellomare Salvatore), in esito ai quali era stato individuato il fondo Giambascio in territorio di San Cipirello, dove era stato rilevato un piano sotterraneo, al quale si accedeva tramite una piattaforma mobile, azionata da un pistone. La casa era intestata a Chiodo Vincenzo. Era stato ancora rinvenuto nel predetto fondo un tunnel sotterraneo, che, dopo un percorso di sei metri, raggiungeva due stanzette intercomunicanti, ove erano custodite numerosissime armi. Sul terreno erano stati, altresì, rinvenuti tre spezzoni di corda e la struttura metallica di una rete parzialmente bruciata.

- L'art. 630 1° e 3° comma C.P.

E' noto che l'art. 630 C.P. prevede una forma speciale di estorsione, qualificata dal mezzo esecutivo usato (la privazione della libertà personale per vincere la resistenza del soggetto passivo). Trattasi di un reato complesso e permanente a consumazione anticipata che si realizza nel momento in cui si sia privata la vittima della libertà personale, al fine di ottenere il prezzo della liberazione (nel caso di

specie, la ritrattazione da parte di Santo Mario Di Matteo delle dichiarazioni accusatorie fino a quel momento rese), attenendo la fase successiva alla esecuzione del reato.

Nel caso che al sequestro sia succeduta la morte del soggetto passivo, si è precisato in giurisprudenza che dell'evento morte del sequestrato rispondono anche i concorrenti che non l'hanno voluta, non già ai sensi dell'art. 116 C.P., bensì a norma del 3º comma dell'art. 630 C.P. che configura la morte come circostanza aggravante oggettiva del sequestro a scopo di estorsione.

Invero l'omicidio si profila come logico e prevedibile sviluppo del reato-base e la responsabilità del compartecipe deve essere esclusa, solo quando la morte si verifichi come evento atipico, insorto per circostanze del tutto imprevedibili, non collegabili in alcun modo al fatto criminoso commesso.

Va detto invero che, nell'ipotesi di sequestro di persona a scopo di estorsione, posto in essere da più soggetti, ove taluni uccidano volontariamente il sequestrato, gli altri rispondono del delitto aggravato dal II comma dell'art. 630 C.P., solo ove abbiano avuto coscienza che l'omicidio si sarebbe realizzato, malgrado la loro volontà contraria o abbiano ignorato o ritenuto inesistente il pericolo per colpa.

Va detto ancora che le aggravanti di cui al II e III comma dell'art. 630 C.P., pur avendo natura oggettiva, possono porsi a carico del soggetto, ove da lui conosciute, (vedi art. 3 legge 7/2/90 n.19), sicchè è da escludere l'applicazione automatica dell'aggravante sulla base del solo rapporto di casualità, necessitando che il soggetto attivo del reato si sia rappresentato tale evento morte e lo abbia, quanto meno previsto, o addirittura voluto come conseguenza della sua azione criminosa. *fl*

E' venuto meno, a seguito della introduzione dell'art. 3 legge 7/2/90 n.19, una delle ipotesi di responsabilità oggettiva, prevista dal nostro codice, non essendo più tale aggravante imputabile al soggetto sulla base del solo rapporto di causalità.

Non vi è, quindi, in presenza di circostanza aggravante oggettiva, una imputazione automatica al soggetto attivo del reato, in quanto è necessario che la circostanza sia rapportabile al soggetto dal punto di vista psicologico, nel senso che l'evento morte esso soggetto abbia previsto (ovvero lo abbia ritenuto insussistente per colpa), nonostante la sua volontà contraria (II comma dell'art. 630 C.P.) o lo abbia voluto - dolo diretto - ovvero abbia operato anche al costo di determinarlo - dolo eventuale - (III comma art. 630 C.P.).



**Rilievi Difensivi
in ordine al delitto di sequestro**

La difesa di Bagarella Leoluca lamentava la condanna del proprio assistito in ordine al delitto di sequestro di persona aggravato, rilevando che il Bagarella era stato raggiunto dalla isolata chiamata in correttà di Brusca Giovanni, peraltro priva di riscontri esterni ed individualizzanti.

Va detto che se è vero che la partecipazione alla fase deliberativa del sequestro da parte del Bagarella (riunione nel deposito di calce a Misilmeri tra quest'ultimo, Matteo Messina Denaro, Giuseppe Graviano e Brusca Giovanni) è stata riferita dal solo Brusca è pur vero che il coinvolgimento del Bagarella si desume, altresì:

- dalla partecipazione all'azione materiale del sequestro di suoi uomini di fiducia (Grigoli, Cannella, Mangano, Spatuzza, Lo Nigro, Giuliano e Giacalone), tutti appartenenti al gruppo di fuoco di Brancaccio (vedi in particolare dichiarazioni del Grigoli);
- dalla partecipazione ad una fase successiva al sequestro di Nino Mangano che aveva organizzato l'incontro operativo tra Monticciolo Giuseppe e Mazzara Vito, incaricato questi di trovare un alloggio al piccolo Di Matteo in contrada Purgatorio (vedi dichiarazioni di Monticciolo Giuseppe);
- dalle stesse dichiarazioni di Ferro Giuseppe, il quale, nella qualità di capo mandamento di Alcamo, si era rivolto proprio al Bagarella per lamentare che la scelta su Castellammare del Golfo per la custodia del bambino era avvenuta senza il suo previo assenso ed aveva ricevuto assicurazioni proprio dal Bagarella che nessun danno al piccolo Di Matteo sarebbe derivato durante la sua permanenza in quel luogo; *fl*

- dalle dichiarazioni di Cannella Tullio, presente ad un colloquio tra Bagarella e la moglie di questi, Vincenzina Marchese, che aveva accusato il marito di essersi macchiato di tale nefandezza.

Aggiungeva la difesa che comunque nessun ruolo attivo aveva esplorato il Bagarella nella riunione di Misilmeri limitandosi a fare da semplice spettatore. Ma il rilievo della difesa non può essere condiviso, in quanto in quella riunione si era deliberato di porre in esecuzione il sequestro del piccolo Di Matteo, al quale il Bagarella aveva consapevolmente aderito, anche se non aveva manifestato, come invece era stato fatto da Matteo Messina Denaro e da Graviano Giuseppe, l'intenzione di uccidere subito il piccolo sequestrato.

Può dirsi inoltre che il Bagarella si era rivolto, su richiesta di Brusca Giovanni a Matteo Messina Denaro, che aveva a sua volta contattato Vincenzo Virga, capo provincia di Trapani, il quale aveva messo a disposizione un suo uomo, Mazzara Vito (uomo d'onore di Valderice) per il reperimento dell'alloggio in contrada a Purgatorio (vedi in particolare le dichiarazioni di Sinacori Vincenzo).

Se può pertanto convenirsi con la difesa che né il Grigoli, né il Cannella, né Di Filippo Pasquale, né il Monticciolo, né il Chiodo hanno indicato un ruolo preciso del Bagarella nel sequestro, è pur vero che quest'ultimo è rimasto coinvolto anche nella fase di custodia del piccolo Di Matteo (di fatto svolta in via esclusiva da Brusca Giovanni) come è dato desumere dalle dichiarazioni di Ferro Giuseppe e di Vincenzo Sinacori, il quale ultimo ha riscontrato le dichiarazioni del Brusca sull'interessamento, attraverso il Bagarella, di Matteo Messina Denaro che aveva messo a disposizione per la custodia del piccolo Di Matteo il suo uomo di fiducia Mazzara Vito.

Questi era stato contattato, attraverso Mangano Nino, dal Monticciolo Giuseppe ed entrambi si erano recati in contrada 

Purgatorio per vedere la casa, messa a disposizione da Mazzara Vito per la custodia del piccolo Di Matteo.

Non può dirsi quindi – come ha assunto la difesa – che non è risultato dimostrato un interessamento del Bagarella a che il sequestrato, tramite il contatto con Virga Vincenzo (capo provincia di Trapani) fosse trasferito in contrada Purgatorio.

Se è vero che a Ferro Giuseppe il Bagarella aveva assicurato che l'ostaggio non sarebbe stato ucciso, è da dire che tale assicurazione nasceva da una specifica esigenza del Bagarella di tranquillizzare il primo, preoccupato per le conseguenze dell'eventuale uccisione del piccolo Di Matteo, tenuto in ostaggio nel suo territorio.

Peraltro non può convenirsi con la difesa che deve essere escluso in ordine al Bagarella sia il dolo diretto, sia il dolo eventuale per l'omicidio del sequestrato, in quanto, non solo il Bagarella ha previsto l'evento morte del piccolo Di Matteo come conseguenza del proprio operato, ma ha agito anche al costo di determinarlo; invero al Brusca, preoccupato dal protrarsi della custodia del piccolo, il Bagarella si era rivolto con la frase: "ma perché non te ne esci?", dimostrando così, al di là di ogni ragionevole dubbio, che egli ha voluto la morte del piccolo Di Matteo sollecitando il Brusca a porre in esecuzione il piano criminoso, non avendo ottenuto come prezzo della liberazione la ritrattazione di Santo Mario Di Matteo, padre del sequestrato.

Per quanto sopra osservato non può ritenersi che il Bagarella debba rispondere del reato di cui all'art. 630, 2º comma C.P., in quanto lo stesso non ha mai manifestato una reale volontà contraria all'evento morte, non potendosi come tali intendersi né le rassicurazioni fatte alla moglie, né quelle fatte a Ferro Giuseppe, non avendo mai il Bagarella effettivamente escluso che tale evento potesse conseguire al sequestro,

ove, come di fatto avvenuto, il padre del piccolo sequestrato non avesse deciso di ritrattare.

Non può trovare applicazione la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., in quanto le acquisizioni dibattimentali (vedi, in particolare le dichiarazioni di Brusca Giovanni) hanno consentito di fornire elementi di giudizio a suo carico, non emersi nel corso delle indagini preliminari. Pertanto in punto di responsabilità la sentenza di primo grado va confermata.

La difesa di Monticciolo Giuseppe chiedeva l'applicazione nella loro estensione massima della attenuante di cui all'art. 8 legge 203/91 e delle circostanze attenuanti generiche già concesse dal primo giudice. Ma va detto che la pena fissata dal primo giudice appare la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena al caso concreto. Pertanto la sentenza di primo grado va confermata.

La difesa di Chiodo Vincenzo chiedeva l'applicazione della diminuente di cui all'art. 8 legge 203/91, delle circostanze attenuanti generiche, già concesse, nella loro massima estensione e l'aumento minimo per la continuazione.

Va detto che al Chiodo può essere riconosciuta la diminuente di cui all'art. 8 legge succitata, in quanto, se è vero che il contributo del Chiodo è intervenuto temporalmente dopo quello del Monticciolo deve dirsi tuttavia che le sue dichiarazioni, peraltro precise e spontanee, hanno consentito di fornire di adeguati riscontri individualizzanti quelle rese dal Monticciolo, che aveva fornito agli inquirenti sin dalle prime fasi investigative notizie sul sequestro e sui suoi partecipanti, che necessitavano, però, di conferme esterne, realizzatesi proprio grazie al contributo collaborativo del Chiodo.

La pena per il Chiodo va quindi fissata in anni 20 di reclusione (così determinata: p.b. ex art. 8 legge 203/91 anni 20 – anni 1 ex art. 62 bis C.P. + anno 1 ex art. 81 c.p.v., C.P.) non potendosi operare una maggiore diminuzione della pena per le circostanze attenuanti generiche, apparendo quella fissata dal primo giudice la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena al caso concreto.

La difesa di Agrigento Giuseppe lamentava la condanna del proprio assistito in ordine al delitto di sequestro di persona aggravato, in quanto le dichiarazioni del Monticciolo a carico del suocero erano state dettate da sentimenti di rancore verso lo stesso. Ma deve dirsi che l'Agrigento è stato raggiunto anche dalle concordi dichiarazioni accusatorie di Giovanni Brusca, di Enzo Brusca e di Bommarito Stefano, che non nutrivano sentimenti di rancore – neppure adombrati dalla difesa – nei confronti dell'imputato.

Né l'accordo intervenuto tra i fratelli Brusca di accusare delle persone e scagionare altre può avere determinato la falsa incolpazione di Agrigento Giuseppe, in quanto – come ha affermato Brusca Enzo – le persone da salvare erano Vito Vitale e quanti altri avevano aiutato Brusca Giovanni nella latitanza; lo stesso Brusca Enzo doveva, infatti, attribuirsi i reati commessi da Vito Vitale; in tal disegno criminoso non rientrava l'Agrigento Giuseppe, che, peraltro, è stato chiamato in correità anche da collaboranti Chiodo, Monticciolo e Bommarito, che non conoscevano tale patto tra i due fratelli Brusca, né allo stesso avevano aderito.

Non può dirsi – come ha assunto la difesa – che dalle dichiarazioni dei collaboranti non è emersa la condotta delittuosa dell'Agrigento, in quanto allo stesso, in maniera conforme e non frammentaria, da tutti i collaboranti è stata attribuita la funzione di custode del piccolo Di

Matteo a Ganci (nella casa di Franco Cataldo), a Castellammare del Golfo (nella casa messa a disposizione da Lentini Agostino), in contrada Giambascio (primo trasferimento), a Campobello di Mazara (nella casa di Genova Francesco) ed ancora in contrada Purgatorio (nella casa messa a disposizione da Mazzara Vito).

Peraltro non si comprende su quali emergenze processuali la difesa abbia ancorato il suo rilievo (Chiodo avrebbe agito per vendetta nei confronti dell'Agrigento), quando nessun sentimento di rancore del Chiodo è risultato dimostrato, al di là della mera asseverazione della difesa. Pertanto, in punto di responsabilità, va confermata la sentenza di primo grado.

La difesa, in via subordinata, chiedeva l'esclusione dell'aggravante di cui al comma 3° dell'art. 630 C.P.; ma va osservato che nell'ipotesi di sequestro di persona, rispondono del delitto aggravato ai sensi del 2° comma del citato articolo solo i concorrenti che abbiano avuto coscienza che l'omicidio si sarebbe comunque realizzato, malgrado la loro volontà contraria, o abbiano ignorato o ritenuto insussistente il pericolo per colpa (Cass. Pen. Sez. II 5.4.1990, n. 1990).

Non è emerso dagli atti processuali che Agrigento Giuseppe abbia manifestato una volontà contraria alla morte; né tale può definirsi l'aver inviato a Brusca il messaggio, che, nonostante il piccolo lo avesse riconosciuto, poteva anche liberarlo.

Invero egli contava sul comportamento omertoso che aveva contraddistinto l'operato dei familiari del piccolo Di Matteo, che, pur conoscendo l'identità dei sequestratori, non avevano presentato denuncia all'Autorità di polizia, che, prontamente allertata, avrebbe potuto salvare la vita al piccolo Di Matteo.

Né si dica che l'evento morte non era prevedibile, in quanto contraria alle regole di Cosa Nostra era l'uccisione di un bambino; va

da sé che il mantenimento in vita del piccolo Di Matteo era stato assicurato fino a quando nei sequestratori era viva ancora la speranza che il padre Santino Di Matteo avrebbe ritrattato; ma accertatisi che ciò non sarebbe mai avvenuto, l'evento morte era l'unica soluzione, essendo da escludere che i sequestratori si esponessero ad un rilascio, reso più difficile dal fatto che alcuni di loro (Brusca Giovanni, Brusca Enzo, Montalbano Biagio e Agrigento Giuseppe) erano stati riconosciuti dal piccolo Di Matteo.

Né peraltro gli accorgimenti adottati dai sequestratori per non farsi riconoscere dal piccolo sono idonei a dimostrare che era loro intenzione comunque quella di restituire il piccolo alla famiglia, potendo tali accorgimenti essere stati finalizzati a garantirsi l'impunità, ove il piccolo fosse stato liberato dalle forze dell'ordine.

Né ancora può riconoscersi l'attenuante di cui all'art. 114 C.P., sia per espresso divicto legislativo, ricorrendo l'aggravante di cui all'art. 112 n.1 C.P., sia perché non ricorrono in relazione all'apporto causale di Agrigento Giuseppe al risultato finale i presupposti fattuali di essa. Invero l'attenuante ricorre soltanto nell'ipotesi in cui la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale della impresa criminosa in maniera del tutto marginale, tanto da porter essere avulsa senza apprezzabili conseguenze dalla serie causale produttiva dell'evento. Pertanto la sentenza di primo grado va confermato anche in ordine alla pena irrogata.

La difesa di Agrigento Romualdo lamentava la condanna del proprio assistito, fondata sulla isolata chiamata in reità di Bommarito Stefano, smentito dal Monticciolo che aveva escluso che Agrigento Romualdo avesse preso parte ai trasporti o fatto da carceriere o che

allo stesso il Monticciolo avesse mai riferito della presenza dell'ostaggio.

Ma va osservato, non solo che il Monticciolo non è credibile sul punto, in quanto egli, come ha fatto con il proprio padre, non ha deliberatamente voluto coinvolgere l'imputato nel sequestro, ma ha addirittura negato, contrariamente a quanto detto da Brusca Enzo, che Agrigento Romualdo si era interessato di sistemare l'impianto elettrico nella cella destinata al piccolo Di Matteo in contrada Tre Fontane; nessuna incertezza ha espresso sul punto Brusca Enzo – come invece ha affermato la difesa –.

Peraltro da quanto riferito da Bommarito Stefano è emerso che del prelevamento del piccolo Di Matteo dalla contrada Tre Fontane si erano interessati lui stesso, Bommarito Bernardo, Monticciolo Giuseppe e Agrigento Romualdo, anche se, poi, quest'ultimo non aveva materialmente scortato in contrada Purgatorio l'ostaggio per una imprevista variazione di programma (si era allontanato con Bommarito Bernardo).

Peraltro il Monticciolo è stato ancora smentito da Enzo Brusca e da Chiodo Vincenzo che hanno concordemente riferito che il piccolo Di Matteo era giunto in contrada Giambascio (prima sosta) prima dell'arrivo di Agrigento Giuseppe e di Agrigento Romualdo che erano giunti dopo. Invece il Monticciolo ha detto che, quando lui con il piccolo Di Matteo era arrivato a Giambascio, erano presenti Brusca Enzo, Chiodo Vincenzo ed Agrigento Giuseppe, mentre Romualdo era già andato via. Si coglie a piene mani come il Monticciolo abbia voluto escludere la presenza in contrada Giambascio di Agrigento Romualdo, negando addirittura che questi fosse giunto con il padre dopo l'arrivo del bambino, sì da mettere in dubbio anche quanto detto da Brusca Enzo, che non solo ha riferito che a Romualdo Agrigento si

era detto di "parlare piano", ma ha anche dichiarato di ritenere che questi si fosse, comunque, reso conto della presenza di un ostaggio.

Quindi se può convenirsi con la difesa che nessuno dei collaboranti ha riferito che Agrigento Romualdo aveva fatto da carceriere, è anche vero che questi aveva accompagnato il padre Agrigento Giuseppe (incaricato di fare da custode al piccolo Di Matteo) a Ganci, a Castellammare del Golfo, in contrada Giambascio, a Campobello di Mazara e in contrada Purgatorio, non esimendosi dal fornire un contributo consapevole, sistemando in contrada Tre Fontane l'impianto elettrico in un magazzino destinato a cella, distante circa trecento metri dalla casa destinata ad alloggio dei latitanti. Va aggiunto che addirittura aveva potuto materialmente vedere l'ostaggio, quando si era portato con Bommarito Stefano, Bommarito Bernardo e Monticciolo Giuseppe in contrada Tre Fontane per prelevarlo.

Non aveva poi materialmente scortato il piccolo in contrada Purgatorio, in quanto vi era stata una imprevista variazione di programma.

Deve convenirsi con la difesa che è erronea l'indicazione di Agrigento Romualdo da parte di Brusca Giovanni in ordine alla sua partecipazione al trasferimento dalla contrada Purgatorio a Giambascio (2° volta) del piccolo Di Matteo, negata – come è emerso – da Bommarito Stefano che aveva invece partecipato al trasporto anche in questa fase.

Tuttavia non può essere negato il coinvolgimento di Agrigento Romualdo e non è credibile l'affermazione dell'imputato di non essersi reso conto nell'accompagnare il padre, della presenza dell'ostaggio al quale, secondo Brusca Enzo – a Giambascio (prima sosta) avevano portato insieme del cibo. Inoltre – come precedentemente affermato – egli si era adoperato per la riuscita del

sequestro, ponendo in essere attività incompatibile con la sostenuta inconsapevolezza ed aveva materialmente visto l'ostaggio a Tre Fontane, ove prima aveva sistemato l'impianto elettrico del magazzino destinato a cella. Né si dica che egli poteva non essere stato edotto della destinazione del magazzino a cella di un ostaggio, essendo a lui noto che i latitanti occupavano come alloggio la casa, distante circa trecento metri dal detto magazzino, e quindi, l'impianto elettrico non sarebbe stato di nessuna utilità, se non per quella specifica destinazione. Pertanto, in punto di responsabilità, va confermata la sentenza di primo grado.

La difesa in via subordinata chiedeva per l'imputato l'esclusione dell'aggravante di cui al comma 3º dell'art. 630 C.P., nonché l'attenuante di cui all'art. 114 C.P.; si rinvia alle osservazioni contenute nella parte che tratta l'appello di Agrigento Giuseppe.

Le già concesse circostanze attenuanti generiche ad Agrigento Romualdo non possono essere dichiarate prevalenti sulle aggravanti atteso che il giudizio di equivalenza formulato dal primo giudice appare il più idoneo a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. Pertanto, la sentenza di primo grado va confermata anche in ordine alla pena irrogata.

La difesa di Bommarito Bernardo lamentava la condanna del proprio assistito, sotto il profilo che questi aveva incaricato Brusca Enzo di riferire al fratello Giovanni che poteva liberare l'ostaggio.

Osservasi che in tal modo il Bommarito non ha inteso manifestare una volontà contraria all'evento – morte del piccolo Di Matteo, in quanto si è limitato a comunicare che, nonostante lui fosse stato riconosciuto dal piccolo, gli era “indifferent” la sorte che sarebbe toccata all'ostaggio, rimettendo a Brusca Giovanni la decisione finale. *K*

Lui, in definitiva, non era contrario alla morte, avendola questa prevista come conseguenza della sua condotta, ma aveva rimesso alla volontà del Brusca la decisione se uccidere o se liberare l'ostaggio.

Né può dirsi che al Bommarito andava applicata la diminuente di cui all'art. 116, 2° comma C.P.; invero perché ricorra la detta attenuante è necessaria l'esistenza di un nesso psichico tra la condotta del compartecipante che ha voluto solo il reato meno grave concordato e l'evento più grave, cagionato da altro concorrente; tale nesso psichico non consiste nella intenzionalità e nella volizione del reato più grave, altrimenti si avrebbe concorso ai sensi dell'art. 110 C.P.; è sufficiente che il reato diverso e più grave rispetto a quello concordato, commesso da uno dei partecipanti, debba potersi rappresentare nella psiche degli altri nell'ordinato e concatenato svolgersi dei comportamenti umani, come uno sviluppo prevedibile di quello voluto.

L'imputato non solo si è rappresentato l'evento — morte come possibile sviluppo della sua azione criminosa, ma ha voluto detto evento, quantomeno nella forma del dolo eventuale (egli ha agito anche al costo di determinarlo).

Non ha, quindi, — come ha assunto la difesa — errato la Corte di primo grado nel sussumere l'azione posta in essere dal Bommarito nella fattispecie di cui al 3° comma dell'art. 630 C.P., perché ricorre l'ipotesi aggravata dal 2° comma del su riferito articolo allorchè l'agente abbia avuto coscienza che l'omicidio si sarebbe realizzato malgrado la sua volontà contraria o abbia ignorato o ritenuto insussistente il pericolo per colpa.

Non risulta dagli atti processuali che l'imputato abbia posto in essere un comportamento dal quale sia desumibile la sua volontà contraria alla morte del piccolo Di Matteo, in quanto con il messaggio

trasmesso a Brusca Giovanni ha solo demandato a questi la decisione "finale" sulla sorte del piccolo Di Matteo, verso la quale si è posto in una posizione di assoluta "indifferenza".

Non può essere accolta la tesi della difesa, secondo la quale il Bommarito avrebbe agito nello stato di necessità (art. 54 C.P.), in quanto la suddetta esimente non è applicabile a chi si è posto volontariamente nello stato di pericolo. Se è vero che Brusca Enzo ha riferito che i latitanti avevano accettato a malincuore di svolgere l'incarico di carcerieri, è anche vero che a tale incarico essi potevano sottrarsi, manifestando la loro indisponibilità; invece erano interessati a trarre dalla "benevolenza" di Brusca Giovanni rilevanti benefici (tra i quali quelli della tutela della loro latitanza).

Il Bommarito si è prestato a fare da carceriere (ha anche effettuato le foto del piccolo da trasmettere a Brusca Giovanni) al piccolo Di Matteo a Ganci nella casa di Franco Cataldo (con Agrigento Giuseppe) in contrada Tre Fontane a casa di Genova Francesco (con Agrigento Giuseppe, Brusca Enzo) ed ancora in contrada Purgatorio (con Enzo Brusca, Montalbano Biagio e Agrigento Giuseppe).

Non possono essere concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche, stante la gravità del fatto ed il suo organico inserimento in Cosa Nostra (non potendo essere tra l'altro giustificate, per le considerazioni sopra riportate, da quel barlume di umanità espresso col tentativo di opporsi all'estremo sacrificio del piccolo Di Matteo – come sostenuto dalla difesa –). Pertanto la sentenza di primo grado va confermata sia in punto di responsabilità che in ordine alla pena irrogata.

La difesa di Bommarito Stefano deduceva che doveva essere esclusa nei confronti dell'imputato l'aggravante di cui al comma 3° *f*

dell'art. 630 C.P., in quanto l'evento morte non solo non era prevedibile, ma era stato, addirittura, osteggiato dall'imputato stesso.

Ma, come già detto, per rispondere del 2° comma del su riferito articolo è necessario non solo che il concorrente abbia previsto come possibile conseguenza della propria condotta l'evento – morte, ma che in relazione ad esso abbia manifestato una volontà contraria.

Orbene, dagli atti processuali non è desumibile tale volontà, né un comportamento indicativo al riguardo avendo il Bommarito posto in essere una condotta che ha consentito il prolungarsi della lunga prigione del piccolo Di Matteo (trasferimento dalla contrada Tre Fontane alla contrada Purgatorio), con la consapevolezza che il piccolo, ove non fosse intervenuta la ritrattazione del di lui padre, sarebbe stato ucciso ed avendo agito anche al costo del verificarsi di detto evento (dolo eventuale).

Né parimenti può essere riconosciuta al Bommarito la circostanza attenuante di cui al comma 5 dell'art. 630 C.P., la quale si applica quando ci si adoperi per evitare che l'azione criminosa sia portata a conseguenze ulteriori (nel caso di specie l'evento – morte, invero si era già realizzato e quindi il sequestro aveva esplicato tutta la sua efficienza causale), ovvero quando si sia fornita prova decisiva all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria per la individuazione o la cattura dei concorrenti.

Invero il contributo del Bommarito è intervenuto in una fase avanzata delle indagini e precisamente quando alla individuazione dei concorrenti si era pervenuti a seguito delle tempestive dichiarazioni di altri collaboranti (Monticciolo Giuseppe e Chiodo Vincenzo), nè può dirsi che la indicazione fornita dal Bommarito in ordine al coinvolgimento nel sequestro di Monticciolo Francesco (il Monticciolo Giuseppe non l'aveva rivelato) sia stata decisiva per la

conduzione delle indagini, essendosi il fatto – reato già delineato nelle sue linee essenziali proprio in esito alle collaborazioni tempestivamente intervenute di Monticciolo e di Chiodo.

Va detto, invero, che restano esclusi, ai fini dell'integrazione della suddetta attenuante i comportamenti successivi all'arresto che, in un quadro di già avvenuta individuazione dei concorrenti attraverso la collaborazione di altri, possano contribuire attraverso l'apporto di ulteriori mezzi di prova all'accertamento delle singole responsabilità.

Non può essere riconosciuta al Bommarito la speciale attenuante di cui all'art. 8 legge 203/91, in quanto le dichiarazioni dell'imputato sono intervenute in una fase avanzata delle indagini, quando la partecipazione degli altri concorrenti era già stata individuata attraverso la collaborazione di Chiodo Vincenzo e di Monticciolo Giuseppe, i quali avevano fornito un quadro completo del fatto – reato, onde può dirsi che nulla di nuovo ha aggiunto il Bommarito, in ordine alla ricostruzione del sequestro e dei suoi principali concorrenti.

La pena va comunque, ridotta in applicazione dei parametri tutti di cui all'art. 133 C.P. e tenuto conto delle già concesse attenuanti generiche ad anni 16 di reclusione così determinata: p.b., avuto riguardo alle già concesse attenuanti generiche, anni 23 di reclusione + anni 1 art. 81 c.p.v. C.P. – 1/3 ex art. 442 c.p.p.

La difesa di Brusca Enzo lamentava la mancata concessione della attenuante di cui all'art. 8 della legge 203/91, fondata sul fatto che la Corte di primo grado non aveva ritenuto credibile l'imputato laddove le sue dichiarazioni non coincidevano con quelle di Chiodo e Monticciolo.

La Corte concede all'imputato la richiesta circostanza attenuante, sia perché il Brusca ha, dissociandosi dal fratello Giovanni, rivelato agli inquirenti il tentativo di depistaggio ideato da quest'ultimo, sia

perché ha fornito un contributo decisivo alle indagini, svelando alcuni particolari a sua conoscenza e contribuendo a confermare le dichiarazioni precedentemente rese dal Monticciolo e dal Chiodo.

Inoltre Brusca Enzo è da definire altamente credibile laddove ha fornito delle notizie inedite (ad es. circa il coinvolgimento di Romualdo Agrigento nel sequestro – escluso invece dal Monticciolo –, avendo riferito che Agrigento Romualdo aveva sistemato l'impianto elettrico della cella del piccolo Di Matteo in contrada Tre Fontane).

La pena, in conseguenza della concessa attenuante, va pertanto ridotta anni 21 di reclusione così determinata: p.b. ex art. 8 legge 203/91 anni 20 – 1 anno di reclusione ex art. 62 bis C.P. + anni due ex art. 81 c.p.v. C.P.

La difesa di Brusca Giovanni lamentava la eccessività della pena e la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 8 legge 203/91, sotto il profilo che la intervenuta collaborazione era stata ritenuta tardiva e che il Brusca aveva omesso di riferire compiutamente nella sua deposizione sul segmento temporale, interessante la custodia del piccolo Di Matteo, nell'agrigentino.

Aggiungeva la difesa che le dichiarazioni del Brusca erano connotate dai requisiti della autonomia e della novità e l'avere omesso di dire su quanto avvenuto nell'agrigentino derivava dal fatto che lui aveva demandato tutto al Dott. Di Caro.

Rileva la Corte che correttamente il giudice di primo grado ha negato la richiesta circostanza attenuante, in quanto la collaborazione di Brusca Giovanni, non solo è stata tardiva (ha ammesso le sue responsabilità in ordine al sequestro dopo essere stato raggiunto dalle concordi dichiarazioni di Monticciolo Giuseppe e Chiodo Vincenzo), ma anche non leale (aveva tentato di depistare le indagini, secondo un

piano concordato con il fratello Enzo) e, soprattutto, non completa ed esauriente, avendo sempre omesso di indicare i responsabili della fase del sequestro in territorio di Agrigentino, che ha voluto tutelare, in quanto costoro avevano garantito la sua latitanza. Pertanto la sentenza di primo grado va confermata.

La difesa di Coraci Vito lamentava la condanna del proprio assistito, il quale avrebbe dovuto essere assolto dal reato di sequestro del piccolo Di Matteo, non avendo partecipato né all'ideazione, né alla soppressione alla quale sia Ferro Giuseppe che il Coraci si erano opposti fermamente. Per quanto poi attiene al delitto di omicidio – aggiungeva la difesa – che mancava nel Coraci la consapevolezza, in quanto il reato concordato (il sequestro) non contiene all'interno della sua struttura fattuale la prevedibilità del delitto diverso e più grave (l'omicidio), peraltro deciso autonomamente da Brusca Giovanni.

Osserva la Corte che la partecipazione al delitto di sequestro di persona consta di varie fasi:

- la deliberativa vera e propria (alla quale può dirsi estraneo il Coraci);
- la fase organizzativa (posta in essere dal gruppo di fuoco di Brancaccio con al vertice Nino Mangano);
- ed infine la fase di mantenimento della custodia (alla quale non è stato, estraneo il Coraci).

Invero, Brusca Giovanni (vedi le sue dichiarazioni) aveva preso contatti preventivi con l'imputato per trovare un alloggio per il sequestrato a Castellammare del Golfo; era stato poi il Coraci a “battere” la strada al gruppo proveniente da Ganci e diretto a Castellammare ed ancora aveva fatto da “piantone” nella zona 

avvertendo i sequestratori che c'erano problemi per la presenza in loco delle forze dell'ordine.

Il Monticciolo, ancora più dettagliato nel racconto, ha riferito che il Coraci, uomo d'onore di Alcamo, preavvertito dal Brusca, aveva atteso alla periferia dell'abitato di Castellammare, vicino al bar "Le Capannelle" e all'arrivo del convoglio aveva dato il via "libera", accompagnandoli nella villetta.

Quindi il Coraci ha prestato un contributo causale al sequestro, quantomeno cooperando al mantenimento dello stesso e prestando un aiuto consapevole che non poteva non prevedere il tragico esito finale, ove il padre del piccolo sequestrato non avesse ritrattato le sue precedenti dichiarazioni.

Se è vero che l'uccisione del piccolo Di Matteo si è resa operante da parte del Brusca in coincidenza con la notizia della sua condanna all'ergastolo per l'omicidio di Salvo Ignazio, non per questo è da escludere che l'evento morte non fosse connaturato al delitto stesso, che prevedeva come prezzo della liberazione la ritrattazione di Santino Di Matteo, mai intervenuta.

Era prevedibile da parte di tutti coloro che, seppure con funzioni diverse, avevano collaborato alla riuscita del sequestro, che il piccolo Di Matteo sarebbe stato ucciso.

Inoltre non risulta che dagli atti processuali sia emersa una volontà contraria del Coraci alla eliminazione del piccolo Di Matteo, né comportamenti indicativi di tale volontà.

Se può essere vero quanto dal Coraci sostenuto e cioè che il Ferro Giuseppe, vedendolo ristretto in carcere per il sequestro di Giuseppe Di Matteo, gli si era rivolto con la frase "tu che c'entri?", è anche vero che il Coraci dinanzi al suo capo mandamento aveva fatto apparire, contrariamente al vero, di non essere a conoscenza della iniziativa di

Lentini Agostino, che anzi aveva rimproverato, prendendone le distanze. Invero i primi contatti per il reperimento di un alloggio a Castellammare del Golfo erano avvenuti proprio tra il Coraci e Brusca Giovanni.

Peraltro è vero, come ha sostenuto Ferro Giuseppe, che vi era stata una riunione tra questi, Lentini Agostino e Coraci, nel corso della quale il primo aveva rimproverato il Lentini di essersi messo a disposizione di Brusca Giovanni senza chiedere il suo preventivo assenso, ed era stato lo stesso Coraci a scaricare sul Lentini le sue personali responsabilità, facendo apparire allo stesso Ferro che si era trattato di una iniziativa riferibile esclusivamente al Lentini, mentre come ha riferito Brusca Giovanni, questi aveva inizialmente contattato proprio il Coraci. Pertanto in punto di responsabilità, la sentenza di primo grado va confermata.

La difesa chiedeva in via subordinata l'attenuante di cui all'art. 114 C.P.. Osservasi che la suddetta circostanza attenuante non può essere concessa, sia perché vi osta un espresso divieto legislativo, essendo operante la aggravante del numero delle persone (art. 112 n.1 c.p.p.), sia anche perché non ricorrono in relazione all'apporto causale del Coraci al risultato complessivo i presupposti fattuali di essa. Invero l'attenuante ricorre solo nell'ipotesi in cui la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, tanto da potere essere avulsa senza apprezzabile conseguenza dalla serie causale produttiva dell'evento.

Non può essere riconosciuta al Coraci la diminuente di cui all'art. 116 comma 2 C.P., invero perché ricorra la suddetta attenuante è necessaria l'esistenza di un nesso psichico tra la condotta del compartecipe che ha voluto solo il reato meno grave concordato e l'evento più grave cagionato da altro concorrente; nesso psichico che

non consiste nella intenzionalità e nella volizione del reato più grave, altrimenti si avrebbe concorso ex art. 110 C.P.; è sufficiente che il reato diverso e più grave rispetto a quello concordato, commesso da uno dei partecipanti, debba potersi rappresentare nella psiche degli altri, nell'ordinato e concatenato svolgersi dei comportamenti umani, come uno sviluppo prevedibile di quello voluto.

Ma va osservato che nel caso di sequestro di persona aggravato ai sensi del comma 3° dell'art. 630 C.P. il più grave delitto, non solo era stato previsto come conseguenza della propria condotta, ma era stato anche "voluto" sia pure nella forma del dolo eventuale.

Il Coraci ha operato consapevolmente, prevedendo l'eventuale morte ed accettandone il rischio.

Non possono essere concesse al Coraci le pur richieste attenuanti generiche, sia per la gravità del fatto, sia per il suo organico inserimento nel mandamento di Alcamo (ne era il "consigliere"), sia infine per i suoi precedenti penali (vedi la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 26.4.1996, irrevocabile il 13.3.1997, con la quale il Coraci è stato condannato per associazione a delinquere di tipo mafioso aggravato). Pertanto la sentenza di primo grado va confermata anche in ordine alla pena irrogata.

La difesa di Costa Giuseppe lamentava la condanna del proprio assistito, raggiunto da plurime chiamate in correità da collaboranti che sono rimasti sostanzialmente impuniti e hanno conseguito in esito alla loro collaborazione benefici di ogni tipo.

Osservava inoltre la difesa che la Corte di primo grado aveva ritenuto la personale responsabilità del Costa, valorizzando il fatto che il predetto aveva messo a disposizione una casa, che peraltro non era nella sua disponibilità, in quanto dai dati catastali era emerso che il

sudetto immobile si apparteneva a persona diversa dal Costa, non legata a quest'ultimo da rapporti parentali o di amicizia.

Al riguardo osservasi che alla individuazione della casa ove era stato ristretto il piccolo Di Matteo si è pervenuti sulla base delle precise e puntuale indicazioni fornite da Monticciolo Giuseppe; peraltro non ha alcun rilievo il fatto che la casa secondo i dati catastali si appartenesse a tale Lucido Giuseppe (il quale peraltro è risultato emigrato in America da tantissimi anni).

E', infatti, emerso che il Costa ne aveva la disponibilità, pur non vantando sulla stessa né titoli di proprietà né di locazione. Lo stesso Brusca Enzo ha dichiarato di aver conosciuto personalmente il Costa e di essere stato accompagnato da lui nella casa, quando si era recato a Castellammare per fare da custode al piccolo Di Matteo. Il Costa aveva – sempre secondo le dichiarazioni di Brusca – altresì procurato la porta in ferro per la cella del piccolo Di Matteo ed aveva messo a disposizione di Monticciolo Giuseppe, di Montalbano Biagio e di Monticciolo Francesco i materiali per la costruzione della cella; si era ancora occupato di portare il vitto, frequentando assiduamente la casa.

Le dichiarazioni di Brusca Enzo hanno trovato puntuale conferma in quelle di Monticciolo Giuseppe e di Bommarito Stefano, il quale (avendo curato il trasporto del piccolo Di Matteo dalla contrada Tre Fontane alla contrada Purgatorio) ha riferito di avere trovato ad attenderlo sia Costa Giuseppe che Mazzara Vito.

La difesa aggiungeva che non risultava provata la consapevolezza del Costa in ordine all'utilizzazione della casa quale ricovero del sequestrato. Osservasi che tale consapevolezza si ricava senza ombra di dubbio sia dal fatto che il Costa aveva approntato i materiali e la porta in ferro, sia dal fatto che si era occupato di portare i viveri. *M*

Peraltro Bommarito Stefano lo ha indicato presente con il Mazzara all'arrivo del piccolo Di Matteo proveniente dalla contrada Tre Fontane.

Inoltre non deve destare sorpresa il fatto che Brusca Giovanni e Chiodo Vincenzo, non sappiano nulla del Costa, ove si consideri che il Brusca ha demandato interamente al Monticciolo la gestione del piccolo a Purgatorio e che il Chiodo è stato informato dell'avvenuto sequestro solo quando ha dovuto prestare il suo contributo per la custodia del piccolo in contrada Giambascio.

La difesa infine chiedeva l'esclusione della aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/91; ma va detto che correttamente il giudice di primo grado l'ha ritenuta sussistente, in quanto è indubitabile che con la compartecipazione a vario titolo al sequestro si è voluto agevolare l'attività e il rafforzamento di Cosa Nostra, che aveva voluto raggiungere attraverso tale delitto, il fine di destabilizzare il fenomeno del "pentitismo", che tanti danni aveva procurato all'organizzazione criminale. Va ancora detto che tale aggravante è compatibile con la condizione di associato mafioso in quanto è indubitabile che il sodale non necessariamente deve avvalersi della forza intimidatrice derivante dal vincolo mafioso o agire per fini propri della organizzazione. E' vero infatti che la partecipazione nel reato di cui all'art. 416 bis non necessita di un costante contributo di illecite attività da parte del sodale, che può limitare il suo intervento al mero rafforzamento numerico del sodalizio o persino alla realizzazione di condotte lecite al servizio dell'associazione, ma perseguitate con fini mafiosi. Pertanto in punto di responsabilità, la sentenza di primo grado va confermata.

Le circostanze attenuanti generiche, già concesse all'imputato, non possono ritenersi prevalenti, atteso che il giudizio di equivalenza

espresso dal primo giudice appare il più idoneo a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto.

Tuttavia la pena, tenuto conto dei parametri tutti di cui all'art. 133 C.P. e delle già concesse attenuanti generiche, va ridotta ad anni 25 di reclusione, così determinata: p.b. anni 24 di reclusione + anni 1 ex art. 81 c.p.v. C.P..

La difesa di Foma Antonino lamentava la condanna del proprio assistito, che doveva essere assolto dai reati allo stesso contestati per non averli commessi. Aggiungeva la difesa che, se il ruolo di vivandiere del Foma era stato concordemente affermato da Brusca Enzo, da Chiodo Vincenzo e da Monticciolo Giuseppe, la Corte di primo grado non aveva valorizzato il rifiuto del Foma a continuare tale attività, una volta resosi conto della sua gravità, anche a rischio della propria vita.

Osservasi che la decisione del Foma di rinunziare all'incarico di provvedere alla custodia del piccolo Di Matteo in contrada Giambascio (nonostante il grave rischio per la sua stessa incolumità) dimostra la volontà contraria del Foma acchè il sequestro fosse portato alle estreme conseguenze. Ne consegue che la fattispecie criminosa, in cui deve essere sussunta la condotta dell'imputato è quella prevista dal 2° comma dell'art. 630 C.P. avendo il Foma avuto coscienza che l'omicidio si sarebbe realizzato, nonostante la sua volontà contraria. Per quanto riguarda il reato di cui all'art. 416 bis C.P., sarà trattato in altra parte della sentenza.

Conseguentemente avuto riguardo ai criteri direttivi indicati dallo art. 133 C.P. la pena va ridotta ad anni 20 e mesi sei di reclusione, così determinata: p.b. anni 30 di reclusione – 1/3 ex art. 62 bis C.P. + mesi 6 ex art. 81 c.p.v. – C.P.. f

La difesa di Cataldo Franco lamentava la condanna del proprio assistito sotto il profilo che la Corte di primo grado non aveva tenuto conto dei riscontri negativi alle dichiarazioni dei collaboranti e degli accertamenti tecnici effettuati sui luoghi.

Aggiungeva la difesa che si era verificato il fenomeno della "circolarità" della prova, in quanto da parte dei successivi collaboranti vi era stato l'allineamento alla tesi del primo; questa situazione imponeva un maggior rigore nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti.

Osserva la Corte, che Franco Cataldo è stato raggiunto dalle dichiarazioni di Brusca Giovanni, di Monticciolo Giuseppe e di Brusca Enzo, i quali hanno concordemente indicato il ruolo svolto dall'imputato sin dalle prime indagini, né può affermarsi che si sono verificati sospetti allineamenti o intenti manipolatori da parte di alcuno di essi, come vorrebbe far credere la difesa.

Le loro dichiarazioni sono connotate dai requisiti della spontaneità, della coerenza, della logicità interna del racconto ed hanno trovato reciproco riscontro.

È stato Brusca Giovanni (che ha indicato Franco Cataldo come "uomo d'onore" di Ganci) a contattare lo stesso per l'alloggio del piccolo Di Matteo in contrada Menta di Ganci; dalle dichiarazioni dei tre collaboranti è emerso:

- che Franco Cataldo ha approntato i materiali per la costruzione della cella del piccolo Di Matteo;
 - che era presente in contrada Menta di Ganci all'arrivo dell'ostaggio;
 - che ha fornito di viveri il piccolo Di Matteo e i suoi carcerieri.
- 

Ora, il fatto che Bommarito Stefano non aveva visto il piccolo ostaggio a Ganci ove si era recato per visitare il padre Bommarito Bernardo che trascorreva in quel luogo la sua latitanza non è rilevante ove si consideri che dell'avvenuto sequestro Brusca Giovanni si era confidato con pochi, come è dimostrato dal fatto che il fratello Enzo ne aveva avuto nozione solo in un secondo tempo ed in particolare in quella riunione a casa di Lo Bianco a Partinico alla quale avevano partecipato Agrigento Giuseppe, Montalbano Biagio e lo stesso Brusca Giovanni. Soltanto in quella occasione il Brusca aveva comunicato ai primi due che si sarebbero dovuti interessare della custodia del piccolo Di Matteo.

Peraltro dalla ricostruzione dei periodi di segregazione del piccolo Di Matteo sulla base delle dichiarazioni di Brusca Giovanni e di Monticciolo Giuseppe è emerso che il piccolo Di Matteo, proveniente da Agrigento, era rimasto a Ganci dal luglio '94 a settembre – ottobre '94. Pertanto Bommarito Stefano è incorso in un errato ricordo quando ha detto che a luglio '94 il padre era stato invitato ad allontanarsi da quel sito. Osservasi al riguardo che vi è da parte del Brusca e del Monticciolo un riferimento temporale inconfondibile, quale quello della raccolta delle olive (che non avviene certo a luglio, ma nei mesi di settembre – ottobre), per effettuare la quale Franco Cataldo aveva invitato Brusca Giovanni a trovare un altro alloggio per i latitanti e per il piccolo Di Matteo, anche perché vi si dovevano recare i suoi familiari per la villeggiatura.

La ricostruzione temporale della segregazione del piccolo Di Matteo operata dalla difesa, secondo cui questi non sarebbe mai stato a Ganci, è smentita da una attenta lettura delle dichiarazioni di Brusca Giovanni, di Monticciolo Giuseppe, di Chiodo Vincenzo e di Brusca Enzo, dalle quali è emerso che il piccolo è stato trattenuto

nell'agrigentino fino al luglio '94; che dal luglio '94 a settembre – ottobre '94 è stato a Ganci; che per una ventina di giorni tra la fine di settembre e primi di ottobre '94 a Castellammare; che ancora è stato a Giambascio (prima sosta) per una quindicina di giorni tra ottobre e novembre; in contrada Tre Fontane fino a Pasqua '95; in contrada Purgatorio da Pasqua '95 ad agosto '95 ed infine a Giambascio fino al giorno della morte.

La difesa deduceva ancora che dalle consulenze di parte del 10.7.1996 e del 14.2.1998 non era stata rilevata traccia di preesistenti lavori per la creazione di un servizio igienico nella masseria. Osservasi al riguardo che, come affermato dal Monticciolo, i lavori edili per la costruzione della cella erano stati di poco rilievo per cui potevano essere facilmente rimossi, senza che si trovasse traccia. Va ancora detto che interventi recenti erano stati fatti nella suddetta masseria come è emerso dalle dichiarazioni del teste Cusimano; ciò dimostra che, in ogni caso, erano stati modificati i luoghi, onde impossibile è rilevare traccia dei lavori effettuati per adibire a cella il magazzino in contrada Menta di Ganci.

La difesa chiedeva la derubricazione del reato di sequestro di persona in quello di favoreggiamento ex art. 378 C.P.; in subordine l'esclusione dell'aggravante di cui al comma 3º dell'art. 630 C.P. ed infine la concessione della diminuente di cui all'art. 116 C.P..

Va detto in primo luogo che la differenza tra il concorso in sequestro di persona e il favoreggiamento è data dall'accertamento dell'elemento psicologico tenuto dall'agente: nel sequestro di persona il soggetto manifesta l'intenzione di partecipare positivamente all'azione criminosa già posta in essere da altri, nel favoreggiamento l'agente ha la volontà di aiutare il colpevole ad eludere le *ff* investigazioni dell'Autorità.

Ebbene il Cataldo ha prestato, nel reato di sequestro di persona, un contributo consapevole caratterizzato da una serie di atti tra loro connessi oggettivamente (ed esplicatisi nelle diverse forme di vivandiere, di carceriere o di procacciatore di alloggio) e legati tra loro soggettivamente in quanto posti in essere con la consapevolezza del loro collegamento finalistico verso un medesimo risultato.

Pertanto la sua condotta non può essere sussunta nella fattispecie di cui all'art. 378 C.P., perché non era diretta ad aiutare il colpevole ad eludere le investigazioni dell'Autorità, ma era, invece, finalizzata a fornire con animus soci ai sequestratori un apporto consapevole di natura materiale per la realizzazione dello scopo comune, che era quello di privare della libertà il piccolo Di Matteo, al fine di ottenere da parte del padre, come prezzo della liberazione, la ritrattazione delle dichiarazioni precedentemente rese.

Non può nemmeno ritenersi realizzata la fattispecie prevista dal 2° comma dell'art. 630 C.P., in quanto nell'ipotesi di sequestro di persona a scopo di estorsione, a seguito della entrata in vigore della legge 7.2.1990, n.19, si risponde ai sensi del 2° comma del citato articolo, solo qualora il concorrente abbia avuto coscienza che l'omicidio si sarebbe realizzato, malgrado la sua volontà contraria, o abbia ignorato o ritenuto insussistente il pericolo per colpa.

Orbene, diversamente da quanto opinato dalla difesa, nessuna assicurazione era stata fornita al Cataldo dal Brusca in ordine alla permanenza in vita del piccolo Di Matteo; né risulta dagli atti processuali che tale assicurazione il Brusca abbia fornito al Cataldo, il quale non solo ha previsto come possibile conseguenza del proprio operato l'evento – morte, ma lo ha voluto, avendo agito anche al costo di determinarlo (dolo eventuale).

Non può trovare applicazione la richiesta attenuante di cui al 2° comma dell'art. 116 C.P., perché tale diminuente sussiste ove vi sia un nesso psichico tra la condotta del compartecipe che ha voluto solo il reato meno grave concordato e l'evento più grave cagionato da altro concorrente; tale nesso psichico non consiste nella intenzionalità e volizione dell'evento più grave (altrimenti si avrebbe il concorso ex art. 110 C.P.); è sufficiente invece che il reato diverso e più grave rispetto a quello concordato commesso da uno dei concorrenti debba potersi rappresentare nella psiche degli altri nell'ordinario e concatenato svolgersi dei comportamenti umani, come sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto.

Orbene, per quanto sopra detto, il Cataldo non solo ha previsto come possibile conseguenza del proprio operato l'evento morte, ma lo ha parimenti voluto quantomeno sotto il profilo del dolo eventuale.

Non può essere esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91, in quanto è indubitabile che il Cataldo si è inserito nel determinismo causale del sequestro con l'intento di favorire il mantenimento in vita ed il consolidamento dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, che aveva subito, a cagione del fenomeno del "pentitismo", irreparabili danni, che potevano, seppure in parte, essere ridimensionati dalla ritrattazione da parte di Di Matteo Mario Santo delle sue precedenti dichiarazioni.

La difesa infine ha invocato la concessione delle attenuanti generiche con carattere di prevalenza, anche in considerazione del ruolo marginale posto in essere da Cataldo Franco. Osservasi che l'imputato non è meritevole di alcuna clemenza, attesi la gravità del fatto, il suo organico inserimento in Cosa Nostra ed il contributo essenziale alla riuscita dell'impresa criminosa. Pertanto, la sentenza di

primo grado deve essere confermata sia in punto di responsabilità sia in ordine alla pena irrogata.

La difesa di Gallina Salvatore chiedeva l'assoluzione del proprio assistito, sotto il profilo che la sua azione era consistita nel mettere a disposizione di Brusca Giovanni la masseria d Franco Genova, senza conoscere l'uso cui sarebbe stata destinata la casa. Peraltro tale immobile – come ha detto lo stesso Giovanni Brusca – era stato già nel tempo destinato per il ricovero dei latitanti (Bernardo Bommarito, Agrigento Giuseppe e Biagio Montalbano).

Osserva la Corte che il Gallina non solo sapeva dell'avvenuto sequestro da parte del gruppo di Brusca Giovanni per averlo saputo dal vecchio Di Matteo Giuseppe, ma aveva consapevolmente messo a disposizione la casa di Genova Franco, perché fosse adibita a luogo di custodia del piccolo Di Matteo.

Per l'imputato non si può parlare di semplice connivenza – come vorrebbe la difesa –, essendosi adoperato con la sua condotta al mantenimento dello stato di privazione della libertà del sequestrato, prestandosi consapevolmente alla riuscita del piano criminale.

Né può dirsi – come ha fatto la difesa – che al Gallina non era noto che la casa, pure adoperata per il ricovero di latitanti, non fosse destinata anche alla segregazione del piccolo Di Matteo, in quanto Brusca Giovanni ha precisato di essersi rivolto proprio all'imputato per reperire un posto ove poter custodire il sequestrato.

È sempre lo stesso Brusca a riferire che era stato proprio il Gallina ad accompagnare, a questo fine, Monticciolo Giuseppe nella casa di Franco Genova in contrada Tre Fontane. Orbene anche se il Gallina non ha frequentato la casa nel periodo di permanenza del piccolo Di Matteo, come ha assunto la difesa, ciò non è sufficiente per escludere

che abbia consapevolmente partecipato per la riuscita del piano criminoso di Brusca Giovanni mediante una condotta finalisticamente orientata in tal senso.

Tuttavia è emerso dagli atti che il Gallina, pur consapevole dell'avvenuto sequestro di persona per aver fatto da tramite tra il vecchio Di Matteo e Brusca Giovanni e per aver procurato l'alloggio del sequestrato in contrada Tre Fontane, aveva sempre operato perché il piccolo Di Matteo fosse liberato, intercedendo in tal senso presso Brusca Giovanni, che in un primo tempo lo aveva rassicurato, dichiarandosi disponibile alla liberazione dell'ostaggio.

Ne deriva che il Gallina, pur avendo cooperato nella fase esecutiva del sequestro, aveva sempre manifestato una volontà contraria alla uccisione del Di Matteo.

Conseguentemente la sua condotta ha integrato la fattispecie di cui al 2° comma dell'art. 630 C.P., essendo stato provato che non aveva voluto la morte della vittima avendo sempre richiesto al Brusca la sua liberazione. Pertanto in ordine al reato di cui al capo B) del decreto del GUP del Tribunale di Palermo del 14.2.1997 va ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 630, 2° comma C.P., così modificata l'originaria imputazione.

Non possono essere applicate le attenuanti generiche (già concesse dal primo giudice con giudizio di prevalenza, essendo quello di equivalenza adottato dal primo giudice il più idoneo a realizzare l'adeguamento della pena irrogata in concreto).

La pena va ridotta pertanto ad anni 23 di reclusione, cui si perviene riducendo la pena base di anni 30, di anni otto per effetto delle già concesse circostanze attenuanti generiche ed aumentandole di anno uno per la continuazione.

La difesa di Genova Francesco si doleva della condanna del proprio assistito sotto il profilo che non aveva avuto la consapevolezza che la casa, messa a disposizione su richiesta di Gallina Salvatore sarebbe stata usata per l'alloggio di un sequestrato.

L'imputato era limitato – secondo la difesa – a consentire che la casa fosse adibita a ricovero di latitanti.

Osserva la Corte che la consapevolezza del Genova dell'utilizzazione della masseria per la segregazione del piccolo Di Matteo si ricava, anzitutto dalle concordi dichiarazioni di Brusca Giovanni, di Brusca Enzo e di Monticciolo Giuseppe.

Inoltre va rilevato che la masseria comprendeva una casa, che per stessa ammissione dell'imputato era stata adibita al ricovero dei latitanti, e tre magazzini distanti dalla prima circa settecento metri e che in uno dei tre magazzini erano stati effettuati lavori edili, per la cui realizzazione il Genova aveva fornito i necessari materiali.

Pertanto da quanto sopra detto si evince che non può essere vero quanto sostenuto dal Genova e cioè che sapeva solo che nella sua masseria avevano trovato alloggio due latitanti perché questi ultimi avevano già a disposizione la casa, ivi esistente e non ci sarebbe stata alcuna ragione di creare un ulteriore piccolo locale dotato di servizi igienici e di impianto elettrico.

È vero, quindi, che Francesco Genova aveva consentito che nella sua masseria trovasse alloggio anche il sequestrato, che, come è emerso dalle dichiarazioni di Monticciolo Giuseppe, aveva visto arrivare in contrada Tre Fontane, provvedendo – vedi in particolare Brusca Enzo – poi ad approvvigionare di viveri gli ospiti ed addirittura fungendo da carceriere, quando uno dei due latitanti, adibiti alla custodia, si era dovuto assentare.

Non può trovare accoglimento il rilievo della difesa secondo cui Monticciolo Giuseppe non sarebbe credibile, avendo voluto aggravare la posizione di Genova Francesco per attenuare le responsabilità del padre Monticciolo Francesco e di La Rosa Francesco. Orbene se è vero che il Monticciolo ha sempre sostenuto che i due predetti non erano consapevoli della destinazione del magazzino ad alloggio del piccolo Di Matteo, tuttavia ha riferito che gli stessi avevano partecipato ai lavori edili nella masseria in contrada Tre Fontane.

Va detto, inoltre, che il Genova non è stato raggiunto dalle sole dichiarazioni accusatorie del Monticciolo, ma anche da quelle di Brusca Enzo che lo ha indicato come colui che si curava di provvedere ai viveri per i latitanti e per il piccolo ostaggio ed ancora che aveva fatto da carceriere all'ostaggio. Tali dichiarazioni sono state confermate dallo stesso Monticciolo, che addirittura ha coinvolto in tale attività di custodia anche uno dei figli (Alessandro) del Genova.

Ciò posto, osserva la Corte che la sua condotta è sussumibile nella fattispecie criminosa del 2° comma dell'art. 630 C.P., essendo stato provato che egli non aveva voluto la morte della vittima avendo avuto proprio da Gallina assicurazioni sulla liberazione dell'ostaggio.

Pertanto in ordine al reato di cui al capo B) del decreto del GUP del Tribunale di Palermo del 14.2.1997, va ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 630, 2° comma, C.P., così modificata l'originaria imputazione.

Non può trovare applicazione la diminuente di cui all'art. 116 n.2 C.P.; invero perché ricorra la suddetta attenuante è necessaria l'esistenza di un nesso psichico tra la condotta del compartecipe che ha voluto solo il reato meno grave e quello diverso cagionato da altro concorrente; tale nesso psichico non consiste nella intenzionalità e nella volizione del reato più grave, altrimenti si avrebbe concorso ex art. 110 C.P.; è sufficiente che il reato diverso e più grave rispetto a

quello concordato e commesso da uno dei partecipanti debba potersi rappresentare nella psiche degli altri, nell'ordinato e concatenato svolgersi dei comportamenti umani, come uno sviluppo prevedibile di quello voluto.

Il Genova come già detto, ha avuto coscienza che il delitto di omicidio si sarebbe realizzato, ma in ordine ad esso ha espresso volontà contraria.

La pena quindi per il Genova va ridotta, tenuto conto delle attenuanti generiche già concesse dal primo giudice, ad anni 23 di reclusione, così determinata: p.b. anni 30 – 8 anni ex art. 62 bis C.P. + 1 anno ex art. 81 c.p.v. C.P.

La difesa di Grigoli Salvatore lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e l'eccessivo aumento per la continuazione.

Va detto che la pena irrogata dal primo giudice appare la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena al caso concreto e pertanto va confermata.

La difesa di La Rosa Francesco sosteneva che la sentenza di primo grado doveva essere annullata per violazione dell'art. 111 della Costituzione e per violazione dell'art. 546 lettera C c.p.p.. Osservasi che la sentenza del giudice di primo grado si appalesa fondata su una completa esposizione dei motivi in fatto e di diritto, precisa nella valutazione del dato probatorio, coerente ed adeguata alle risultanze processuali.

La difesa aggiungeva che il La Rosa era stato raggiunto dalle contraddittorie dichiarazioni di Chiodo Vincenzo, Brusca Enzo e Monticciolo Giuseppe, che lo avevano indicato come interessato ai

lavori edili a Ganci, in contrada Tre Fontane, in contrada Purgatorio e a Giambascio.

Va rilevato che le dichiarazioni dei su indicati collaboranti appaiono a questa Corte dotate di autonomia, spontaneità, coerenza logica nel racconto; inoltre le medesime si riscontrano reciprocamente senza che possano cogliersi elementi di sospetto allineamento o di intenti manipolatori.

Inoltre da una lettura attenta di tali dichiarazioni si evince che il La Rosa si era procurato tra l'altro una porta in ferro da utilizzare per la cella a Giambascio, attraverso Raccuglia Pietro (non consapevole dell'uso); peraltro nessuna discordanza esiste tra i collaboranti sulla porta utilizzata in contrada Purgatorio, in quanto di quest'ultima si era curato Giuseppe Costa, commissionandola ad un fabbro di Castellammare del Golfo.

In particolare Brusca Giovanni ha dichiarato che il La Rosa si era interessato dei lavori edili per approntare la cella per il piccolo Di Matteo a Ganci, a Campobello di Mazara e a Giambascio ed ancora che l'imputato aveva provveduto al trasporto del piccolo Di Matteo da Castellammare del Golfo a Giambascio insieme a Michele Traina, a Monticciolo Giuseppe ed ancora dalla contrada Purgatorio a Giambascio con Bommarito Stefano e Monticciolo Giuseppe.

Enzo Brusca ha precisato che il La Rosa aveva effettuato lavori edili a Castellammare del Golfo (insieme a Monticciolo Giuseppe e a Monticciolo Francesco), in contrada Tre Fontane e a Giambascio, ove aveva fatto, sia pure per breve tempo, il custode dell'ostaggio; aveva ancora eseguito il trasporto del sequestrato da Purgatorio a Giambascio (secondo trasferimento) con Stefano Bommarito e Monticciolo Giuseppe. Ha ancora precisato che quando il piccolo Di

Matteo si faceva la doccia, era il La Rosa a mettersi davanti la finestra per controllarlo;

Chiodo Vincenzo, oltre a confermare i precedenti collaboranti, ha riferito un particolare agghiacciante, dal quale è emerso che il La Rosa, consapevole che i lavori edili a Giambascio dovevano servire per sistemare l'alloggio del piccolo Di Matteo, aveva proposto durante la esecuzione di detti lavori di interrare un serbatoio di cemento e mettervi a guardia un cane per custodirvi il piccolo sequestrato.

Ha ancora detto che La Rosa Francesco e Monticciolo Giuseppe, a bordo di una Peugeot 206, avevano curato il trasporto del piccolo Di Matteo dalla contrada Purgatorio a Giambascio (ultimo trasferimento).

Monticciolo Giuseppe, che ha sempre precisato che il La Rosa e il padre Francesco non sapevano a cosa servissero i lavori edili svolti in contrada Tre Fontane, ha finito con l'ammettere che il La Rosa aveva scortato l'ostaggio da Purgatorio a Giambascio (ultimo trasferimento), ove aveva provveduto a preparargli anche il vitto.

Da quanto sopra accertato consegue che il La Rosa non solo ha avuto la consapevolezza dell'avvenuto sequestro, ma che per la riuscita dello stesso ha posto in essere una condotta consapevole, rappresentandosi l'evento – morte come conseguenza della sua azione criminosa.

Pertanto non può essere condiviso l'assunto della difesa, secondo cui il La Rosa non aveva avuto coscienza dell'esistenza dell'ostaggio in quanto è certo che egli ha partecipato al trasporto dell'ostaggio dalla contrada Purgatorio a Giambascio ed ha provveduto a fornire il cibo alla piccola vittima.

La condotta del La Rosa non ha integrato l'ipotesi criminosa di cui al 3° comma dell'art. 630 C.P., in quanto non è emerso dagli atti che il

predetto mai manifestato un volontà contraria all'evento – morte, o abbia assunto comportamenti tali da escluderla.

Se può essere vero – come ha assunto la difesa – che l'evento morte era escluso dalle finalità del sequestro stesso (si voleva solo ottenere la ritrattazione di Santo Di Matteo), è anche vero che non essendosi questa condizione verificata, il destino di morte del piccolo era già segnato.

Non può ancora ritenersi sussistente la diversa e meno grave ipotesi criminosa di cui all'art. 378 C.P., in quanto il La Rosa con la sua condotta non ha sottratto alle investigazioni della Autorità i sequestratori, ma ha agito consapevolmente per la riuscita del sequestro con animus soci, supportando l'azione dei suoi correi con un contributo causale e finalizzato al risultato.

Né può, infine, applicarsi la riduzione di cui al comma 4 dell'art. 630 C.P., che si configura allorchè emerge nel soggetto la duplice intenzione di facilitare la liberazione dell'ostaggio e di stimolare la disgregazione all'interno dell'associazione criminosa.

Nessun comportamento a ciò finalizzato è ascrivibile al La Rosa, il quale non solo ha negato la sua partecipazione, ma, altresì, ha sempre tacito sulla identità dei suoi correi. Pertanto la sentenza di primo grado va confermata sia in punto di responsabilità sia in ordine alla pena irrogata.

La difesa di Lentini Agostino lamentava la condanna del proprio assistito, fondata unicamente sulle propalazioni dei collaboranti.

Anzitutto non può essere condivisa l'osservazione della difesa, secondo cui non risultava provata la consapevolezza dell'imputato in ordine alla utilizzazione della casa di Castellammare quale rifugio del piccolo sequestrato.

Invero è stato provato che il Lentini su richiesta di Brusca Giovanni, non solo aveva messo a disposizione la villetta di Castellammare del Golfo per custodirvi l'ostaggio, ma che era presente quando l'ostaggio vi era stato condotto ed era ancora presente quando il piccolo, prelevato da Monticciolo Giuseppe e Traina Michele, aveva lasciato dopo un mese il suo alloggio per essere trasportato a Giambascio.

E' emerso inoltre - vedi in particolare le dichiarazioni di Monticciolo Giuseppe - che il Lentini, sollecitato da Coraci Vito, aveva accompagnato il Monticciolo stesso a visionare la villetta in vista dell'esecuzione di eventuali lavori di adattamento, procurando addirittura i materiali edili per i lavori.

Non è esatto dire - come ha fatto la difesa - che Brusca Giovanni ha escluso di aver parlato del sequestro con il Lentini, atteso che - secondo le stesse dichiarazioni di Ferro Giuseppe - il Lentini era stato rimproverato dal suo capo mandamento per aver messo a disposizione di Brusca Giovanni la casa a Castellammare per custodirvi l'ostaggio senza il suo preventivo assenso.

Il Lentini non solo era stato informato da Brusca Giovanni dell'uso della villetta, ma aveva addirittura fornito il cibo per il piccolo ostaggio e per i due latitanti (Michele Mercadante e Biagio Montalbano) che fungevano da custodi.

Non può dirsi pertanto, come ha assunto la difesa, che l'evento - morte non era prevedibile, né che non era stato voluto dal Lentini avendolo questi escluso sia per le modalità, sia per le finalità del sequestro. Ed invero il Lentini non ha potuto non rappresentarsi, in caso di mancata ritrattazione di Santo Di Matteo, l'esito finale dell'azione criminosa, alla quale ha contribuito consapevolmente accettandone il rischio. Pertanto in punto di responsabilità, va confermata la sentenza di primo grado.

Non possono essere concesse al Lentini le circostanze attenuanti generiche, richieste con giudizio di prevalenza dalla difesa, avuto riguardo alla rilevante gravità del reato, al suo organico inserimento nell'associazione mafiosa Cosa Nostra ed ai suoi precedenti penali (vedi in particolare decreto Corte di Appello di Palermo del 7.12.1999 esecutivo l'1.3.2000 con il quale gli è stata applicata la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 30.10.1998, irrevocabile il 15.7.1999, con la quale il Lentini è stato condannato per il reato di cui all'art. 416 bis C.P.). Pertanto la sentenza di primo grado va confermata anche in ordine alla pena irrogata.

La difesa di Mangano Antonino lamentava la condanna del proprio assistito, fondata sulle propalazioni dei correi, interessati ad ottenere benefici premiali e la libertà. In particolare osservava la difesa che l'imputato non aveva partecipato alla fase ideativa né a quella esecutiva.

Orbene se è vero che l'imputato non ha partecipato alla fase deliberativa ed in particolare alla riunione di Misilmeri nel deposito di calce, è anche vero che è stato l'organizzatore del sequestro, dando precise disposizioni agli esecutori materiali (vedi in particolare dichiarazioni di Grigoli); è ancora intervenuto in una delle fasi della segregazione del piccolo Di Matteo, mettendo, su disposizione di Bagarella, in contatto Monticciolo Giuseppe con Vito Mazzara (uomo d'onore di Valderice), ai fini del reperimento di un alloggio per il sequestrato in località Purgatorio.

Per stessa ammissione della difesa gravano sul Mangano le concordi dichiarazioni di Grigoli Salvatore, di Brusca Giovanni, di Monticciolo Giuseppe che a parere di questa Corte sono connotate dai requisiti

della spontaneità, della costanza, della indipendenza, prive di sospetti allineamenti o di intenti manipolatori e idonee a fornire riscontri individualizzanti tranquillizzanti sulle responsabilità del Mangano. Pertanto in punto di responsabilità va confermata la sentenza di primo grado.

La difesa di Mazzara Vito e di Genova Francesco impugnava l'ordinanza di ammissione della costituzione delle parti civili nonché tutte le ordinanze che hanno rigettato le istanze difensive.

Orbene non possono non confermarsi le ordinanze della Corte di Assise in quanto le stesse appaiono adeguatamente motivate e vanno condivise da questa Corte. Inoltre le istanze difensive dovevano essere disattese, in quanto inconducenti ai fini del giudizio.

Chiedeva ancora la difesa che questa Corte dichiarasse la nullità del decreto che ha disposto il giudizio per omessa trasmissione nel fascicolo di cui al comma 2° dell'art. 416 c.p.p. degli atti delle indagini (dichiarazioni di Ferro Giuseppe, di Geraci Francesco, di Mazzola Giovanni, di Sinacori Vincenzo e di Patti Antonio) perché in tal modo l'indagine preliminare sarebbe stata privata della sua funzione di garanzia.

Osservasi che nessuna nullità del decreto che ha disposto il giudizio può conseguire alla detta omissione, in quanto non espressamente prevista dal codice di rito; tutt'alpiù si potrebbe parlare di semplice irregolarità sanata dalla messa a disposizione della difesa delle dichiarazioni dei collaboranti da parte del P.M. nella fase del dibattimento, per cui i difensori hanno potuto conoscere preventivamente tali dichiarazioni ed hanno potuto sottoporre a controesame i vari dichiaranti. Pertanto nessuna limitazione v'è stata
ffl
ai diritti della difesa.

Né può eccepirsi la nullità della sentenza di primo grado che ha utilizzato le suddette dichiarazioni ai fini della decisione, in quanto i collaboranti sono stati esaminati nel corso del dibattimento con le garanzie di legge e sottoposti al controesame dei difensori.

Non può ancora essere contestato il metodo adottato dalla Corte di primo grado che invece si è soffermata a valutare con il massimo rigore logico la credibilità soggettiva ed oggettiva delle dichiarazioni dei collaboranti, non limitandosi – come ha sostenuto la difesa – ad una sommatoria asettica di tali dichiarazioni, prescindendo dalla ricerca di riscontri oggettivi ed individualizzanti.

Né mai la Corte di primo grado ha tratto un generalizzato giudizio di credibilità delle singole dichiarazioni nella loro interezza attribuendo *sic et simpliciter* alle parti rimanenti della chiamata, prive di riscontri, veridicità sol perché un tale giudizio positivo poteva essere espresso limitatamente ad una parte della chiamata stessa; la Corte ha fatto ricorso, invece, al principio della frazionabilità della chiamata, utilizzando per il giudizio solo quella parte di essa che era stata raggiunta dai riscontri oggettivi e individualizzanti.

La difesa ha aggiunto ancora che non è dato trarre dagli atti processuali la sicura riferibilità del sequestro all'associazione mafiosa Cosa Nostra ed ha assunto peraltro che il motivo del sequestro doveva apparire illogico alla Corte di primo grado atteso che la ritrattazione di Santino Di Matteo non avrebbe potuto produrre efficacia alcuna sulle posizioni processuali dei singoli incolpati, in quanto le dichiarazioni predibattimentali del suddetto Di Matteo potevano essere utilizzate per le contestazioni e quindi inserite nel fascicolo del dibattimento per essere utilizzate ai fini del giudizio.

Va detto che l'accoglimento della tesi della difesa presupporrebbe il riconoscimento nei confronti di Brusca Giovanni e dei suoi accoliti di

nozioni tecniche – giuridiche sul meccanismo del processo penale non compatibili con il livello culturale degli stessi ed ancora non si coglierebbe nella sua generale portata l'interesse perseguito da Cosa Nostra nel minare alle basi il fenomeno del “pentitismo” (che tanti danni aveva arrecato all'associazione mafiosa) messo in atto con una duplice serie di azioni dirette da un lato a discreditare i pentiti, dall'altro a realizzare vendette trasversali, colpendo questi ultimi nei loro affetti familiari (come già avvenuto per Contorno, Buscetta e Marino Mannoia, ai quali erano stati uccisi i più stretti parenti) o coloro che ad essi fornivano appoggi e sostegno.

Con particolare riferimento alla posizione di Mazzara Vito non è conducente sostenere che l'imputato non era stato raggiunto dalle propalazioni accusatorie di Santo Di Matteo, in quanto inserito organicamente in Cosa Nostra non poteva non aderire all'obiettivo più generale perseguito dall'associazione mafiosa diretto a combattere nelle sue diverse forme i collaboranti in quanto tali.

Né può ancora dirsi che il Brusca abbia utilizzato persone estrance all'organizzazione per perseguire i suoi propositi criminosi essendo invece proprio il Mazzara (peraltro uomo d'onore di Valderice) uno dei più rappresentativi accoliti della “provincia” di Trapani con a capo Virga Vincenzo e pienamente consapevole delle strategie adottate da Cosa Nostra per colpire i collaboranti.

Non può sostenersi – come ha fatto la difesa – che nemmeno individuata è stata la “casa”, destinata all'alloggio del piccolo Di Matteo, sol per il fatto che da alcuni anni essa è stata indicata in territorio di Fulgatore e da altri in località Purgatorio, atteso che il Monticciolo ne aveva consentito la certa individuazione portando sui luoghi gli investigatori.

A ben guardare si tratta di località limitrofe, per cui la indicazione dell'una o dell'altra non è sufficiente per escludere che di fatto il piccolo Di Matteo sia stato tenuto segregato in una casa messa a disposizione da Mazzara Vito, attraverso Costa Giuseppe.

Peraltro il fatto che catastalmente la casa si appartenga a Lucido Giuseppe, non esclude di per sé che essa possa essere stata nella materiale disponibilità del Costa, anche in considerazione che il proprietario era da moltissimi anni emigrato in America.

Né ancora può dirsi che il Mazzara non sia stato reso edotto della destinazione della casa ad alloggio del piccolo sequestrato, in quanto l'interessamento di Matteo Messina Denaro, sollecitato dallo stesso Brusca, attraverso il Bagarella, era finalizzato proprio al reperimento di un luogo da adibire ad alloggio del sequestrato e il Mazzara, non solo si era incontrato con il Monticciolo tramite Mangano Antonino, ma addirittura aveva accompagnato il Monticciolo stesso nella casa per visionarla a quel fine e concordare i lavori necessari per creare la cella ed aveva provveduto anche ai viveri e al vestiario per il piccolo sequestrato.

È pertanto da escludere che il Mazzara fosse stato solo incaricato di trovare alloggio ai latitanti.

Non è esatto dire che solo Bommarito Stefano ha indicato il Mazzara presente all'arrivo del piccolo in località Purgatorio, in quanto la consapevolezza del Mazzara si evince dalle dichiarazioni del Monticciolo (avrebbe incontrato il Mazzara, presentatogli da Nino Mangano in autostrada) secondo cui con lo stesso si sarebbe recato a visionare la casa e a concordare i lavori necessari per adattarla a cella del piccolo Di Matteo. Peraltro è del tutto irrilevante che il Chiodo abbia detto – come ha assunto la difesa – che i lavori fatti in quella

casa non potevano ricondurre al sequestro, atteso che il Chiodo ad essi non aveva partecipato, né avuto modo di vederli.

Secondo la difesa la condotta del Mazzara sarebbe sussumibile nella ipotesi criminosa del favoreggiamento aggravato. Al riguardo osservasi che il Mazzara non ha agito al fine di sottrarre alle ricerche i sequestratori, ma ha concorso con animus soci alla riuscita della azione criminosa posta in essere da altri, prestando un contributo consapevole.

Non possono parimenti essere escluse – come ha richiesto la difesa – tutte le aggravanti.

Orbene è da dire che non può essere esclusa la aggravante di cui al 3° comma dell'art. 630 C.P. in quanto nessuna volontà contraria all'evento morte (che egli aveva coscienza che sarebbe stato realizzato) è emerso dagli atti dibattimentali, né parimenti può essere esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91, in quanto la condotta posta in essere dal Mazzara era diretta a favorire le finalità proprie dell'organizzazione mafiosa. Pertanto in punto di responsabilità, la sentenza di primo grado va confermata.

Non può essere ritenuta sussistente la diminuente di cui all'art. 114 C.P., sia perché esclusa dall'esistenza dell'aggravante del numero delle persone (art. 112 n.1 C.P.) sia perché non ricorrono in relazione all'apporto causale del Mazzara al risultato complessivo i requisiti fattuali di essa.

Invero l'attenuante ricorre solo nella ipotesi in cui la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale della impresa criminosa in maniera del tutto marginale, tanto da poter essere avulsa senza apprezzabili conseguenze della serie causale produttiva dell'evento.

Non possono essere concesse al Mazzara le pur richieste attenuanti generiche, attesi la gravità del fatto e il suo organico inserimento nell'associazione mafiosa Cosa Nostra ("uomo d'onore" di Valderice).

La pena irrogata dal giudice di primo grado appare la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena al caso concreto. Pertanto la sentenza di primo grado va confermata anche in ordine alla pena irrogata.

La difesa di Mercadante Michele chiedeva l'assoluzione del proprio assistito quantomeno ai sensi dell'art. 530 II comma c.p.p., in quanto non aveva partecipato alla ideazione del fatto criminoso, non era stato informato dal proprio capo mandamento (Ferro Giuseppe), non aveva concorso a deliberare il trasferimento dell'ostaggio a Castellammare del Golfo, né aveva partecipato al materiale trasferimento.

Osservasi che non è necessario perché si risponda del reato di sequestro di persona che un soggetto abbia deliberato il delitto e abbia partecipato al materiale apprendimento del sequestro; è sufficiente che egli abbia partecipato consapevolmente ad una qualsivoglia fase del sequestro di persona, come è avvenuto per il Mercadante che, per conforme dichiarazione di Ferro Giuseppe e di Monticciolo Giuseppe aveva fatto insieme a Montalbano Biagio il custode del piccolo Di Matteo, così come riferito anche da Brusca Enzo e Brusca Giovanni.

Se è vero che questi due ultimi parlano "de relato", è pur vero che, con particolare riferimento, a Brusca Giovanni, questi ben poteva conoscere lo svolgimento dei fatti in contrada Purgatorio, essendo stato relazionato sul punto da Monticciolo Giuseppe.

La difesa assumeva che la condotta del Mercadante andava ricompresa nella ipotesi criminosa di cui all'art. 378 C.P.. Osservasi che il Mercadante non ha inteso con la sua condotta sottrarre i

sequestratori alle indagini di P.G., ma ha consapevolmente partecipato alla riuscita del sequestro, prestando un contributo apprezzabile.

Se è vero che aveva accettato di assolvere al compito assegnatogli a malincuore, ciò non esclude che esso abbia contribuito al mantenimento dello stato di segregazione del piccolo Di Matteo, compito al quale poteva sottrarsi, rinunciando ai benefici (tutela della latitanza) che ne erano conseguiti.

La difesa inoltre chiedeva l'esclusione dell'aggravante di cui al comma 3° dell'art. 630 C.P., non avendo il Mercadante partecipato alla fase deliberativa del sequestro ed avendo avuto assicurazioni dal Ferro che al piccolo non sarebbe stato tolto neppure un capello.

A parte che non risulta da nessuno degli atti processuali e tanto meno dalle dichiarazioni del Ferro, che lui stesso avesse parlato con il Mercadante nel senso prospettato dalla difesa, è anche vero che l'assicurazione fornita dal Bagarella al Ferro che nel suo territorio non sarebbe stato tolto un capello al piccolo Di Matteo era stata fatta soltanto per l'esigenza di tranquillizzare il Ferro.

Non può essere riconosciuta al Mercadante l'attenuante di cui all'art. 116 C.P., in quanto essa è operante qualora il reato più grave e diverso da quello concordato sia uno sviluppo omogeneo dell'azione criminosa; tuttavia dal concorrente, che non l'ha commesso, non deve essere stato voluto nemmeno sotto la forma del dolo eventuale, altrimenti si avrebbe concorso pieno ai sensi dell'art. 110 C.P..

Il Mercadante non solo ha previsto l'evento – morte come possibile conseguenza della sua azione, ma lo ha anche voluto avendo agito anche al costo di determinarlo (dolo eventuale). Pertanto, in punto di responsabilità, la sentenza di primo grado va confermata.

Non può essere riconosciuto in favore del Mercadante l'attenuante di cui all'art. 114 C.P., sia per espresso divieto legislativo, sussistendo

l'aggravante di cui all'art. 112 n.1 C.P., sia perché non ricorrono in relazione all'apporto causale del Mercadante al risultato complessivo i presupposti fattuali di essa.

Invero l'attenuante ricorre solo nella ipotesi in cui la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, tanto da poter essere avulsa senza apprezzabili conseguenze dalla serie causale produttiva dell'evento.

Non possono essere concesse al Mercadante le pur richieste attenuanti generiche sia per la rilevante gravità del fatto, sia per il suo organico inserimento in Cosa Nostra (è "uomo d'onore" di Castellammare del Golfo), sia infine per i suoi precedenti penali (vedi in particolare la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 14.2.1995, irrevocabile il 21.7.1997, con la quale è stato condannato per il reato di associazione mafiosa. Pertanto la sentenza di primo grado va confermata anche in ordine alla pena irrogata.

La difesa di Montalbano Biagio lamentava la condanna del proprio assistito, sotto il profilo che questi aveva detto a Brusca Enzo di lasciare libero il ragazzo e di intervenire in tal senso nei confronti del fratello Giovanni. Tuttavia va rilevato che il Montalbano, che era stato riconosciuto dal sequestrato, non aveva manifestato una volontà contraria all'evento – morte ma si era limitato a lasciare arbitro il Brusca di decidere se liberare o uccidere il bambino.

Va ancora aggiunto che, peraltro, il Montalbano era ben consapevole dell'atteggiamento omertoso che aveva caratterizzato sin dal primo momento il comportamento della famiglia Di Matteo e che avrebbe evitato allo stesso imputato qualsivoglia conseguenza sul piano della libertà personale. Infatti il nonno del sequestrato non aveva denunciato all'autorità di polizia nemmeno il sequestro, intralciano

così le relative indagini (che se prontamente avviate avrebbero garantito il ritorno alla libertà del piccolo Di Matteo), mentre la Castellese, madre del sequestrato, l'aveva fatto con notevole ritardo, pur essendo noto in famiglia che l'azione criminosa era ascrivibile quantomeno a Brusca Giovanni; in maniera analoga si era comportato il padre Santino Di Matteo, che si era sottratto al programma di protezione per porsi alla ricerca del figlio, senza attivare l'autorità di polizia.

La difesa chiedeva l'attenuante di cui all'art. 116 C.P.. Osservasi al riguardo che occorre l'esistenza di un nesso psichico tra la condotta del compartecipe che ha voluto solo il reato meno grave concordato e l'evento più grave cagionato da altro concorrente; tale nesso psichico non consiste nella intenzionalità e nella volizione del reato più grave, altrimenti si avrebbe pieno concorso ai sensi dell'art. 110 C.P.; è sufficiente che il reato diverso e più grave rispetto a quello concordato commesso da uno dei compartecipi debba potersi rappresentare alla psiche degli altri nell'ordinato e concatenato svolgersi dei comportamenti umani come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto.

Nel caso di specie il Mercadante non solo ha avuto coscienza che l'omicidio si sarebbe realizzato, ma addirittura lo ha voluto, quantomeno, sotto il profilo del dolo eventuale (ha agito, infatti, anche a costo di determinarlo). Pertanto in punto di responsabilità la sentenza di primo grado va confermata.

La difesa inoltre chiedeva la concessione delle attenuanti generiche, giustificabili con quel barlume di umanità evidenziato dal tentativo di opporsi all'estremo sacrificio.

Osserva la Corte che il Montalbano non ha chiesto, attraverso Brusca Enzo, a Brusca Giovanni di liberare il bambino, ma ha solo

rappresentato che non sarebbe stato un ostacolo alla sua liberazione la circostanza che il piccolo lo avesse riconosciuto. Non ha in definitiva espresso una volontà contraria all'omicidio, ma ha solo lasciato libero il Brusca di decidere come meglio credesse ponendosi in relazione all'evento morte in una situazione di dolo alternativo: era indifferente la realizzazione del solo reato di sequestro, ovvero di quello più grave di omicidio.

Non possono pertanto essere riconosciute al Montalbano le pur richieste attenuanti generiche sia per la rilevante gravità del fatto, sia per il suo organico inserimento nell'associazione mafiosa Cosa nostra ("uomo d'onore" di Camporeale). Pertanto la sentenza di primo grado va confermata anche in ordine alla pena irrogata.

La difesa di Monticciolo Francesco chiedeva che la condotta del proprio assistito fosse sussunta nella fattispecie criminosa di cui all'art. 379 C.P.. Ma va detto che l'interesse protetto da detta norma è quello di impedire che possano divenire definitivi i vantaggi economici conseguiti con le azioni criminose, e non può certo dirsi che il Monticciolo, sostenendo l'azione del gruppo dei sequestratori mediante azioni di supporto si è proposto di assicurare a tale gruppo la detenzione del sequestrato, inteso come prodotto, profitto o prezzo del reato.

L'imputato invece, nel cooperare con gli altri compartecipi al sequestro ha offerto un apporto consapevole con animus soci alla riuscita dell'azione criminosa consentendo il protrarsi della segregazione del piccolo sequestrato.

Né può convenirsi con la difesa che andava riconosciuta all'imputato l'attenuante di cui all'art. 116 C.P.; ed invero perché ricorra tale attenuante è necessaria l'esistenza di un nesso psichico tra

la condotta del compartecipe che ha voluto solo il reato meno grave concordato e l'evento più grave cagionato da altro concorrente; tale nesso psichico non consiste nella intenzionalità e nella volizione del reato più grave, altrimenti si avrebbe concorso ai sensi dell'art. 110 C.P.; è sufficiente che il reato diverso e più grave rispetto a quello concordato commesso da uno dei compartecipi debba potersi rappresentare nella psiche degli altri nell'ordinato e concatenato svolgersi dei comportamenti umani come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto.

Orbene il Monticciolo si è non solo rappresentato l'evento morte come esito finale dell'azione criminosa posta in essere, ma tale evento ha voluto quantomeno nella forma del dolo eventuale (ha cioè agito anche al costo di determinarlo).

Non può farsi rientrare la condotta del Monticciolo nella ipotesi attenuata di cui al comma 2° dell'art. 630 C.P., in quanto dagli atti processuali non è emersa una sua volontà contraria alla morte, né sono allo stesso ascrivibili comportamenti in tal senso. Pertanto, in punto di responsabilità, la sentenza di primo grado va confermata.

Non può riconoscersi l'attenuante di cui all'art. 114 ultimo comma C.P., in quanto non è affatto emerso che l'imputato sia stato determinato a cooperare nel reato nelle condizioni stabilite dall'art. 112 nn. 3 e 4. Ed invero Monticciolo Francesco non può qualificarsi persona "soggetta" al figlio Monticciolo Giuseppe, che non ha certo posto in essere una coazione psicologica sul padre, che era libero di determinarsi autonomamente e non aveva con lo stesso un rapporto di subordinazione, né era persona in stato di infermità o deficienza psichica.

La pena irrogata a Monticciolo Francesco dal primo giudice, tenuto conto delle attenuanti generiche già concesse, appare la più idonea a

realizzare l'adeguatezza della pena al caso concreto. Pertanto la sentenza di primo grado va confermata anche in ordine alla pena irrogata.

La difesa di Raccuglia Domenico lamentava la condanna del proprio assistito che, secondo la sentenza di primo grado, sarebbe stato latore di messaggi al nonno del piccolo Di Matteo (vedasi Brusca Giovanni) e presente ad uno spostamento del piccolo sequestrato (da Ponte Cinque Archi a Ganci) – secondo Monticciolo Giuseppe – .

La difesa rilevava notevoli discrasie in ordine ai tempi di consegna della missiva al nonno. Invero, secondo la ricostruzione operata dai familiari del Di Matteo, ad essi erano pervenute due missive in tempi diversi, una lo stesso giorno del sequestro ed una circa quattro giorni dopo, mentre Brusca Giovanni aveva parlato di una missiva inviata soltanto quattro giorni dopo il sequestro. Ciò dimostra soltanto che Brusca Giovanni ha taciuto di aver inviato una prima missiva lo stesso giorno del sequestro, ma non esclude certo che il Raccuglia abbia partecipato alla consegna della detta missiva al nonno del piccolo Di Matteo.

Inoltre la difesa erra quando fa riferimento ad “un unico” trasferimento del piccolo Di Matteo operato dal Raccuglia; una lettura attenta degli atti consente di dire che l'imputato ha partecipato:

- al trasferimento del Di Matteo da Ponte Cinque Archi a Ganci;
- al trasferimento del Di Matteo da Ganci a Castellammare del Golfo.

Ha ancora consegnato al nonno Giuseppe Di Matteo, tramite Romeo Pietro, foto, bigliettini e videocassette del piccolo sequestrato.

L'azione del Raccuglia andava ricondotta, secondo la difesa, nella ipotesi criminosa del favoreggiamento. Al riguardo osservasi che la 

differenza tra il concorso in sequestro di persona ed il reato di favoreggiamento personale va individuata attraverso la verifica dell'elemento psicologico; invero la consapevolezza del coinvolgimento del favorito nella esecuzione del sequestro non implica da sola la compartecipazione del favoreggiatore se non è accompagnata dall'animus soci, risultante da un comportamento positivo del soggetto.

Orbene, una verifica del comportamento psicologico del Raccuglia consente di dire che nell'imputato vi era l'intenzione di partecipare positivamente all'azione già posta in essere da altri e non già quella di aiutare i responsabili del reato ad eludere le investigazioni della Autorità.

Il Raccuglia pertanto deve rispondere di concorso nel reato di sequestro di persona in quanto ha cooperato prestandosi a portare bigliettini, foto e videocassette al nonno del sequestrato ed ha ancora svolto l'attività di trasportatore, insieme a Monticciolo Giuseppe e a Traina Michele del piccolo sequestrato a Ganci e a Castellammare del Golfo. Quindi non ha svolto la su riferita attività allo scopo di aiutare Brusca e i suoi accoliti ad eludere le investigazioni della Autorità, ma piuttosto con la consapevolezza di concorrere al mantenimento dello stato di segregazione del piccolo Di Matteo. Pertanto, sia in punto di responsabilità sia in ordine alla pena irrogata la sentenza di primo grado va confermata.

La difesa di Traina Michele lamentava la condanna del proprio assistito in ordine al reato di sequestro di persona.

In particolare la difesa rilevava discrasie in ordine alle dichiarazioni di Brusca Giovanni (avrebbe inviato un solo messaggio al nonno del piccolo Di Matteo quattro giorni dopo il sequestro) e quelle rese dalla 

Castellese – madre del piccolo Di Matteo – (avrebbero i familiari del Di Matteo ricevuto due messaggi: il primo lo stesso giorno del sequestro e un secondo a quattro giorni dal sequestro.

Può osservarsi che appare più credibile la Castellese la quale ha riferito sui tempi di consegna del primo messaggio al nonno del piccolo sequestrato (pervenuto nella sua abitazione, mentre non era presente la Castellese) ed il secondo messaggio, pervenuto dopo quattro giorni dal sequestro, quando era in casa la Castellese. Ed è a questo ultimo avvenimento che può riferirsi l'intervento – riferito da Brusca Giovanni – della Castellese che aveva apostrofato il Traina con la frase “a tia, a tia” mentre lo stesso si era dato alla fuga.

È la stessa difesa, poi, a convenire che, secondo le propalazioni dei collaboranti il Traina sarebbe intervenuto nel trasferimento del piccolo Di Matteo da Misilmeri a Lascari; da Ponte Cinque Archi a Ganci ed ancora da Ganci a Castellammare del Golfo. Rilevasi, però, che il Traina è ancora presente nel trasferimento in contrada Giambascio. Con riferimento a quest'ultimo trasferimento la difesa ha rilevato che il Traina non vi ha potuto partecipare perché in data 11.10.1994 è stato arrestato.

Osservasi che una lettura attenta degli atti dibattimentali consente di ritenere il Traina ancora coinvolto nel trasporto del piccolo a Giambascio (prima sosta), in quanto dalla ricostruzione dei tempi di segregazione del sequestrato si evince che questi è stato ad Agrigento fino a luglio '94, a Ganci da luglio '94 a settembre – ottobre '94; in tale data è stato trasferito a Giambascio, per cui è possibile che il Traina abbia partecipato, come concordemente detto da Brusca Giovanni, Brusca Enzo e Monticciolo Giuseppe, anche a quel trasporto. E che ciò sia avvenuto si ricava dalle stesse dichiarazioni del Chiodo che riferisce di un alterco tra il Traina e Brusca Enzo, motivato

dal fatto che il primo aveva raccomandato al secondo di trattare bene il piccolo ostaggio.

Se è esatto il rilievo della difesa secondo cui il Traina non ha potuto partecipare al trasferimento da Giambascio a Tre Fontane avvenuto nel novembre '94, come invece riferito da Brusca Enzo e Monticciolo Giuseppe, è anche vero che tutti i collaboranti concordemente lo hanno indicato presente nei trasferimenti precedenti; ciò ha potuto indurre in errore sia il Brusca che il Monticciolo ove si consideri che il Traina era stato sempre presente nei trasferimenti da Misilmeri a Lascari, da Lascari a Ponte Cinque Archi, da Ponte Cinque Archi a Ganci, da Ganci a Castellammare, e da qui a Giambascio (prima sosta). Peraltro sono stati gli stessi Brusca Enzo e Monticciolo Giuseppe a riferire che il Traina non aveva partecipato al trasferimento dalla contrada Purgatorio a Giambascio (seconda sosta) perché era stato arrestato.

La difesa chiedeva l'esclusione dell'aggravante di cui al comma 3° dell'art. 630 C.P., in quanto al Traina non poteva estendersi tale aggravante perché al momento della uccisione del sequestrato era detenuto da più di un anno e mezzo; inoltre mancava la prova che egli fosse consapevole della tragica fine del piccolo Di Matteo.

Orbene se può dirsi che il Traina, l'unico autorizzato dal Brusca a farsi vedere non travisato dal piccolo Di Matteo, ha avuto nei confronti di questi un atteggiamento caritativo e di grande umanità, è anche vero che egli non poteva non prevedere che, ove non fosse intervenuta la ritrattazione di Santo Di Matteo, il piccolo sarebbe stato ucciso e in ordine a questo evento non risulta che egli abbia mai espresso un volontà contraria. Pertanto, in punto di responsabilità la sentenza di primo grado va confermata.

Non possono essere concesse al Traina le attenuanti generiche, richieste dalla difesa con giudizio di prevalenza, sia per la rilevante gravità dei fatti per i quali è stato ritenuto colpevole (sequestro Di Matteo ed omicidio Passafiume), sia per i suoi precedenti penali (vedi tra l'altro la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 15.4.1998, irrevocabile il 26.11.1998, con la quale è stato condannato per associazione di tipo mafioso). Pertanto la sentenza di primo grado va confermata anche in ordine alla pena irrogata.

La difesa di Vitale Salvatore lamentava la condanna del proprio assistito, sotto il profilo che all'emissione della misura cautelare nei suoi confronti si era giunti dopo l'annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione, avendo sia il GIP che il Tribunale del riesame respinto la richiesta di misura cautelare del P.M..

Se è vero che il Grigoli ha escluso che l'imputato fosse stato informato preventivamente che al maneggio doveva essere portato a termine un sequestro, è pur vero che il Grigoli ha tratto dall'episodio dello spostamento del motorino la convinzione che il Vitale si fosse reso conto che si trattava di un vero e proprio sequestro e non già di un intervento della polizia.

Inoltre la difesa traeva ulteriore argomento per escludere il Vitale dal coinvolgimento nel sequestro dalla circostanza che al maneggio era presente anche il figlio Andrea, che addirittura era stato scambiato dai falsi poliziotti per la vittima designata.

Ancora la difesa aggiungeva che, proprio dalle intercettazioni ambientali del periodo dal 24 al 30 giugno 1994, emergeva la totale estraneità di Vitale Salvatore che non sapeva che il motorino era stato spostato dal fratello Nicola.

Era ancora lo stesso Romeo Pietro – precisava la difesa – ad escludere il coinvolgimento dei Vitale nel sequestro.

Orbene è possibile sostenere che Vitale Salvatore, benchè "uomo d'onore" di Roccella, (rientrante nel mandamento di Brancaccio) non sia stato coinvolto nella fase deliberativa (non ha infatti partecipato alla riunione nel deposito di calce a Misilmeri), né nella fase organizzativa vera e propria (il Grigoli non lo dà presente alle riunioni tra Graviano, Mangano, Cannella e Giacalone).

Non è stato interpellato preventivamente, né tantomeno avvertito che nel suo maneggio si sarebbe realizzato un sequestro di persona; infatti non solo è presente il figlio Andrea, ma addirittura l'organizzazione criminosa si è servita proprio di Cannella Cristofaro, che aveva avvertito il gruppo che il piccolo Di Matteo frequentava il maneggio dei Vitale.

Se il Vitale fosse stato consapevole sin dall'inizio del programmato sequestro avrebbe informato lui stesso il gruppo di fuoco di Brancaccio che il maneggio era frequentato dal Di Matteo e che non vi era la presenza di poliziotti a tutela del piccolo. Va, tuttavia, osservato che il Grigoli ha riferito che i componenti del gruppo si erano travisati da agenti della DIA, non tanto per i Vitale (che non avrebbero parlato), ma piuttosto per il personale del maneggio e per gli abitanti del rione, che conoscendoli personalmente potevano insospettirsi dell'uso di una macchina con lampeggiante.

Brusca Giovanni ha, addirittura, riferito che si erano travisati per creare "un alibi" ai Vitale.

Detto ciò, va, però, osservato che due fatti di importanza fondamentale fanno ritenere Vitale Salvatore coinvolto nel delitto di sequestro di persona come compartecipe consapevole, dovendosi, pertanto, escludere che il suo comportamento sia sussumibile nell'ipotesi criminosa del favoreggiamento ex art. 378 C.P.. *fl*

Era avvenuto che era rimasto posteggiato nei pressi del maneggio il motorino che il piccolo Di Matteo utilizzava per recarsi; il Mangano aveva dato disposizione a Giacalone Luigi di provvedere allo spostamento e di ciò era stato avvertito Salvatore Vitale. In particolare il Grigoli riferiva di aver sentito dire a Mangano Nino, rivolto al Giacalone: "chiama Totò Vitale e levate il motorino".

La riprova della veridicità di quanto riferito dal Grigoli si ricava dalla intercettazione ambientale del 30.06.94 presso "la Palermitana Bibite" (della quale Vitale Salvatore e il fratello Nicolò erano contitolari), dalla quale è emerso che Vitale Salvatore si è rivolto al fratello Nicolò con le seguenti parole: "ma il motorino lo dobbiamo buttare noi?" e il fratello di rimando "io lo sono andato a buttare ed è rimasto là; aspetta che telefono a quello; vado a parlare con quello".

Ne deriva che il Vitale era stato quantomeno reso edotto dell'avvenuto sequestro subito dopo che lo stesso era stato consumato in quanto era stato incaricato da Giacalone Luigi, su disposizione di Nino Mangano, di spostare il motorino del piccolo D Matteo; tale spostamento era stato realizzato da Nicolò Vitale che aveva rassicurato il fratello Salvatore di aver provveduto personalmente a quanto loro richiesto.

Orbene Vitale Salvatore non si era limitato a fare ciò, perché alla costernata madre del piccolo Di Matteo aveva fatto riferire dal figlio Andrea che il piccolo Giuseppe si era allontanato dal maneggio con il motorino e che da lì a poco sarebbe rientrato a casa.

È proprio in questa fase che si realizza il consapevole contributo del Vitale alla riuscita del sequestro operato dal gruppo di Brancaccio, ove si consideri che se la madre, fosse stata dal Vitale informata del prelevamento del bambino da parte dei poliziotti, ella avrebbe sicuramente effettuato le opportune ricerche, o dopo avere accertato

entro brevissimo tempo che si trattava di falsi poliziotti, sarebbero scattate subito le indagini che avrebbero potuto far cessare lo stato di segregazione del piccolo Di Matteo con l'assicurazione alla giustizia dei partecipanti all'azione criminosa.

Ma va ancora osservato che nella conversazione intervenuta il 24 giugno 1994 nella sede della "Palermitana Bibite" tra Nicolò Vitale, La Mantia Matteo e Partanna Francesco (questi due ultimi dipendenti dei Vitale) il primo aveva detto: "ma quando è venuto a dirmelo, io già lo sapevo, ne ero a conoscenza". Ciò consente di affermare addirittura che i fratelli Vitale erano stati preavvertiti che nel loro maneggio sarebbe avvenuto un sequestro. Al riguardo assume particolare rilevanza quanto detto dal Brusca, e cioè che il travisamento da poliziotti della DIA era avvenuto per creare "un alibi" ai fratelli Vitale.

Va ancora rilevato che nonostante la denuncia del sequestro (avvenuto il 23.11.1993) sia stata fatta dalla madre alla polizia il successivo 14 dicembre, nessuno dei familiari, ha riferito che tale azione delittuosa era stata opera di Brusca Giovanni e del suo gruppo – (come i familiari del piccolo avevano saputo dai messaggi recapitati al nonno Giuseppe Di Matteo la stessa sera del sequestro e quattro giorni dopo).

Soltanto dalle intercettazioni ambientali disposte tra il 24 e il 30 giugno 1994 nel corso di indagini relative ad altro procedimento (la strage di via D'Amelio) la polizia si era resa conto che proprio all'interno del maneggio dei fratelli Vitale si era consumato il sequestro del piccolo Di Matteo.

Da quanto sopra detto emerge con evidente chiarezza – diversamente da quanto opinato dalla difesa – che i due fratelli Nicolò e Salvatore Vitale sono stati resi edotti, soprattutto per la qualità di

"uomo di onore di Roccella" di quest'ultimo, che nel loro maneggio di Corso dei Mille (ricadente, come Roccella nel mandamento di Brancaccio) sarebbe stato realizzato il sequestro del piccolo Di Matteo (infatti ha detto Nicolò Vitale: ma quando sono venuti a dirmelo, già lo sapevo; ne ero a conoscenza) e che si sono adoperati per la "sicura" riuscita del sequestro, eliminando le tracce della presenza del motorino del sequestrato ("ma il motorino lo dobbiamo buttare noi?" ha detto Salvatore Vitale e il fratello Nicolò gli ha risposto: "Io sono andato a buttare io ed è rimasto là!").

Infatti costoro sono stati contattati, per eliminare il motorino, da Giacalone Luigi, incaricato da Nino Mangano (vedi dichiarazione di Grigoli Salvatore).

In tal modo i due Vitale hanno posto in essere una attività di copertura per l'ottima riuscita dell'azione criminosa eseguita dagli appartenenti alla cosca di Brancaccio (notasi che nel detto mandamento rientra sia il territorio di Corso dei Mille, dove è il maneggio, sia il territorio di Roccella, al quale appartiene, per comune dichiarazione dei collaboranti, Salvatore Vitale).

Comunque anche a voler ritenere che i Vitale non siano stati preventivamente avvisati (anche se in violazione di una "regola" di Cosa Nostra) del sequestro, è tuttavia da ritenere che essi abbiano notato nell'immediatezza la "singolarità" dell'intervento dei funzionari della DIA nel prelievo del piccolo Di Matteo e si siano resi subito conto che si è trattato di un vero e proprio sequestro, tant'è (ed è sintomatico il loro comportamento) che alla madre del piccolo Di Matteo, che ha chiesto del figlio, non hanno riferito (come sarebbe stato logico se avessero creduto che il prelievo fosse stato effettuato da veri poliziotti) quanto avvenuto poco prima nel maneggio, ma si sono

limitati a dire che il piccolo era già andato via con il motorino, e ciò con l'evidente scopo di consentire la "riuscita" del sequestro.

Peraltro non è convincente la giustificazione fornita da Vitale Andrea (figlio di Salvatore), secondo cui non avrebbe riferito alla madre del prelievo del Di Matteo da parte di funzionari della DIA per non farla preoccupare, in quanto la donna sarebbe stata rassicurata proprio da quella notizia. Peraltro il sospetto, subito insorto nei due Vitale, avrebbe dovuto trovare conferma nella richiesta formulata da Giacalone Luigi (che sapevano che faceva parte dell'associazione Cosa Nostra - mandamento di Brancaccio -), che era stato mandato da Nino Mangano (capo di quel mandamento), di eliminare dal maneggio le prove della presenza del piccolo Di Matteo. E i due Vitale, invece, si sono subito attivati, con la consapevolezza che il loro gesto rafforzava l'azione criminosa poco prima perpetrata dai sequestratori.

Ciò posto, osserva la Corte che rimane il fatto inconfondibile, emerso dalla intercettazione ambientale del 24.06.94, e cioè che i Vitale sono stati preventivamente avvertiti che nel maneggio sarebbe avvenuto il sequestro del piccolo Di Matteo, come si ricava dalla viva voce di Nicolò Vitale che, nella detta conversazione, ha detto: "ma, io quando è venuto a dirmelo (verosimilmente il Giacalone su incarico di Nino Mangano) già lo sapevo, ne ero a conoscenza".

La qualificazione giuridica della condotta di Vitale Salvatore quale favoreggiamento personale o reale, rappresentata dalla difesa, va disattesa. Invero se il reato di favoreggiamento è ipotizzabile, anche nella fase esecutiva di un sequestro di persona, la connotazione della condotta deve trarsi dalla verifica dell'elemento psicologico del reato, più che da un potenziale rapporto di causalità materiale tra l'azione dell'agente e la prosecuzione del reato principale.

La consapevolezza dell'attuale coinvolgimento del favorito nella csecuzione del reato permanente attiene al dolo proprio del reato di favoreggiamento e detta consapevolezza non implica da sola la partecipazione al reato stesso, se non è accompagnata dall' "animus soci", risultante da un positivo comportamento del soggetto (cass. Sez. II, 9.5.84 - Genesio).

Osserva la Corte che la condotta di Vitale Salvatore non può inserirsi nello schema tecnico del favoreggiamento sia esso personale o reale, ma integra pienamente la ipotesi di concorso nel reato di sequestro di persona.

L'aver taciuto alla madre del piccolo Di Matteo che questi era stato prelevato dalla DIA all'interno del maneggio non può trovare giustificazione plausibile in quella fornita da Vitale Andrea (non voleva farla preoccupare), ma è chiaramente sintomatico della volontà di consentire che il sequestro fosse portato a compimento senza intoppi e probabili interventi della polizia. Inoltre la richiesta ai Vitale, da parte del Giacalone (uomo d'onore di Brancaccio) di spostare il motorino del piccolo Di Matteo, non poteva non renderli consapevoli che un sequestro era in atto e che essi con tali condotte avevano garantito il buon esito dell'azione delittuosa. Pertanto in punto di responsabilità va confermata la sentenza di primo grado.

Non possono essere concesse al Vitale le attenuanti generiche, richieste dalla difesa con giudizio di prevalenza, attesi la rilevante gravità del fatto e il suo organico inserimento nell'associazione mafiosa Cosa nostra, con la qualità di uomo d'onore di Roccella. Pertanto la sentenza di primo grado va confermata anche in ordine alla pena irrogata.



